



Domanda di Pagamento Unica Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013

Regolamenti CE n. 73/09; 1698/05; 1122/09 e Regolamento UE n. 65/11

SPECIFICHE TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI AZIENDALI INTEGRATI

- ***CONDIZIONALITA' – Criteri di Gestione Obbligatorii***
- ***PSR - misure a superficie – impegni specifici***
- ***ZOOTECNIA – ammissibilità - aiuti per bovini ed ovini***

campagna 2011

emissione 1.1 del 15/05/2011

INDICE

1. INTRODUZIONE	6
1.1 Controlli Aziendali Integrati – ambito delle attività _____	6
1.2 Controlli di Condizionalità – Criteri di Gestione Obbligatori e BCAA standard 4.6 e 5.1 _____	7
1.2.1 Applicabilità degli Atti e dei conseguenti CGO _____	9
1.2.2 Tipologie di aziende e adempimenti specifici _____	11
Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli Uccelli selvatici	11
Atto A2 – Aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose in relazione all'inquinamento delle acque sotterranee	11
Atto A3 – Aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione	12
Atto A4 – Aziende Agricole situate nelle aree vulnerabili da nitrati	12
Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, concernente la conservazione degli Habitat	12
Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE – prodotti fitosanitari	13
Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 - sicurezza alimentare	13
RM Fertilizzanti – Aziende Agricole situate al di fuori delle aree vulnerabili da nitrati	13
RM Fitofarmaci – Aziende Agricole che utilizzano prodotti fitosanitari	14
Standard 5.1 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione	14
Standard 4.6 – Rispetto della densità di bestiame minime e/o regimi adeguati	14
1.4 Programmi di Sviluppo Rurale controlli per la verifica del rispetto degli impegni _____	16
2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	18
2.1 riferimenti comuni _____	18
Normativa comunitaria _____	18
Normativa Nazionale _____	18
Disposizioni ed istruzioni AG.E.A. _____	19
2.2 riferimenti controlli di ammissibilità nel settore zootecnico _____	19
Normativa comunitaria _____	19
Normativa nazionale _____	20
Disposizione ed istruzioni AGEA _____	21
3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO	22
3.1 Schema del processo di controllo _____	22
3.2 Livelli di responsabilità _____	24
3.3 Figure professionali incaricate dei controlli _____	24
3.4 Collaudi, Controlli di Qualità e Validazione esiti _____	25
3.4.1 Collaudi e Controlli di Qualità	25
3.4.2 Validazione esiti	25

4. ATTIVITA' PRELIMINARI AL CONTROLLO IN LOCO.....	26
4.1 Operazioni preliminari _____	26
4.2 Attività di formazione ed aggiornamento _____	26
4.3 Predisposizione dei PDA / Notebook necessari al controllo aziendale _____	26
4.4 Indicazioni generali relative al controllo _____	26
4.5 Preavviso _____	27
5. ESECUZIONE DEL CONTROLLO IN LOCO.....	28
5.1 Introduzione al controllo _____	28
5.1.1 Avvio del Controllo.....	28
5.1.2 Raccolta Documentale	29
5.1.3 Verifica Oggettiva	29
5.1.4 Controllo (Compilazione Check-list).....	29
5.1.5 Valutazione e chiusura	29
5.2 Controlli di Condizionalità _____	30
5.2.1 Verifica del rispetto degli impegni aziendali rispetto agli Atti applicabili (verifica documentale e oggettiva) – acquisizione dati su CAI.	30
5.2.2 Controllo Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.....	30
5.2.3 Controllo Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.	33
5.2.4 Controllo Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.	36
5.2.5 Controllo Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.	38
5.2.6 Controllo Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.	45
5.2.7 Controllo Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.	48
5.2.8 Controllo Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione.....	52
5.2.9 Controllo Requisito Minimo aggiuntivo – Fertilizzanti.....	56
5.2.10 Controllo Requisito Minimo aggiuntivo – Prodotti Fitosanitari	59
5.2.11 Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati	60
5.2.12 Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione	61
5.3 Controlli di Ammissibilità e Condizionalità Zootecnia _____	63
5.3.1 Controlli di ammissibilità per Ovini e Caprini	63
5.3.1.1 Premessa	63
5.3.1.2 Attività di controllo in contraddittorio.....	63
5.3.1.3 Metodologia del controllo.....	65
5.3.1.4 Marche auricolari dei capi e relativi controlli.....	65
5.3.1.5 Ubicazione del centro aziendale/gregge	66
5.3.1.6 Constatazione degli animali.....	66
5.3.1.7 La Relazione di controllo ammissibilità Ovini e Caprini.....	67
5.3.1.8 Le caratteristiche del sw di Gestione.....	67
5.3.1.9 Gli adempimenti del Tecnico di controllo.....	67
5.3.1.10 Casi particolari ed esempi	67
5.3.1.11 Verifica dei capi macellati	69
5.3.1.12 Codici Anomalie.....	69
5.3.1.13 RIEPILOGO: Controllo ammissibilità OviCaprini su base Consistenza del gregge.....	70
5.3.2 Controlli di ammissibilità per i Bovini	71

5.3.2.1 Attività di controllo in contraddittorio.....	72
5.3.2.2 Il registro aziendale e gli adempimenti relativi al Sistema I & R.....	72
5.3.2.3 La constatazione degli animali	73
5.3.2.4 BOVINI – Controllo passaporti e marche auricolari.....	73
5.3.2.5 Controllo passaporti.....	74
5.3.2.6 Controllo marche auricolari.....	74
5.3.2.7 La Relazione di controllo ammissibilità Bovini.....	74
5.3.2.8 Spostamento degli animali	74
5.3.2.9 Verifica Capi Macellati ed Esempi.....	74
5.3.2.10 Descrizione codici anomalia	76
5.3.2.11 Acquisizione dei risultati del controllo.....	77
5.3.2.12 Gli adempimenti obbligatori	77
5.3.2.13 Le eccezioni.....	77
5.3.2.14 Casi particolari.....	78
5.3.2.14.1 Controllo concluso anche se non completo.....	78
5.3.2.14.2 Sospensione dell'incontro.....	78
5.3.3 Elementi di verifica da acquisire all'interno dell'applicazione CAI	79
5.3.4 Controlli di Condizionalità	81
5.3.4.1 Criteri generali della condizionalità.....	81
5.3.4.2 Oggetto del controllo di condizionalità Atti A7, A8 (e A6 per il PSR).....	81
5.3.4.3 Tabelle di applicazione delle riduzioni per campo di condizionalità	82
5.3.4.4 Metodologia di controllo.....	82
5.3.4.5 Codici di Anomalia.....	82
5.3.4.6 Impegni di Ripristino Obbligatori.....	83
5.3.4.7 Modalità di controllo delle Azioni correttive	84
5.4 Controlli per la verifica del rispetto degli impegni Programmi di Sviluppo Rurale	85
5.4.1 Indicazioni generali.....	85
5.4.2 Verifica del rispetto degli obblighi ed impegni (asse 2 e 4 del PSR 2007 – 2013 e degli impegni essenziali ed accessori (misure a superficie PSR 2000 – 2006);.....	86
5.4.3 Controllo relativo al rispetto della Buona Pratica Agricola normale (BPA) e degli impegni connessi alle misure agroambientali finalizzate a ridurre o ad eliminare concimi e fitofarmaci.....	87
5.4.4 Modalità di controllo relative alla consistenza zootecnica	89
5.4.5 Controllo relativo al rispetto delle norme in materia di condizionalità e degli ulteriori requisiti minimi.....	89
5.4.6 Elementi minimi in materia di Igiene Benessere degli Animali	90
5.4.7 Constatazione di infrazioni o non rispetto degli impegni	90
5.4.8 Verifica rispetto impegni misura 2.1.1 PSR Campania.....	91
5.4.9 Verifica rispetto impegni misura 2.1.2 PSR Campania.....	93
5.4.10 Verifica rispetto impegni misura 2.1.4 PSR Campania.....	95
5.4.10.1 AZIONE a) “AGRICOLTURA INTEGRATA”	95
5.4.10.2 AZIONE b) “AGRICOLTURA BIOLOGICA”	101
5.4.10.3 AZIONE c) “MANTENIMENTO SOSTANZA ORGANICA”	105
5.4.10.4 AZIONE d) “Azioni extra Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) della Condizionalità”	107
5.4.10.4.1 SUB-AZIONE d.1) “Pratiche agronomiche conservative (inerbimento con lavorazioni minime del terreno)”	107
5.4.10.4.2 SUB-AZIONE d.2) “Sostegno al pascolo estensivo in aree destinate al pascolo”	108
5.4.10.5 AZIONE e) “ALLEVAMENTO DI SPECIE ANIMALI LOCALI IN VIA DI ESTINZIONE” (e1).....	109
5.4.10.6 AZIONE f) “ALLEVAMENTO DI SPECIE VEGETALI AUTOCTONE IN VIA DI ESTINZIONE”(f1)	110
5.4.10.7 AZIONE g) “CONSERVAZIONE DI CEPPI CENTENARI DI VITE”	111
5.4.11 Verifica rispetto impegni misura 2.1.5 PSR Campania.....	111
5.4.12 Stampa ed invio ai produttori dei verbali contenenti l'esito dei controlli	113
5.4.13 Consegna dei verbali alle aziende a campione tramite gli uffici provinciali dei CAA.....	114
6.PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI	114
7.ALLEGATI	117

7.1	FAC-SIMILE RELAZIONE DI CONTROLLO.....	118
7.2	ELENCO DOCUMENTAZIONE PROBATORIA RICHIESTA ALL'AZIENDA	129
7.3	FAC-SIMILE TELEGRAMMA DI PREAVVISO PER VISITA IN AZIENDA.....	131
7.4	FAC-SIMILE CONFERIMENTO D'INCARICO	132
7.5	FAC-SIMILE FAX DI PREAVVISO PER VISITA IN AZIENDA	133
7.6	MODELLO PER LA TRASMISSIONE AI CAA DEI VERBALI DI NOTIFICA DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI IN LOCO SVOLTI	134

1. INTRODUZIONE

1.1 Controlli Aziendali Integrati – ambito delle attività

Il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (Regolamento CE N. 1122/2009) deve essere effettuato in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i criteri e le norme in materia di condizionalità. Le verifiche ed i controlli in loco sono un requisito fondamentale per accertare la sussistenza dei requisiti per l'accesso a tali regimi di aiuto. E' compito dell'Organismo Pagatore (O.P.) predisporre le procedure perché i controlli siano svolti secondo modalità coerenti con le vigenti normative comunitarie e nazionali.

Ai fini dello svolgimento dei controlli in loco, l'Autorità competente seleziona i campioni delle aziende da verificare in base a un'analisi dei rischi e alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate. Le domande di aiuto selezionate per i controlli sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci.

Ciascun controllo in loco è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate.

La normativa comunitaria prevede che le verifiche relative agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro di uno o più regimi di intervento, devono svolgersi secondo un metodo di verifica integrato basato sull'azienda. Lo svolgimento dei controlli in loco deve avvenire in modo da combinare i vari controlli previsti nel corso della stessa visita aziendale.

La gestione integrata dei Controlli Aziendali (Programmi di Sviluppo Rurale; Condizionalità Criteri di Gestione Obbligatorie ; controlli ammissibilità ZOOTEENIA) consente di:

- Ottimizzare il flusso delle rilevazioni, acquisendo una sola volta le informazioni utilizzate da più atti/misure;
- Ottimizzare la gestione delle informazioni, mettendo a fattor comune le informazioni complessivamente acquisite;
- Garantire la congruità dei dati acquisiti in vari momenti del controllo, attraverso l'elaborazione delle informazioni e la gestione integrata delle stesse;

I controlli aziendali svolti in modalità integrata (Controlli Aziendali Integrati) sono di competenza dell'OP AGEA e, sono affidati alla S.I.N. S.p.A..

L'oggetto di tali controlli sono le aziende estratte a campione, che hanno presentato domanda nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie o per animale previsti dal Regime di Pagamento Unico (presentate ai sensi degli artt. 11 e 16 del Regolamento CE 1122/09) nonché le aziende che hanno presentato domanda di pagamento nell'ambito delle misure previste dai Programmi di Sviluppo Rurale definiti dal Regolamento CE 1698/2005 (programmazione 2007-2013).

In questo capitolo saranno descritti per ciascun ambito di controllo (Condizionalità CGO; ZOOTEENIA PSR;) gli atti e gli obblighi il cui rispetto sarà oggetto di verifica nel corso della visita aziendale.

1.2 Controlli di Condizionalità – Criteri di Gestione Obbligatori e BCAA standard 4.6 e 5.1

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dai Regolamenti (CE) 73/2009, 1698/2005 e 1122/2009.

I vincoli di condizionalità, nel loro complesso, sono applicati alle aziende beneficiarie di pagamenti diretti e a quelle che presentano domanda di pagamenti delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), del Regolamento (CE) 1698/05.

I Criteri di Gestione Obbligatori si riferiscono ai campi di condizionalità relativi a:

- Ambiente (CGO da 1 a 5);
- Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, divisa in tre sotto campi:
 - identificazione e registrazione degli animali (CGO da 6 a 8);
 - sanità pubblica, salute delle piante e degli animali (CGO da 9 a 12);
 - notifica delle malattie (CGO da 13 a 15);
- Igiene e benessere degli animali (CGO da 16 a 18).

L'obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali riguarda tutti i terreni agricoli, compresi quelli non più utilizzati a fini produttivi.

A detti vincoli, limitatamente alle aziende richiedenti pagamenti per le misure agro-ambientali – Regolamento 1698/2005, art. 36, lettera a), punto iv) – si aggiungono le prescrizioni definite come Requisiti Minimi, relativi all'uso dei Fertilizzanti e dei Prodotti fitosanitari.

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità da parte dell'agricoltore comporta la riduzione o l'esclusione dai pagamenti diretti ai sensi degli art. 23 e 24 del Regolamento (CE) 73/2009.

In tale contesto normativo, il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale, e che l'AGEA è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dal citato Regolamento 1122/2009 (Titolo III, Capitolo III).

L'elenco degli obblighi applicabili alle aziende agricole italiane è contenuto negli allegati al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009:

- allegato 1 – Criteri di Gestione Obbligatori (CGO);
- allegato 2 – Norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

I CGO si dividono nei seguenti campi di condizionalità:

- Ambiente – Atti da A1 a A5;
- Sanità pubblica e salute degli animali e delle piante – Atti da A6 a A8 e da B9 a B15;
- Igiene e benessere degli animali – Atti da C16 a C18.

Le Regioni e Province Autonome, con propri provvedimenti, hanno esercitato la facoltà di dettagliare alcuni aspetti specifici (es. zonizzazione, intervalli temporali, ecc.) inerenti gli impegni individuati, all'interno di ogni norma o adempimento prevista dal DM.

Il DM 30125/09, all'art. 8, comma 1, prevede che l'AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'art. 13 d. lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, determini con propri provvedimenti i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del Decreto, nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

In tal senso sono stati definiti dalla stessa Agenzia, nella circolare DGU.2011.101, del 16/09/2011, i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

- a) la verifica, da parte dell'organismo di controllo, del rispetto degli impegni relativi alla condizionalità da parte dell'agricoltore, come indicato nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento, eventualmente integrata dalle Regioni e Province autonome ai sensi del DM n. 30125, del 22

dicembre 2009, modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 176 del 30/07/2011;

- b) l'acquisizione, nel corso dei controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad individuare le violazioni e permettere all'Organismo Pagatore competente l'applicazione dell'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti diretti.

Con la Circolare AGEA Pagatore, sono stati ulteriormente dettagliati gli impegni a carico degli agricoltori, per le Regioni di sua competenza:

1. Valle d'Aosta;
2. Liguria;
3. Friuli Venezia Giulia;
4. Marche;
5. Umbria;
6. Lazio;
7. Abruzzo;
8. Molise;
9. Campania;
10. Puglia;
11. Basilicata;
12. Sicilia;
13. Sardegna.

La riduzione degli aiuti diretti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei criteri previsti dall'art. 41 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 e dalle circolari AGEA:

- **portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **gravità** dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- **durata** di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

1.2.1 Applicabilità degli Atti e dei conseguenti CGO

A differenza delle BCAA, che riguardano i terreni e la loro specifica utilizzazione produttiva, l'applicazione dei CGO è in riferimento a determinate condizioni nelle quali si trova l'azienda.

Qui di seguito sono identificate le condizioni che attivano i vincoli relativi ai singoli CGO e, conseguentemente, la necessità dei controlli:

Atto	Attivazione del vincolo a carico dell'azienda
Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE – Uccelli selvatici	Appartenenza dei terreni dell'azienda alle zone appartenenti alla "Rete Natura 2000", in particolare le Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE – Sostanze pericolose	Impegni minimi <u>applicabili a tutte le aziende</u> . Impegni particolari per le aziende che gestiscono <u>scarichi diretti</u> di sostanze pericolose per i quali hanno l'obbligo di avere un'autorizzazione, così come da Direttiva 80/68/CEE.
Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, Fanghi di depurazione	<u>Utilizzazione di fanghi di depurazione sui terreni dell'azienda</u> , sia nel caso che i fanghi siano di prodotti dall'azienda stessa, che da terzi.
Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, Nitrati	Appartenenza dei terreni dell'azienda alle zone appartenenti alle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (<u>ZVN</u>).
Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, Habitat	Appartenenza dei terreni dell'azienda alle zone appartenenti alla "Rete Natura 2000", in particolare i Siti d'Importanza Comunitaria (SIC)
Atto A6 – Direttiva 2008/71/CE – identificazione e registrazione dei Suini	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici <u>suini</u> .
Atto A7 – Regolamento CE 2629/97 – identificazione e registrazione dei Bovini	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici <u>bovini e bufalini</u> .
Atto A8 – Regolamento CE 21/2004 – identificazione e registrazione degli Ovicapri	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici <u>ovini e caprini</u> .
Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE – Prodotti fitosanitari	Impegni minimi <u>applicabili a tutte le aziende che utilizzino prodotti fitosanitari</u> . Impegni particolari per chi utilizza prodotti classificati come <u>T+, T, XN</u> .
Atto B10 - Direttiva 96/22/CE – Sostanze ad azione ormonica	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici: bovini, suini, bufalini, equini, ovicapri, avicoli, cunicoli, impianti di acquacoltura.

Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 - Sicurezza alimentare e tracciabilità	Tutte le aziende agricole e zootecniche. Gli impegni si applicano in relazione al tipo di attività produttiva dell'azienda: vegetale, zootecnica, latte fresco, uova, mangimi.
Atto B12 - Regolamento (CE) 999/2001 – Encefalopatie spongiformi	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici: bovini, bufalini, ovicapri.
Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE – Afta epizootica	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici: bovini, suini, bufalini, equini, ovicapri.
Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE – Malattia vescicolare dei suini	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici suini.
Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE – febbre catarrale degli ovini	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici ovicapri.
Atto C16 – Direttiva 91/626/CEE, protezione dei vitelli	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici bovini (vitelli)
Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE, protezione dei suini	Presenza in azienda di allevamenti suinicoli
Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE, protezione degli animali negli allevamenti	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici di ogni tipo
Requisito minimo – fertilizzanti	Tutte le aziende che presentino domanda per la misura 214 dello SR, <u>che non abbiano terreni all'interno delle ZVN</u> e che utilizzino o producano <u>effluenti zootecnici</u>
Requisito minimo – prodotti fitosanitari	Tutte le aziende che presentino domanda per la misura 214 dello SR e che utilizzino <u>prodotti fitosanitari</u>
Standard 5.1 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione	Tutte le aziende che utilizzano acqua ai fini irrigui
Standard 4.6 – relativo alla densità di bestiame minime	Tutte le aziende con superfici investite a pascolo permanente

1.2.2 Tipologie di aziende e adempimenti specifici

Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli Uccelli selvatici

Relativo alle aziende le cui particelle dichiarate ricadono in tutto o in parte nelle zone appartenenti alla Rete Natura 2000 – **Zone di Protezione Speciale (ZPS)**.

Gli adempimenti da rispettare sono quelli contenuti nei documenti gestionali approntati dagli enti preposti a livello territoriale: i **Piani di gestione**.

In assenza di tali strumenti gestionali, si tiene anche in considerazione il risultato dei controlli del rispetto degli impegni BCAA qui di seguito elencati:

- standard 1.1, imp. b) – divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- standard 1.2, impegni a) e b) – copertura minima del suolo;
- standard 1.3 – divieto di eliminazione dei terrazzamenti;
- standard 2.1 – gestione delle stoppie e dei residui colturali;
- standard 4.1, imp. b) – protezione del pascolo permanente, per quanto attiene al divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;

Sarà infine verificata la presenza di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati dall'1 gennaio 2005 o in corso di realizzazione all'interno delle aree protette, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

Il vincolo aziendale è comunque limitato ai terreni aziendali compresi nelle Zone di Protezione Speciale, facenti capo alla Rete Natura 2000.

Atto A2 – Aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose in relazione all'inquinamento delle acque sotterranee

Tutte le aziende che richiedono aiuti diretti sono interessate dal presente Atto e sono chiamate al rispetto dei seguenti impegni:

- corretto stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri o contenitori di prodotti fitosanitari ed ogni altra sostanza la cui natura possa essere inquinante, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo.

Le aziende che, per la natura del proprio indirizzo produttivo o di trasformazione dei prodotti agricoli hanno l'obbligo di aver richiesto od ottenuto un'autorizzazione per la gestione degli scarichi di sostanze pericolose, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 152/06, hanno ulteriori impegni:

- validità e conformità dell'autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose contenute nella tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/99;
- rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Atto A3 – Aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione

Le aziende interessate dal presente Atto sono quelle che hanno indicato, nel modulo dichiarativo relativo al Regime di Pagamento Unico, di aver utilizzato nella propria azienda fanghi provenienti da depurazione, così come definiti nel D. Lgs. 99/92.

L'applicabilità dell'Atto riguarda le tre categorie di aziende:

- agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione).

Gli elementi di verifica sono:

- presenza delle autorizzazioni previste per la produzione e l'utilizzazione dei fanghi;
- presenza e correttezza della documentazione prevista di accompagnamento dell'attività di utilizzazione dei fanghi;
- rispetto dei divieti e degli obblighi previsti per l'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli.

Atto A4 – Aziende Agricole situate nelle aree vulnerabili da nitrati

Le aziende interessate da questo Atto sono quelle le cui particelle dichiarate ricadono in tutto o in parte nelle **Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)**.

Gli adempimenti da rispettare sono quelli contenuti nei documenti gestionali approntati dagli enti preposti a livello territoriale: i **Programmi di azione**.

In assenza di tali strumenti gestionali, si tiene conto dei vincoli aziendali previsti dal Decreto MiPAAF del 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento".

I vincoli aziendali sono comunque suddivisi in quattro categorie:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti (in caso di stalla o struttura di ricovero o impianto di stoccaggio degli effluenti, situati in Zona Vulnerabile ai Nitrati);
- obblighi relativi al rispetto dei massimali;
- divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

L'applicabilità e l'estensione degli obblighi per ogni azienda dipende dalla presenza di allevamenti zootecnici, dalle loro caratteristiche e dimensioni, dalla estensione della porzione di azienda che ricade all'interno delle ZVN (in termini assoluti e percentuali), dalla produzione o comunque dall'utilizzazione di azoto di origine zootecnica.

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, concernente la conservazione degli Habitat

Relativo alle aziende le cui particelle dichiarate ricadono in tutto o in parte nelle zone appartenenti alla Rete Natura 2000 – **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)**.

Gli adempimenti da rispettare sono quelli contenuti nei documenti gestionali approntati dagli enti preposti a livello territoriale: i **Piani di gestione**.

In assenza di tali strumenti gestionali, si tiene anche in considerazione il risultato dei controlli del rispetto degli impegni BCAA qui di seguito elencati:

- standard 1.1, imp. b) – divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- standard 1.2, impegni a) e b) – copertura minima del suolo;
- standard 1.3 – divieto di eliminazione dei terrazzamenti;
- standard 2.1 – gestione delle stoppie e dei residui colturali;
- standard 4.1, imp. b) – protezione del pascolo permanente, per quanto attiene al divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;

Sarà infine verificata la presenza di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati dall'1 gennaio 2005 o in corso di realizzazione all'interno delle aree protette, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

Il vincolo aziendale è comunque limitato ai terreni aziendali compresi nei Siti di Importanza Comunitaria, facenti capo alla Rete Natura 2000.

Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE – prodotti fitosanitari

Le aziende interessate da questo Atto sono tutte quelle che conducono terreni.

I controlli saranno modulati in funzione della categoria di tossicità delle sostanze pericolose utilizzate dall'azienda.

Gli elementi di verifica sono:

- rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari previste nell'etichetta del prodotto impiegato:
 - o dosi corrette,
 - o utilizzo dei prodotti sulle colture ammesse e su terreni indicati,
 - o rispetto dei tempi di carenza,
 - o presenza dei dispositivi di protezione previsti;
 - o utilizzo di prodotti ammessi;
- presenza in azienda di un sito di stoccaggio dei fitofarmaci a norma. Per sito a norma s'intende un locale o un armadio che si possa chiudere areato, con pavimento lavabile ed il cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato;
- conservazione della documentazione d'acquisto dei prodotti. I documenti dovranno essere intestati all'azienda e dovranno indicare il prodotto acquistato, la quantità, ed altre informazioni utili a identificare il prodotto ed a verificarne gli stoccaggi.

La presenza del registro dei trattamenti e del suo aggiornamento, pur non essendo un elemento diretto di verifica, è condizione necessaria per la controllabilità di questo Atto.

Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 - sicurezza alimentare

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

In estrema sintesi, gli elementi di verifica, per ogni tipologia aziendale, sono i seguenti:

Sicurezza alimentare

- modalità di stoccaggio delle sostanze pericolose, al fine di evitare ogni contaminazione;
- prevenzione rispetto all'introduzione e diffusione di malattie trasmissibili all'uomo;
- corretto uso di additivi e prodotti che possano causare contaminazione delle produzioni;

Tracciabilità

- registrazione delle principali operazioni ed eventi relativi a controlli, utilizzazione dei prodotti sanitari, sementi utilizzate;
- registrazione di ogni transazione di prodotto o materie prime da e verso l'azienda.

RM Fertilizzanti – Aziende Agricole situate al di fuori delle aree vulnerabili da nitrati

Le aziende interessate da questo Atto sono quelle che presentano domanda per la misura 214 e i cui terreni ricadono completamente al di fuori delle **Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)**, nelle cosiddette **Zone Ordinarie (ZO)**.

Gli adempimenti da rispettare sono analoghi a quelli prescritti per l'Atto A4, con differenti classazioni delle aziende e conseguenti obblighi amministrativi e documentali.

Il limite massimo da rispettare per l'apporto di azoto al campo è di 340 kg/ha.

I vincoli aziendali applicabili sono quelli previsti dal Decreto MiPAAF del 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento". Secondo questa normativa, i vincoli aziendali sono suddivisi in quattro categorie:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti (in caso di stalla o struttura di ricovero o impianto di stoccaggio degli effluenti, situati in Zona Vulnerabile ai Nitrati);
- obblighi relativi al rispetto dei massimali;
- divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

L'applicabilità e l'estensione degli obblighi per ogni azienda dipende dalla presenza di allevamenti zootecnici, dalle loro caratteristiche e dimensioni, dalla produzione di azoto di origine zootecnica.

RM Fitofarmaci – Aziende Agricole che utilizzano prodotti fitosanitari

Le aziende interessate da questo Atto sono tutte quelle che presentano domanda per la misura 214 e che utilizzano prodotti fitosanitari.

Le aziende devono assicurare il buono stato di funzionalità dei dispositivi di irrorazione.

A tale scopo devono sottoporre le proprie attrezzature ad una ciclica verifica che deve essere certificata da tecnici od officine riconosciute.

Standard 5.1 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

1. assenza della documentazione prevista;
2. documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.

Standard 4.6 – Rispetto della densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata. Lo standard si applica ai terreni investiti a Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi).

Per la verifica del rispetto di questo standard sono valutati i seguenti elementi di verifica (per le superfici a pascolo permanente):

- il carico massimo non superiore a 4 UBA/ha anno e il carico minimo non inferiore a 0,2 UBA/ha anno.

1.3 Controlli di Ammissibilità e Condizionalità nel settore zootecnico

Oggetto del controllo sono le aziende che hanno presentato domanda di aiuto nell'ambito del Regime di Pagamento Unico con o senza utilizzo di titoli ordinari o speciali e che abbiano richiesto sostegni specifici relativi alla zootecnia ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009.

I controlli di **ammissibilità** svolti in azienda perseguono le finalità di seguito descritte.

- Per i bovini, in particolare:
 - determinare tramite conteggio fisico il numero totale di capi presenti in azienda;
 - durante il conteggio verificare, per tutti i bovini presenti in azienda, l'avvenuta identificazione tramite applicazione delle marche auricolari e la relativa presenza;
 - verificare l'esistenza in azienda dei passaporti di tutti i capi conteggiati, l'iscrizione dei capi nel registro aziendale e l'avvenuta registrazione nella BDN;
 - verificare tramite incrocio, per un campione di bovini tra quelli presenti in azienda (determinato come indicato al relativo paragrafo), la rispondenza dei marchi auricolari, dei passaporti e delle registrazioni in BDN e nel registro aziendale;
 - verificare la correttezza dei documenti di movimentazione dei capi (entrata/uscita) e la relativa trascrizione sul registro aziendale ed in BDN.

- Per gli ovini e i caprini in particolare:
 - controllare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati relativi ai capi contenuti nel registro di stalla aziendale, mediante verifica dei documenti giustificativi (es.: fatture di acquisto e di vendita, certificati veterinari, d.d.t., ecc.) e delle relative trascrizioni;
 - verificare, per tutti gli ovicaprini presenti in azienda, l'avvenuta identificazione mediante marche auricolari;
 - verificare la corretta registrazione nel registro aziendale di stalla del codice delle marche auricolari individuali dei singoli capi **nati dopo il 31.12.2009**;
 - verificare l'avvenuta **registrazione in BDN** durante il mese di marzo della **consistenza complessiva** del gregge ovino e/o caprino (maschi, femmine, agnelli) ;
 - verificare l'eventuale presenza in BDN delle registrazioni relative ai marchi auricolari individuali dei capi **nati dopo il 31.12.2009**;
 - verificare l'avvenuta **registrazione in BDN dei documenti relativi alla movimentazione** dei capi in ingresso/uscita dall'allevamento (registrazione obbligatoria ex art. 8 Regolamento (CE) 21/2004);
 - determinare tramite conteggio fisico dei capi la **consistenza complessiva** del gregge ovino e/o caprino (maschi + femmine + agnelli);
 - determinare la **consistenza delle femmine adulte** ovine e/o caprine con età maggiore di dodici mesi e/o che abbiano partorito almeno una volta alla data del 15 maggio 2011 (femmine ammissibili);
 - verificare la rispondenza del numero rilevato di capi complessivi e di femmine ammissibili con quanto risultante dal registro aziendale;
 - verificare tramite **incrocio**, per un campione di ovicaprini determinato secondo le indicazioni del relativo paragrafo, la rispondenza delle marche auricolari applicati ai capi con quelli risultanti nel registro o nei documenti aziendali (profilassi sanitaria, elenco marche acquistate, etc.).

I controlli di **condizionalità** sono svolti in azienda solo in caso di infrazioni accertate durante il controllo di ammissibilità, e sono riferiti alla verifica del rispetto, da parte degli allevatori/produttori, dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO - Atti A7, A8) del campo di condizionalità "Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali", secondo le modalità illustrate nei successivi capitoli.

1.4 Programmi di Sviluppo Rurale controlli per la verifica del rispetto degli impegni

Il presente documento redatto in conformità al documento di Lavoro AGR/60363/2005 n. SR10/07/2006 del 28/09/06 relativo agli impegni agro-ambientali e la relativa verificabilità definisce le modalità di esecuzione dei controlli in loco svolti presso le aziende facenti parte del campione controlli oggettivi (5%) nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale per la campagna 2011.

L'oggetto del controllo sono le aziende estratte a campione, che hanno presentato domanda di adesione alle misure previste nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale definiti dal Regolamento CE 1698/2005 (programmazione 2007-2013).

Il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, dispone che le domande relative alle misure connesse alla superficie contemplate (di seguito "misure a superficie"), siano sottoposte ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 1122/2009.

Le domande di adesione sono soggette ai seguenti controlli:

- Controlli amministrativi: obbligatori sul 100% delle domande; all'interno dei quali sono compresi anche i controlli incrociati nell'ambito del SIGC;
- Controlli in loco: controlli da effettuarsi su un campione di almeno il 5% delle domande, rispettando i principi della selezione aleatoria con analisi di rischio.

Al pari degli aiuti diretti (primo pilastro), anche l'erogazione dei premi per le misure a superficie dello sviluppo rurale richiede il rispetto da parte dei Beneficiari dei requisiti di eleggibilità e condizionalità.

Per le misure pluriennali dei PSR 2000-2006, per le quali vige l'obbligo del solo rispetto della buona pratica agricola normale (BPA), a norma del regolamento (CE) 1257/99 e del n. 817/04, continua ad applicarsi tale baseline (BPA), salvo il disposto di cui all'articolo 11 del regolamento n. 1320/2006 in caso di trasformazione dell'impegno, nel qual caso si applicano le nuove regole (condizionalità) vigenti dal 1° gennaio 2007.

Il rispetto dei criteri di condizionalità che si applica per il periodo 2007-2013 (Regg. CE 73/2009 e 1698/05) fa riferimento al D.M. n°30125 del 22/12/09 come modificato dal DM 10346 del 13/05/11 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale

L'oggetto delle verifiche da eseguire per le aziende estratte a campione per i controlli in loco, sono riferibili a due elementi.

- a. la verifica delle dichiarazioni rese dal richiedente al momento della presentazione della/e domande di contributo e in successivi momenti;
- b. la verifica del rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzazione interventi, obblighi, ecc.) che il richiedente si assume con la sottoscrizione della domanda di contributo e in successivi momenti.

All'atto della verifica in loco, eseguita dai tecnici incaricati da S.I.N., dovranno essere svolti i seguenti controlli:

1. controllo obblighi ed impegni (asse 2 e 4 del PSR 2007 – 2013 – Regolamento UE 65/11) compresi gli impegni pertinenti di condizionalità;
2. controllo degli impegni essenziali ed accessori specifici per misura (misure a superficie PSR 2000 – 2006);
3. controlli di ammissibilità relativi alla consistenza zootecnica;
4. controlli relativi alla Buona Pratica Agricola normale – BPA (misure a superficie PSR 2000 – 2006);
5. controlli relativi al rispetto dei requisiti minimi di igiene ambiente e benessere degli animali (misure a superficie PSR 2000 – 2006 se espressamente previsto dal bando regionale).

Si precisa che per la campagna 2011 tramite l'applicazione CAI sarà gestito il controllo del rispetto degli impegni per le sole misure:

- mis. 2.1.1 - “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”
- mis. 2.1.2 - “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane”
- mis. 2.1.4 – “Pagamenti agroambientali”
- mis. 2.1.5 – “Pagamenti per il benessere degli animali”

Per le modalità di esecuzione dei controlli per le misure dei PSR di competenza dell'O.P. AGEA si rimanda al documento “SPECIFICHE controlli in loco PSR 2011 30 10 11 vers 1.1” pubblicato nell'area download del portale SIAN.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

2.1 riferimenti comuni

Normativa comunitaria

- **Regolamento (CE) n° 73/2009** che abroga il Regolamento (CE) 1782/2003, e stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- **Regolamento (CE) n. 1698/2005**, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- **Regolamento (CE) n. 1320/2006** recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio
- **Regolamento (CE) n. 1974/2006** della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- **Regolamento (CE) n. 1975/2006** della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche;
- **Regolamento (CE) N. 74/2009** del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- **Regolamento (CE) n. 796/2004** della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2011, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio; NB: Il regolamento (CE) n. 796/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011. Esso continua tuttavia ad applicarsi alle domande presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1° gennaio 2011. Dopo tale data, i riferimenti al regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono fatti al Regolamento (CE) N. 1122/2011 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II di tale Regolamento.
- **Regolamento (CE) N. 1122/2009** della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2011 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo. NB: Tale regolamento si applica alle domande presentate in riferimento ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2011. I riferimenti al regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono fatti al Regolamento (CE) N. 1122/2009 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II di tale Regolamento.

Normativa Nazionale

- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009.**
Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n.73/2011 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Disposizioni ed istruzioni AG.E.A.

- **Circolare ACIU.2007.237 del 06/04/2007** - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) 1698/2005.
- **Circolare n. 2797/UM del 24/12/2011** – Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Regolamento (CE) 1698/2005 e successive modifiche – modalità di presentazione delle domande di pagamento – campagna 2011.
- **Circolare ACIU.2011.507 del 02/07/10** - Applicazione della Normativa comunitaria e nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2011.
- **Circolare AGEA n. 18 prot. n. AGEA.UMU.2011.501 del 18 aprile 2011** - “Riforma della politica agricola comune. Regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 - Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna 2011”;

2.2 riferimenti controlli di ammissibilità nel settore zootecnico

Normativa comunitaria

- Regolamento CE 2529/2001 del Consiglio del 19 dicembre 2001 – relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine;
- Regolamento CE 2550/2001 della Commissione del 21 dicembre 2001 - recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi di premi e che modifica il regolamento 2419/2001 in materia di sanzioni;
- Regolamento CE 2419/2001 della Commissione dell’11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n.3508/92 del Consiglio;
- Direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all’identificazione e alla registrazione degli animali, nonché le norme nazionali di recepimento;
- Regolamento (CE) n° 2081/1992 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
- Regolamento (CE) n° 1804/1999 che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n° 2092/1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- Regolamento (CE) n° 2342/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1254/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;
- Regolamento (CE) n° 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
- Direttiva 91-414-CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- Direttiva 96-22-CEE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81-602-CEE, 88-146-CEE e 88-199-CEE;
- Regolamento (CE) 999/01 concernente la prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- Direttiva 85-511-CEE del Consiglio del 18 novembre 1985 che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica;
- Direttiva 92-119-CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992 che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

- Direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;
- Regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.
- Regolamento (CE) n° 239/2005 recante modifiche al Regolamento (CE) n° 796/2004;
- Regolamento (CE) n° 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Regolamento (CE) n° 510/2006;
- Regolamento (CE) n° 1791/2006 recante modifiche al Regolamento (CE) n° 21/2004;
- Regolamento (CE) n° 1234/2007;
- Regolamento (CE) n° 1550/2007 recante modifiche al Regolamento (CE) n° 796/2004;
- Regolamento (CE) n° 1560/2007 che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina;
- Regolamento (CE) n° 146/2008 recante modifiche al Regolamento (CE) n° 1782/2003;
- Regolamento (CE) n° 933/2008 recante modifiche al Regolamento (CE) n° 21/2004;
- Regolamento (CE) n° 74/2009 che modifica il Regolamento (CE) 1698/2005 in materia di condizionalità;
- Regolamento (CE) n° 759/2009 che modifica l'allegato del Regolamento (CE) 21/2004;
- Regolamento (CE) n° 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (CE) n° 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;
- Regolamento (UE) n° 146/2010 del 23 febbraio 2010 recante modifiche al Regolamento (CE) n° 1122/2009;
- Regolamento (UE) n° 1034/2010 del 15 novembre 2010 che modifica il Regolamento (CE) 1082/2003 per quanto riguarda i controlli relativi alle prescrizioni per l'identificazione e registrazione dei bovini.

Normativa nazionale

- Decreto MiPAF del 27 novembre 2001 - Modalità di applicazione del decreto MiPAF 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.
- Decreto MiPAF del 30 agosto 2000 n. 22601 recante indicazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative;
- Decreto MiPAF del 19 marzo 2002 (g.u. del 9 aprile 2002), riguardante modalità di applicazione in materia di premi ai produttori di carni ovine e caprine;
- Decreto MiPAF del 27 novembre 2003 relativo alle modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati;
- Decreto MiPAF del 5 agosto 2004 n. 1787 – Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
- Decreto MiPAF del 24 settembre 2004 n. 2026 relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del Decreto MiPAF 5 agosto 2004;
- Decreto MiPAF del 3 novembre 2004 n. 2668 recante modifiche ed integrazioni al Decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004;
- Nota MiPAF del 10 gennaio 2005 n. 7/segr – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Precisazioni in merito alla dichiarazione delle sementi non-OGM.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 5406/St del 13 dicembre 2004, contenente l'elenco degli obblighi di condizionalità;
- Decreto MiPAF del 15 marzo 2005, recante modifiche del DM 5406;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 4432/st del 15 dicembre 2005 relativo alla "disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2004 e sue successive modifiche ed integrazioni";

- Note della Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti del Ministero della Salute, n. DGVA VIII/27817/P I.5.i/8 del 28 luglio 2005 e n. DGVA VIII/29294/P I.5.i/8 del 9 agosto 2005: “Indicazioni per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.”;
- Note della Direzione Generale della Sanità animale e del Farmaco veterinario del Ministero della Salute, n. DGVA VIII/7377/P I.5.i/8 del 22 febbraio 2007 e n. DGSA II/1481/P del 11 febbraio 2008, aventi rispettivamente per oggetto: “Anagrafe degli animali della specie ovina e caprina. Registrazione dati in BDN” e “Proroga identificazione elettronica per gli animali della specie ovina e caprina”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 16809, del 24 novembre 2008, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 29/12/2008, che modifica ed integra il DM 12541 del 21 dicembre 2006, “Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005”.
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 luglio 2009 recante Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 febbraio 2010;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125, del 22 dicembre 2009, “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa alla identificazione e registrazione dei suini”;

Disposizione ed istruzioni AGEA

- Circolare AGEA - Coordinamento prot. ACIU.2005.0020 del 28 gennaio 2005, e successive modifiche ed integrazioni;
- Circolare AGEA n. 8 prot. n. 14363/UM del 24 marzo 2005, recante disposizioni in merito all’attuazione degli articoli 8 e 9 del Decreto MiPAF del 5 agosto 2004 n° 1787 e del Decreto MiPAF del 24 settembre 2004 n° 2026;
- AGEA - Coordinamento: “Manuale delle Procedure” prot. ACIU.2005.257 del 6 maggio 2005 sull’Applicazione dei Regolamento (CE) nn. 1782/2003. 795/2004, 796/2004 e success. mod. e integr.;
- Circolare AGEA - Coordinamento prot. n. ACIU.2010.203 del 17 marzo 2010: “Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l’accesso agli aiuti di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, attuato dal DM 29 luglio 2009 e successive modifiche”;

3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

3.1 Schema del processo di controllo

Per l'esecuzione dei controlli aziendali (PSR; CGO; ZOOTECCIA) da svolgersi per la campagna 2011 è stata predisposta una nuova piattaforma SW, denominata CAI (Controlli Aziendali Integrali), sviluppata sulla base della precedente Piattaforma PIC utilizzata per l'esecuzione dei controlli CGO 2010. Con l'introduzione della piattaforma CAI, le modalità di gestione dei controlli sono state semplificate, verificate e supportate dalla procedura software.

Per ogni elemento legato all'organizzazione del lavoro di controllo aziendale, si rimanda pertanto al Manuale operativo del CAI pubblicato nell'area download del portale SIAN.

La Piattaforma SW CAI si compone di due moduli:

1. **CAI - Server**, accessibile ai coordinatori e ai validatori, gestisce i processi di assegnazione, monitoraggio e valutazione dei controlli;
2. **CAI-PDA** (PDA / Notebook), a disposizione dei tecnici rilevatori, gestisce la procedura di controllo aziendale.

Entrambi i moduli risultano accessibili solo disponendo delle idonee credenziali che definiscono il profilo dell'utilizzatore e quindi le sue capacità di interagire con il sistema.

Il modulo CAI - PDA, le cui caratteristiche e funzionalità sono descritte nel seguito, si articola in cinque moduli principali:

- modulo di assegnazione delle aziende ai rilevatori e predisposizione PDA di campo;
- modulo per l'esecuzione dei Controlli CGO;
- modulo per l'esecuzione dei controlli PSR;
- modulo per l'esecuzione dei controlli Zooteccia;
- modulo di gestione, monitoraggio e validazione dei controlli;

Secondo la metodologia adottata, il controllo delle aziende ricadenti nel campione 2011 prevede le seguenti fasi principali:

1. Assegnazione delle aziende e caricamento banca dati su Tablet PC o PC portatile;
2. Esecuzione delle verifiche previste presso la sede aziendale;
3. Compilazione e firma dei modelli prodotti dal software e consegna di copia della relazione al rappresentante aziendale;
4. Stampa per ogni azienda delle schede contenenti gli esiti finali del controllo (solo condizionalità ed impegni PSR) e loro consegna tramite gli uffici provinciali dei CAA;
5. Verifica esecuzione interventi correttivi;
6. Archiviazione e consegna del materiale utilizzato per i controlli.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le attività che relative a ciascuna fase.

FASE DI LAVORO	ATTIVITÀ DA REALIZZARE (in corsivo le attività gestite o assistite dal CAI)
1. Assegnazione delle aziende e caricamento banca dati su Tablet PC o PC portatile	– <i>Vedi Manuale operativo CAI</i>
FASE DI LAVORO	ATTIVITÀ DA REALIZZARE (in corsivo le attività gestite o assistite dal CAI)
3. Esecuzione del controllo del rispetto degli impegni e degli obblighi applicabili all'azienda presso la sede aziendale	– Incontro presso la sede aziendale
	– Eventuale riconvocazione tramite telegramma in assenza del rappresentante aziendale
	– Espletamento delle formalità di riconoscimento del rappresentante aziendale
	– Descrizione del controllo, delle sue finalità e metodologia al rappresentante aziendale
	– <i>Acquisizione tramite software CAI delle informazioni necessarie alla definizione dell'esito del controllo</i>
	– <i>Acquisizione della eventuale documentazione integrativa, necessaria per il completamento delle operazioni di controllo</i>
	– <i>Evidenza e documentazione (foto di campo) degli elementi qualificanti la conformità e delle eventuali infrazioni riscontrate</i>
4. Compilazione e firma della relazione di controllo	– <i>Evidenza delle azioni correttive e degli impegni di ripristino eventualmente applicabili</i>
	– <i>Firma della relazione di controllo prodotta da software da parte del tecnico incaricato e del rappresentante aziendale e acquisizione dei modelli firmati</i>
5. Validazione dell'attività di controllo	– <i>Consegna di una copia dei modelli firmati al rappresentante aziendale</i>
	– <i>Verifica e validazione dei fascicoli di controllo da parte del Responsabile di sede in relazione a: completezza, coerenza e documentazione delle rilevazioni</i>
6. Verifica esecuzione azioni correttive ed impegni di ripristino	– <i>Organizzazione del calendario dei controlli</i>
	– <i>Presenza di contatto con le aziende attraverso i CAA</i>
	– <i>Esecuzione del controllo in loco e verbalizzazione dell'esito</i>
	– <i>Consolidamento dell'esito aziendale</i>
7. Consegna delle Relazioni di controllo	– <i>Trasmissione degli esiti alle aziende agricole mediante gli uffici provinciali dei CAA</i>
8. Archiviazione e consegna del materiale utilizzato per i controlli.	– <i>Archiviazione delle Relazioni di controllo</i>
	– <i>Archiviazione della documentazione aziendale acquisita</i>
	– <i>Archiviazione del materiale fotocartografico utilizzato</i>
	– <i>Consegna del materiale all'archivio centrale</i>

3.2 Livelli di responsabilità

Tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi ed a diverso livello nell'esecuzione dei controlli oggettivi partecipano, seppure in maniera diversa, alla determinazione degli esiti finali che si concludono con la chiusura del procedimento amministrativo e la conseguente liquidazione dell'aiuto spettante al Produttore / Beneficiario.

I tecnici che effettuano i controlli in loco e l'incontro in contraddittorio devono:

- attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per lo svolgimento dei controlli;
- avere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell'Amministrazione che essi svolgono nei confronti del Produttore / Beneficiario;
- al termine dell'incontro, devono rilasciare al rappresentante aziendale la copia del verbale debitamente compilato e firmato.
- utilizzare correttamente il software e seguire le procedure informatiche previste per la sicurezza ed integrità dei dati;
- utilizzare le funzionalità del software al fine di registrare regolarmente i risultati del controllo e definire correttamente l'esito aziendale;
- firmare con grafia leggibile il verbale di chiusura dell'incontro, apponendo il proprio timbro professionale e il proprio codice tecnico e farlo firmare dal rappresentante aziendale (in caso di rifiuto di questo, annotarne le motivazioni);

Tutti i tecnici coinvolti nel processo di controllo sono tenuti a dare la loro disponibilità a riferire del proprio operato al coordinamento centrale di SIN S.p.A. , che risponderà ad AG.E.A. per eventuali contenziosi (Camera Arbitrale, Magistratura ordinaria, Avvocatura dello Stato, Organi di Polizia Giudiziaria, singoli produttori), che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli.

Se AGEA, nel corso dell'attività di risoluzione dei contenziosi aziendali, dovesse chiedere a SIN l'intervento dei tecnici incaricati dello svolgimento dei controlli, questi si metteranno a disposizione per le opportune verifiche del loro operato.

3.3 Figure professionali incaricate dei controlli

Il controllo deve essere effettuato da personale tecnicamente qualificato.

Il controllo deve essere effettuato nel rispetto del principio della separazione delle funzioni: quindi il personale che effettua i controlli in loco non deve essere coinvolto con le attività di controllo amministrativo relativo alle stesse domande.

Nel caso specifico, gli stessi devono essere: dottori Agronomi o dottori Forestali, Agrotecnici, Periti Agrari, iscritti ai relativi Albi, Collegi e Ordini Professionali.

Per tutti è obbligatorio non avere rapporti professionali in essere con CAA, OO.PP., aziende sottoposte a controllo.

Al fine di documentare il rispetto di tali disposizioni, i tecnici incaricati saranno chiamati a controfirmare apposite dichiarazioni, di cui ai modelli DC1 e DV1.

3.4 Collaudi, Controlli di Qualità e Validazione esiti

3.4.1 Collaudi e Controlli di Qualità

Il lavoro di tutti i tecnici ed operatori incaricati delle diverse fasi di lavoro sarà oggetto di monitoraggio e controllo qualità (CQ).

I coordinatori ed i responsabili della qualità delle sedi operative nel corso delle verifiche previste, metteranno a disposizione del personale incaricato da SIN, tutti i materiali elaborati dai tecnici e consentiranno loro l'accesso alle banche dati per l'esecuzione delle operazioni di CQ.

Il CQ comporterà, da parte del personale incaricato, la riesecuzione e/o verifica del lavoro svolto. L'attività di verifica potrà avvenire in presenza dei tecnici/operatori il cui lavoro è oggetto di verifica.

Al termine dell'attività di controllo, al coordinatore e/o responsabile della qualità delle sedi operative sarà consegnata copia del verbale di controllo, contenente anche l'indicazione degli eventuali problemi riscontrati.

Nel caso in cui venissero accertate non conformità rispetto alle procedure di lavoro previste, i tecnici e/o gli operatori responsabili saranno chiamati a correggere od eseguire nuovamente il lavoro svolto, seguendo le indicazioni, i suggerimenti e le prescrizioni contenute nel verbale di CQ.

Per la descrizione delle procedure, delle modalità e tempi di esecuzione del CQ si rimanda alla procedura SIN per il collaudo funzionale delle attività inerenti i servizi ingegneristico – agronomici.

3.4.2 Validazione esiti

Per tutti i controlli realizzati, è prevista una fase finale di validazione degli esiti a cura del Responsabile della Qualità della sede operativa. Tale procedura supportata da specifiche funzioni software (si veda manuale operativo CAI) consiste nel ripercorrere tutte le fasi del controllo e valutare la congruenza e completezza della documentazione acquisita nel corso della visita aziendale. Solo per i controlli relativi alle aziende che avranno superato con esito positivo la procedura di validazione potrà essere avviata la successiva fase di calcolo dell'esito finale.

4. ATTIVITA' PRELIMINARI AL CONTROLLO IN LOCO

4.1 Operazioni preliminari

L'elenco delle aziende a controllo, l'applicabilità dei controlli da svolgere e le informazioni disponibili per l'individuazione delle aziende sono messi a disposizione del coordinamento provinciale tramite le funzionalità del SW CAI (modulo **CAI – Server**), fornito dal coordinamento dei controlli oggettivi di SIN.

A partire da questo elenco si predisporrà il calendario delle visite aziendali.

Preliminarmente all'avvio delle attività dovrà essere organizzato un incontro con i rappresentanti dei CAA nel corso del quale saranno illustrate le caratteristiche del controllo, le modalità di registrazione dei dati rilevati, la documentazione che le aziende dovranno presentare, le modalità di individuazione delle infrazioni ed i criteri per la loro valutazione ai fini del calcolo dell'esito.

4.2 Attività di formazione ed aggiornamento

Tutti i tecnici impegnati a vario titolo e con qualunque funzione nelle attività previste per l'esecuzione dei controlli in loco, saranno destinatari, all'avvio delle attività operative, di uno o più incontri di aggiornamento e/o formazione. Obiettivo dell'attività è quello di rendere omogenea l'applicazione delle procedure di controllo.

Nel corso degli incontri di formazione, saranno illustrate le problematiche tecniche ed operative, le eventuali prescrizioni e le corrette modalità di esecuzione del controllo.

Lo svolgimento di tutti gli incontri di formazione/aggiornamento sarà formalizzato mediante la compilazione di un apposito "verbale di registrazione degli interventi formativi".

4.3 Predisposizione dei PDA / Notebook necessari al controllo aziendale

Per le modalità di utilizzo degli applicativi software "CAI Server" e "CAI PDA" si rimanda agli specifici manuali disponibili nell'area download del portale SIAN.

4.4 Indicazioni generali relative al controllo

Il controllo in loco deve essere effettuato alla presenza del Beneficiario o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta (vedi allegato); nel caso in cui al controllo sia presente il tecnico del CAA mandatario, egli deve essere munito di apposito conferimento d'incarico.

Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

4.5 Preavviso

Ai sensi del Regolamento CE 1122/09, i controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo.

Tuttavia, lo stesso regolamento ammette un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità della verifica.

Tale preavviso non dovrà eccedere le 48 ore.

Pertanto, è opportuno avvalersi della collaborazione degli uffici provinciali/locali dei CAA sia per ottenere assistenza nel reperimento del produttore che nel raggiungimento della sede aziendale. **Questo, senza fornire elenchi delle aziende a controllo e, in ogni caso, senza che si concretizzi un preavviso superiore a 48 ore per la visita aziendale.** A tale scopo, nell'elenco provinciale delle aziende selezionate per il controllo, per ciascuna azienda, viene riportato il riferimento del CAA cui essa ha conferito mandato.

Al momento della visita, nel caso di irreperibilità dell'azienda o del Produttore / Beneficiario dovuta ad errore del tecnico che si è recato ad un indirizzo errato della sede aziendale, o in un momento non corrispondente ai termini della convocazione, il controllore deve obbligatoriamente comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo per mezzo di un telegramma di preavviso (vedi allegato), indirizzato alla sede legale del titolare della domanda.

Il telegramma conterrà i riferimenti dell'art. 26 del Regolamento CE 1122/09 che stabilisce: qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci, la domanda di aiuto in questione viene respinta.

Il telegramma di preavviso dovrà essere firmato con il nominativo del tecnico controllore e dovrà contenere un numero telefonico al quale il Beneficiario potrà rivolgersi per comunicazioni relative alla visita di controllo.

Nella programmazione delle visite di controllo, il tecnico dovrà selezionare le aziende da incontrare tenendo presenti anche i tempi di trasferimento da un sito aziendale al successivo.

Per i telegrammi inoltrati il venerdì ed il sabato, sarà necessario richiedere gli incontri per il quarto giorno successivo anziché per il terzo, attesa la coincidenza con la giornata non lavorativa di domenica (vedere schema):

Giorno invio telegramma	Giorno di incontro in azienda
Lunedì	Giovedì
Martedì	Venerdì
Mercoledì	Sabato
Giovedì	Lunedì
Venerdì	Martedì
Sabato	Mercoledì

Il tecnico deve poi archiviare nel fascicolo di controllo la copia del telegramma inviato al produttore, comprensiva della ricevuta di spedizione.

5. ESECUZIONE DEL CONTROLLO IN LOCO

5.1 Introduzione al controllo

La predisposizione di una piattaforma software sviluppata per l'esecuzione in modo integrato dei controlli CGO / PSR / ZOO, ha portato ad una riorganizzazione del flusso delle attività, suddiviso secondo le seguenti fasi di lavoro:

- Avvio del Controllo;
- Raccolta documentazione;
- Verifica oggettiva;
- Controllo (compilazione check list);
- Valutazione e chiusura.

Ciascuna fase è totalmente supportata e guidata dall'applicazione software **CAI - PDA**.

Il controllo viene quindi eseguito raccogliendo preliminarmente tutte le informazioni necessarie (siano esse documentali e/o quali-quantitative) e utilizzando poi tali dati per verificare il rispetto degli obblighi ed impegni specifici che gravano sull'azienda oggetto di verifica.




Fig.1 – Schema delle attività di controllo supportate dall'applicazione **CAI - PDA**

Le principali attività gestite in ciascuna fase sono descritte di seguito.

5.1.1 Avvio del Controllo

Tale fase comprende le attività propedeutiche all'esecuzione dello stesso, quali:

- Acquisizione degli estremi del rappresentante legale;
- Verifica della struttura aziendale (controllo delle UTE);
- Verifica delle Caratteristiche Aziendali;
- Verifica circa la congruità delle informazioni acquisite.

5.1.2 Raccolta Documentale

Tale fase prevede l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria alla valutazione dell'azienda, sia essa di tipo cartaceo (scansioni) che alfanumerico (data entry).

La documentazione richiesta è funzione degli Atti / Misure per le quali l'azienda è a controllo. La corretta esecuzione delle attività previste nell'ambito di tale fase risulta essenziale per un corretto controllo aziendale, in quanto la mancata acquisizione di un documento richiesto in funzione delle condizioni applicabili all'azienda, può determinare una errata definizione dell'esito del controllo.

5.1.3 Verifica Oggettiva

Tale fase prevede il rilievo oggettivo della situazione aziendale, attraverso valutazioni quantitative e qualitative relative a:

- deposito di carburante;
- deposito di oli e/o batterie esauste;
- deposito di fitofarmaci;
- deposito di prodotti veterinari;
- stoccaggi di letame;
- stoccaggi di liquame;
- consistenza zootecnica.

5.1.4 Controllo (Compilazione Check-list)

Tale fase prevede la verifica/compilazione delle check list necessarie alla determinazione delle infrazioni ed alla valutazione dell'esito. La compilazione delle check-list sarà quasi sempre effettuata dall'applicazione sulla base delle informazioni precedentemente acquisite, limitando l'intervento del tecnico alle situazioni non altrimenti gestibili. Scopo di tale fase è quello di evidenziare le conseguenze dell'operato dell'azienda e/o delle situazioni riscontrate.

5.1.5 Valutazione e chiusura

Tale fase prevede la formalizzazione delle infrazioni riscontrate, così come delle azioni correttive / impegni di ripristino richieste a seguito del controllo. E' possibile anche acquisire eventuali dichiarazioni sia dell'azienda che del tecnico, utili a comprendere meglio le situazioni evidenziate. Attraverso questo menù il tecnico potrà provvedere alla predisposizione della **relazione di controllo**, alla sua stampa, firma e successiva scansione. La fase finale è relativa alla chiusura del controllo e alla predisposizione dell'invio dei dati.

5.2 Controlli di Condizionalità

5.2.1 Verifica del rispetto degli impegni aziendali rispetto agli Atti applicabili (verifica documentale e oggettiva) – acquisizione dati su CAI.

Il tecnico incaricato per ciascuna azienda a controllo, verificherà il rispetto degli impegni previsti per ogni CGO e standard cui essa è soggetta, riscontrando gli elementi di controllo previsti nei campi del sw CAI - PDA e verificando ed acquisendo la documentazione richiesta.

Nel seguito, per ogni elemento di controllo, sarà riportato in corsivo il riferimento al corrispondente campo predisposto all'interno del sw CAI - PDA: codice del quadro; codice della domanda; descrizione (esempio: *quadro: A1_2 - DOMANDA: A0107a - l'azienda ha realizzato impianti di trasformazione?*).

5.2.2 Controllo Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto sono:

- **Per tutte le aziende:** la presenza di interventi strutturali realizzati a partire dall' 1 gennaio 2005 o in corso di realizzazione all'interno delle particelle aziendali facenti parte delle **ZPS**. Per gli interventi strutturali sarà verificata la regolarità della documentazione di autorizzazione e valutazione d'incidenza ambientale degli interventi, oltre alla congruenza tra documentazione e realtà rilevata in campo.

Per effettuare il controllo per l'Atto A1, il tecnico avrà a disposizione, tramite apposite forniture o funzionalità software:

- il risultato del lavoro relativo alla rilevazione preliminare dei dati aziendali (*quadro: A1_1 - domanda: A0101 l'azienda ricade in una Zona a Protezione Speciale? - Rete Natura 2000*)
- l'elenco delle particelle dell'azienda;
- i risultati dei controlli degli elementi territoriali.

Modalità di esecuzione del controllo

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

1. in caso di assenza dei risultati del controllo territoriale, il tecnico procederà alla:

- 1.1. fotointerpretazione delle particelle oggetto della verifica per l'identificazione della presenza degli interventi strutturali e sopralluogo sulle particelle interessate dagli interventi stessi;
- 1.2. rilevazione di eventuali interventi strutturali (*quadro: A1_1 - domanda: A0106 - si è in presenza di interventi strutturali in corso di realizzazione o realizzati a partire dal 1/01/2005 in area protetta, che richiedono autorizzazione o valutazione di incidenza?*)

Il rilievo sarà accompagnato da foto di campo, in numero sufficiente a documentare correttamente la rilevazione. I riferimenti delle foto di campo saranno riportati nelle apposite caselle delle check list dei controlli territoriali. Particolare attenzione sarà posta nella rilevazione di interventi strutturali realizzati nelle prossimità di corsi d'acqua, aree umide, pascoli e boschi;

2. caso di riscontro di uno o più interventi strutturali

Il tecnico individuerà il tipo di intervento rilevato tra quelli presenti nell'elenco proposto dal sw oppure lo descriverà nel campo "altri interventi" (*quadro: A1_2 - domanda: A0108*). Le opzioni previste sono:

- | | |
|----------------------------------|---|
| ▪ quadro: A1_2 - domanda: A0107a | l'azienda ha realizzato impianti di trasformazione? |
| ▪ quadro: A1_2 - domanda: A0107b | l'azienda ha edificato fabbricati zootecnici? |
| ▪ quadro: A1_2 - domanda: A0107c | l'azienda ha edificato altri fabbricati? |
| ▪ quadro: A1_2 - domanda: A0107d | l'azienda ha realizzato recinzioni? |

- quadro: A1_2 - domanda: A0107e l'azienda ha realizzato strade?
- quadro: A1_2 - domanda: A0107f l'azienda ha effettuato tagli boschivi?
- quadro: A1_2 - domanda: A0108 l'azienda ha effettuato altri interventi?
- quadro: A1_3 - domanda: A01309 l'azienda dispone delle autorizzazioni (previste dalla normativa vigente) per l'edificazione di impianti di trasformazione?

Successivamente verificherà la presenza e la completezza della documentazione comprovante l'autorizzazione e la valutazione d'incidenza da parte dell'autorità competente. I dati rilevati saranno riportati negli appositi campi. Il tecnico verificherà inoltre la conformità e la congruenza della documentazione presentata alla realtà oggettiva. All'interno del sw saranno registrate le seguenti informazioni:

impianti di trasformazione

- quadro: A1_3 - domanda: A01310 l'autorizzazione per l'edificazione di impianti di trasformazione e' valida?
- quadro: A1_3 - domanda: A01311 data di rilascio dell' autorizzazione
- quadro: A1_3 - domanda: A01312 l'azienda dispone delle valutazioni di incidenza associate a tale autorizzazione?
- quadro: A1_3 - domanda: A01314 la valutazione di incidenza e' formalmente corretta?
- quadro: A1_3 - domanda: A01313 la valutazione di incidenza e' conforme alla realta' oggettiva?
- quadro: A1_3 - domanda: A01315 descrizione delle eventuali anomalie riscontrate

fabbricati zootecnici

- quadro: A1_4 - domanda: A01409 l'azienda dispone delle autorizzazioni (previste dalla normativa vigente) per l'edificazione di fabbricati zootecnici?
- quadro: A1_4 - domanda: A01410 l'autorizzazione per l'edificazione di fabbricati zootecnici e' valida?
- quadro: A1_4 - domanda: A01411 data di rilascio dell' autorizzazione
- quadro: A1_4 - domanda: A01412 l'azienda dispone delle valutazioni di incidenza associate a tale autorizzazione?
- quadro: A1_4 - domanda: A01414 la valutazione di incidenza e' formalmente corretta?
- quadro: A1_4 - domanda: A01413 la valutazione di incidenza e' conforme alla realta' oggettiva?
- quadro: A1_4 - domanda: A01415 descrizione delle eventuali anomalie riscontrate

altri tipi di fabbricati

- quadro: A1_5 - domanda: A01509 l'azienda dispone delle autorizzazioni (previste dalla normativa vigente) per l'edificazione di altri tipi di fabbricati?
- quadro: A1_5 - domanda: A01510 l'autorizzazione per l'edificazione di altri tipi di fabbricati e' valida?
- quadro: A1_5 - domanda: A01511 data di rilascio dell' autorizzazione
- quadro: A1_5 - domanda: A01512 l'azienda dispone delle valutazioni di incidenza associate a tale autorizzazione?
- quadro: A1_5 - domanda: A01514 la valutazione di incidenza e' formalmente corretta?
- quadro: A1_5 - domanda: A01513 la valutazione di incidenza e' conforme alla realta' oggettiva?
- quadro: A1_5 - domanda: A01515 descrizione delle eventuali anomalie riscontrate

edificazione di recinzioni

- quadro: A1_6 - domanda: A01609 l'azienda dispone delle autorizzazioni (previste dalla normativa vigente) per l'edificazione di recinzioni?
- quadro: A1_6 - domanda: A01610 l'autorizzazione per l'edificazione di recinzioni e' valida?
- quadro: A1_6 - domanda: A01611 data di rilascio dell' autorizzazione
- quadro: A1_6 - domanda: A01612 l'azienda dispone delle valutazioni di incidenza associate a tale autorizzazione?
- quadro: A1_6 - domanda: A01614 la valutazione di incidenza e' formalmente corretta?
- quadro: A1_6 - domanda: A01613 la valutazione di incidenza e' conforme alla realta' oggettiva?
- quadro: A1_6 - domanda: A01615 descrizione delle eventuali anomalie riscontrate

edificazione di strade

- quadro: A1_7 - domanda: A01709 l'azienda dispone delle autorizzazioni (previste dalla normativa vigente) per l'edificazione di strade?
- quadro: A1_7 - domanda: A01710 l'autorizzazione per l'edificazione di strade e' valida?
- quadro: A1_7 - domanda: A01711 data di rilascio dell' autorizzazione
- quadro: A1_7 - domanda: A01712 l'azienda dispone delle valutazioni di incidenza associate a tale autorizzazione?
- quadro: A1_7 - domanda: A01714 la valutazione di incidenza e' formalmente corretta?
- quadro: A1_7 - domanda: A01713 la valutazione di incidenza e' conforme alla realta' oggettiva?
- quadro: A1_7 - domanda: A01715 descrizione delle eventuali anomalie riscontrate

taglio di boschi

- quadro: A1_8 - domanda: A01809 l'azienda dispone delle autorizzazioni (previste dalla normativa vigente) per il taglio di boschi?
- quadro: A1_8 - domanda: A01810 l'autorizzazione per il taglio di boschi e' valida?
- quadro: A1_8 - domanda: A01811 data di rilascio dell' autorizzazione
- quadro: A1_8 - domanda: A01812 l'azienda dispone delle valutazioni di incidenza associate a tale autorizzazione?
- quadro: A1_8 - domanda: A01814 la valutazione di incidenza e' formalmente corretta?
- quadro: A1_8 - domanda: A01813 la valutazione di incidenza e' conforme alla realta' oggettiva?
- quadro: A1_8 - domanda: A01815 descrizione delle eventuali anomalie riscontrate

altre tipologie di interventi strutturali

- quadro: A1_9 - domanda: A01909 l'azienda dispone delle autorizzazioni (previste dalla normativa vigente) per altre tipologie di interventi strutturali?
- quadro: A1_9 - domanda: A01910 l'autorizzazione per altre tipologie di interventi strutturali e' valida?
- quadro: A1_9 - domanda: A01911 data di rilascio dell' autorizzazione
- quadro: A1_9 - domanda: A01912 l'azienda dispone delle valutazioni di incidenza associate a tale autorizzazione?
- quadro: A1_9 - domanda: A01914 la valutazione di incidenza e' formalmente corretta?
- quadro: A1_9 - domanda: A01913 la valutazione di incidenza e' conforme alla realta' oggettiva?
- quadro: A1_9 - domanda: A01915 descrizione delle eventuali anomalie riscontrate

N.B.: per conformità o congruenza si intende l'omogeneità, qualitativa e quantitativa, esistente tra ciò che è descritto nella documentazione in possesso dell'azienda e quanto rilevato durante la visita in campo. In altri termini, il tecnico dovrà verificare se l'intervento per cui è stata rilasciata l'autorizzazione è lo stesso rilevato ed è di dimensioni (cubatura, lunghezza, altezza, ecc.) uguali.

5.2.3 Controllo Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto sono:

- **Per tutte le aziende:** i siti e le modalità di stoccaggio dei prodotti utilizzati dalle aziende che contengono le sostanze pericolose elencate negli allegati alla Direttiva 80/68/CEE. Lo scopo del controllo è la verifica dell'assenza del rischio di dispersione accidentale delle sostanze pericolose stesse. Tale controllo è stato eseguito nel corso della rilevazione iniziale (verifica oggettiva).
- **Per le aziende che hanno le caratteristiche tali da rendere necessaria un'autorizzazione allo scarico diretto:** si verifica la regolarità della documentazione dell'autorizzazione e la conformità tra la situazione aziendale e quanto previsto dall'autorizzazione stessa.

Per effettuare il controllo per l'Atto A2, il tecnico avrà a disposizione il risultato del lavoro relativo alla rilevazione dei dati aziendali (verifica oggettiva) in particolare:

quadro: vca_6 - domanda: vca6e	L'Azienda utilizza sostanze pericolose (combustibili, lubrificanti o batterie, fitofarmaci, ecc.) ?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	L'Azienda deve avere un'autorizzazione allo scarico diretto, rilasciata dalle Autorità competenti ?

quadro: vca_4 - domanda: vca4a	L'azienda svolge attività agroindustriale (di qualunque natura e dimensione)?
quadro: vca_4 - domanda: vca4b	specificare principale
quadro: vca_4 - domanda: vca4c	L'attività agroindustriale è prevalente sull'attività agricola ?
quadro: vca_4 - domanda: vca4d	La materia prima utilizzata proviene per più di un terzo dall'esterno dell'azienda?
quadro: vca_4 - domanda: vca4e	L'attività agroindustriale produce acque reflue assimilabili a quelle prodotte in ambito domestico?

quadro: vca_7 - domanda: vca7	L'azienda dispone delle seguenti strutture:
quadro: vca_7 - domanda: vca7a	deposito carburante
quadro: vca_7 - domanda: vca7b	indicare l'ubicazione del deposito carburante se diversa dalla sede aziendale
quadro: vca_7 - domanda: vca7c	deposito oli o batterie usate

Modalità di esecuzione del controllo

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

TUTTE LE AZIENDE

1. **visita del/dei centro/i aziendale/i**, relativa al/ai sito/i identificati durante la fase di acquisizione delle informazioni preliminari (verifica oggettiva) ed ispezione presso i luoghi dove avviene lo stoccaggio dei prodotti contenenti le sostanze pericolose.

N.B.

1. Nel caso dei contenitori di carburanti, perché siano considerati a perfetta tenuta è necessario che il contenitore/distributore sia provvisto di:

- a. bacino di contenimento;
- b. tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile.

2. Saranno considerati non conformi i contenitori posti su mezzi mobili, se non provvisti di omologazione.
3. Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni dell'impegno A 2.1 che interessino direttamente o indirettamente corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.).

In particolare saranno rilevati ed acquisite all'interno del software le informazioni riguardanti i depositi di sostanze pericolose:

Depositi di combustibili; olii esausti e lubrificanti:	
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Tipo Produzioni
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Il sito di stoccaggio in oggetto e' spazialmente separato dai siti di stoccaggio, utilizzazione, o smaltimento delle derrate e dei mangimi?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Lo stoccaggio e' ospitato in un locale o contenitore chiuso e posto su pavimento impermeabilizzato?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Si riscontra la presenza di perdite dai contenitori / distributori di carburante e/o oli minerali ?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Descrizione Anomalia
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	si riscontra la mancanza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, per lo stoccaggio di combustibili, olii esausti, lubrificanti?
Depositi di batterie:	
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Tipo Produzioni
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Il sito di stoccaggio in oggetto e' spazialmente separato dai siti di stoccaggio, utilizzazione, o smaltimento delle derrate e dei mangimi?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Lo stoccaggio e' ospitato in un locale o contenitore chiuso e posto su pavimento impermeabilizzato?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Si riscontra la presenza di perdite dai contenitori / distributori delle batterie e/o oli esausti ?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Descrizione Anomalia

Deposito prodotti fitosanitari:

quadro: vca_6 - domanda: vca6e *si riscontra la mancanza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, per lo stoccaggio dei fitofarmaci?*

quadro: vca_6 - domanda: vca6e *si riscontra la presenza di perdite dai contenitori / distributori / stoccaggi di fitofarmaci?*

AZIENDE CON SCARICHI DIRETTI

2. nel caso in cui l'azienda svolga attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o trasformi materia prima proveniente prevalentemente dall'esterno, il tecnico verificherà la presenza e la regolarità della documentazione relativa all'autorizzazione rilasciata dagli enti competenti. Nel caso riscontri delle anomalie, le descriverà nella check-list nell'apposito box.

N.B.: la presenza ed i risultati delle verifiche effettuate dagli enti competenti, sono oggetto di **verifica centralizzata** e quindi devono essere compilate dal tecnico solo nel caso in cui l'azienda ne disponga di una copia.

Gli elementi di verifica da registrare sono:

quadro: vca_6 - domanda: vca6e	L'azienda dispone dell'autorizzazione allo scarico ?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	L'autorizzazione allo scarico e' valida?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Inserire la data di rilascio della autorizzazione
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Descrivere le anomalie riscontrate

<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L'azienda ha subito verifiche, con esito negativo, da parte degli enti competenti?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Data di svolgimento della verifica</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Presenza di diffida, comminata dall'autorità competente</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Presenza di diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione, comminata dall'autorità competente</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Revoca dell'autorizzazione, comminata dall'autorità competente</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Esporre la natura delle rilevazioni negative sollevate dalla Autorità competente</i>

5.2.4 Controllo Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto sono:

- **Per le aziende produttrici di fanghi:** presenza del registro di carico e scarico relativo alla movimentazione dei fanghi;
- **Per le aziende utilizzatrici di fanghi:** iscrizione all'albo delle imprese che effettuano gestione dei rifiuti;
- **Per le aziende che hanno messo a disposizione i propri terreni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione:**
 - copia della documentazione relativa all'identificazione dei fanghi utilizzati ed all'utilizzazione;
 - rispetto dei vincoli di natura agronomica per l'utilizzazione dei fanghi.

Per effettuare il controllo per l'Atto A3, il tecnico avrà a disposizione il risultato del lavoro relativo alla rilevazione dei dati aziendali (verifica oggettiva), registrato tramite il SW CAI:

quadro: vca_6 - domanda: vca6e

Nel corrente anno, sui terreni condotti dall'azienda, e' stato fatto uso di:

quadro: vca_6 - domanda: vca6e

fanghi di depurazione

Modalità di esecuzione del controllo

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

1. verifica della documentazione in possesso dell'azienda. A questo proposito si distinguono i seguenti casi:
 - Per le aziende **produttrici di fanghi** si verificherà la presenza e validità di:
 - registro di carico e scarico relativo alla movimentazione dei fanghi;
 - autorizzazione allo spandimento.
 - Per le aziende **utilizzatrici di fanghi** si verificherà la presenza e validità di:
 - iscrizione all'albo delle imprese che effettuano gestione dei rifiuti;
 - Per le aziende **che hanno messo a disposizione i propri terreni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione** si verificherà la presenza (anche in copia) e validità di:
 - formulario di identificazione, che certifica la provenienza dei fanghi;
 - scheda di accompagnamento;
 - registro di utilizzazione dei terreni;
 - notifica agli Enti competenti dell'inizio della/e operazione/i di utilizzazione dei fanghi, con almeno 10 giorni di anticipo. Il tecnico verificherà se la notifica contenga anche gli elementi identificativi dei terreni oggetto di spandimento.
2. Per le aziende **che hanno messo a disposizione i propri terreni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione**, il tecnico, confrontando i dati del registro di utilizzazione dei terreni o delle notifiche di spandimento con le informazioni dichiarative contenute nell'elenco delle particelle aziendali, accerterà anche con l'ausilio della fotointerpretazione:
 - la presenza di terreni corrispondenti alle condizioni di rischio per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione;
 - che lo spandimento dei liquami sia stato effettuato nel rispetto delle modalità previste nel D. Lgs. 99/92. In particolare, sarà verificato (dove possibile) se:
 - i. i fanghi siano stati utilizzati su terreni soggetti ad esondazioni e/o inondazioni¹ o acquitrinosi;
 - ii. i fanghi siano stati utilizzati su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
 - iii. i fanghi siano stati utilizzati su terreni con pH molto acido (inferiore a 5,9);
 - iv. i fanghi siano stati utilizzati su terreni destinati a pascolo o a foraggiare nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
 - v. i fanghi siano stati utilizzati su terreni destinati all'orticoltura od alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;

¹ Ad es.: aree golenali dei fiumi, prospicienti corpi d'acqua con oscillazioni di livello, ecc.

vi. i fanghi siano stati utilizzati su terreni con colture in atto (tranne le colture arboree).

Gli elementi di verifica che saranno registrati all'interno dell'applicazione software sono:

<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L' agricoltore ha messo a disposizione a terzi i propri terreni per lo spandimento di fanghi</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L' agricoltore utilizza i fanghi di terzi sui propri terreni?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L' azienda e' iscritta allo albo delle imprese che effettuano gestione dei rifiuti?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L' agricoltore produce e utilizza fanghi propri sui propri terreni</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L' azienda dispone del registro di carico e scarico?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L' azienda dispone del formulario di identificazione?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L' azienda dispone delle schede di accompagnamento?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L' azienda dispone del registro di utilizzazione dei terreni?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L'azienda dispone delle notifiche di spandimento?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Le notifiche di spandimento contengono gli elementi identificativi dei terreni oggetto di spandimento?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L' azienda dispone dell'autorizzazione allo spandimento?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>i fanghi sono stati utilizzati su terreni acquitrinosi o soggetti a esondazioni o allagamento?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>i fanghi sono stati utilizzati su terreni in forte pendio (superiore al 15%)?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>i fanghi sono stato utilizzati su terreni con pH inferiore a 5?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>i fanghi sono stati utilizzati su terreni destinati al pascolo o a produzioni di foraggiere nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio o al pascolamento?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>i fanghi sono stati utilizzati su terreni destinati all' orticoltura o alla frutticoltura nei 10 mesi precedenti il raccolto?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>i fanghi sono stati utilizzati su terreni con colture in atto (tranne le colture arboree)?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L'azienda agricola provvede in proprio al trasporto dei fanghi dallo impianto di produzione degli stessi ai propri terreni?</i>

5.2.5 Controllo Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto fanno riferimento agli obblighi aziendali e sono divisi in quattro categorie:

- elementi di carattere formale e documentale;
- elementi legati alla presenza, tipologia, funzionalità e corretta capacità degli stoccaggi degli effluenti zootecnici;
- elementi necessari a definire il rispetto dei massimali previsti dalla normativa;
- elementi legati all'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento.

Per effettuare il controllo per l'Atto A4, il tecnico avrà a disposizione, tramite apposite forniture o funzionalità software:

- il risultato del lavoro relativo alla rilevazione dei dati aziendali (verifica oggettiva);

<i>quadro: vca_2 - domanda: vca2a</i>	<i>L'azienda detiene, o ha detenuto nell'anno in corso, animali:</i>
<i>quadro: vca_2 - domanda: vca2b</i>	<i>bovini</i>
<i>quadro: vca_2 - domanda: vca2c</i>	<i>suini (piu' di un capo)</i>
<i>quadro: vca_2 - domanda: vca2d</i>	<i>ovini</i>
<i>quadro: vca_2 - domanda: vca2e</i>	<i>caprini</i>
<i>quadro: vca_2 - domanda: vca2f</i>	<i>avicoli</i>
<i>quadro: vca_2 - domanda: vca2g</i>	<i>cunicoli</i>
<i>quadro: vca_2 - domanda: vca2h</i>	<i>equini</i>

<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Presenza vasca per lo stoccaggio dei liquami</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Presenza platea per lo stoccaggio del letame</i>

- l'elenco delle particelle dell'azienda;
- i risultati dei controlli degli elementi territoriali.

Modalità di esecuzione del controllo

La base del controllo di questo Atto è la documentazione relativa alla Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa, ed il Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti (PUA), in forma semplificata o completa, nei casi in cui sia presente. Nei casi in cui sia presente tale documentazione, il tecnico la considererà come elemento guida per lo svolgimento dell'intero controllo.

Il controllo dell' Atto A4 si articola nelle seguenti fasi:

1. Inserimento della quantità e delle specie di animali possedute dall'azienda;
2. Verifica della quantità di azoto a carico del terreno aziendale, con l'inserimento di eventuali acquisti/vendite di azoto;
3. Validità della documentazione prevista in base alla classe dimensionale dell'azienda;
4. Definizione delle stabulazioni aziendali;
5. Valutazione del dimensionamento dei siti di stoccaggio,
6. Rispetto degli obblighi agronomici riguardanti l'uso del liquame/letame sul suolo aziendale.

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

Attività preliminari

1. in caso non sia disponibile in azienda la Comunicazione o il PUA o altra documentazione analoga da cui trarre le informazioni, si procederà alla verifica della presenza e consistenza zootecnica aziendale media per l'attribuzione della **classe** ed il calcolo delle quantità totali annuali di azoto al campo prodotto. Con l'ausilio delle informazioni fornite direttamente dal software, dal registro di stalla, di ogni altra documentazione disponibile e dell'osservazione diretta, si procederà alla:
 - a. individuazione all'interno della tabella della specie, tipologia di allevamento, categoria e tipologia di struttura di allevamento corrispondente a quella oggetto di verifica;
 - b. consistenza media annua di ogni tipo di allevamento presente in azienda:
 - i. nel caso di allevamenti dei quali siano presenti dati di consistenza registrati in BDN (ad es. bovini), si procederà al calcolo della media, acquisendo il dato direttamente dalla BDN oppure prendendo in esame 3 date dell'anno che siano rappresentative del periodo oggetto di controllo (inizio anno, primavera, ultimo aggiornamento disponibile);
 - ii. nel caso di allevamenti per i quali non siano disponibili dati registrati in banca dati nazionale o regionale, si procederà all'esame della documentazione eventualmente disponibile oppure si stimerà la consistenza media in base alla consistenza attuale ed all'esame delle strutture di allevamento disponibili in azienda;
 - c. calcolo del quantitativo di azoto al campo prodotto ed attribuzione della classe.
2. nel caso in cui il PUA o la documentazione sia presente ma siano rilevate differenze della consistenza aziendale zootecnica (in aumento) o della disponibilità dei terreni (in diminuzione) superiori al 20% rispetto ai dati presenti sul PUA o sulla Comunicazione, il tecnico procederà comunque al controllo seguendo la procedura di cui al precedente punto 1.

Tutta la documentazione prodotta o acquisita per l'esecuzione di queste valutazioni sarà acquisita con lo scanner ed andrà a far parte del fascicolo di controllo.

Controllo degli obblighi amministrativi.

1. in funzione della classe attribuita, così come disposto dalla circolare AGEA:
*Obblighi amministrativi per le aziende zootecniche
 Zone Vulnerabili ai Nitrati*

Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi amministrativi (riferimenti del D. Lgs. 152/2006)
Classe 1 Minore o uguale a 1.000	<i>esonero dalla comunicazione</i> (art. 29 comma 7)
Classe 2 Da 1.001 a 3.000	<i>comunicazione semplificata</i> (All. V parte C)
Classe 3 Da 3.001 a 6.000	<i>Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato</i> (All. V parte B)
Classe 4 Oltre 6.000	<i>Comunicazione completa con PUA completo</i> (All. V parte A)
Classe 5 All. ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005 Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	<i>Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo</i> (art. 19 c.1 e All. V parte A)

2. il controllo del rispetto degli obblighi amministrativi riguarderà:
 - a. Classi 2, 3, 4 e 5: presenza della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, semplificata o completa;
 - b. Classi 3, 4 e 5: Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) degli effluenti, secondo quanto previsto dall'Allegato V al DM del 7 aprile 2006, in forma semplificata o completa.

Controllo degli **obblighi relativi agli stoccaggi**.

1. in caso non sia disponibile in azienda il Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti o altra documentazione analoga da cui trarre le informazioni, in funzione del calcolo degli effluenti prodotti dagli allevamenti aziendali (vedi Allegato 4), il SW procederà al calcolo della capacità obbligatoria di stoccaggio, secondo la tabella seguente:

Tipo di effluente	Assimilabile a	Autonomia di stoccaggio (giorni)	
		Centro Nord	Meridione
BOVINI			
<ul style="list-style-type: none"> - Letami - Frazioni palabili risultanti da trattamenti - Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio 	letame	90	
<ul style="list-style-type: none"> - Liquami bovini da latte 	liquame	120 con presenza di prati e cereali a-vernini 180 in assenza	90 con presenza di prati e cereali a-vernini 150 in assenza
<ul style="list-style-type: none"> - Liquami bovini da carne - Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati 	liquame	180	150

Tipo di effluente	Assimilabile a	Autonomia di stoccaggio (giorni)	
		Centro Nord	Meridione
SUINI			
<ul style="list-style-type: none"> - Liquami - Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati 	liquame	180	150
<ul style="list-style-type: none"> - Letami - Frazioni palabili risultanti da trattamenti - Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio 	letame	90	

Tipo di effluente	Assimilabile a	Autonomia di stoccaggio (giorni)	
		Centro Nord	Meridione
AVICOLI			
- Lettieria di avicoli a terra (tacchini, broilers, faraone, ovaiole/pollastre/riproduttori)	letame	90	
- Pollina di ovaiole in gabbia disidratata su nastro ventilato			
- Pollina di ovaiole in gabbia su fossa profonda			
- Pollina di ovaiole in gabbia disidratata in tunnel esterni/interni	letame	120	120
- Pollina non disidratata di ovaiole in gabbia	liquame	180	150

Per gli allevamenti non compresi in queste tabelle i tempi di stoccaggio da garantire si riferiscono alla produzione di effluenti di 90 giorni.

2. una volta calcolata la necessaria capacità di stoccaggio che l'azienda deve assicurare (per tipo e capacità), si procederà alla verifica della presenza degli impianti di stoccaggio per stabilire la congruità della dotazione aziendale rispetto agli obblighi.

Il tecnico procederà a:

- stabilire la presenza degli impianti necessari;
- calcolarne la capacità con l'eventuale utilizzazione della documentazione tecnica di costruzione degli impianti presenti;
- verificare la congruenza delle capacità rilevate con gli obblighi minimi di stoccaggio, per ogni tipologia di effluente.

3. sugli impianti presenti, il tecnico procederà alla verifica dello stato di funzionalità, rilevando eventuali carenze dello stato di manutenzione, delle condizioni di impermeabilità e la presenza di eventuali perdite, dovute allo stato dell'impianto o ad altre cause (ad esempio la scarsa capacità). Il tecnico porrà particolare attenzione all'eventuale perdita di percolato dagli impianti, alla presenza di pozzetti o vasche per il loro accumulo, alle condizioni che ne pregiudichino l'affidabilità in termini di contenimento degli inquinanti e descriverà le eventuali anomalie riscontrate.

Come di consueto, il tecnico raccoglierà un'adeguata documentazione fotografica del suo controllo aziendale, con particolare attenzione agli elementi d'infrazione individuati.

Tutta la documentazione prodotta o acquisita per l'esecuzione di queste valutazioni sarà acquisita ed andrà a far parte del fascicolo di controllo.

Controllo degli **obblighi relativi al rispetto dei massimali** previsti dalla normativa.

1. in caso non sia disponibile in azienda il Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti o altra documentazione analoga da cui trarre le informazioni, si procederà alla verifica del rispetto dell'apporto massimo di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni aziendali posti all'interno delle ZVN.

Qui di seguito si riporta quanto previsto dal Decreto interministeriale del 7 aprile 2006 sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

Art. 26 Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione – comma 5

... La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I o in alternativa di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 e dalle acque reflue di cui al presente decreto. ... Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.

La verifica del rispetto dei massimali (allegato V al Decreto 7 aprile 2006), avverrà mediante le funzioni del software CAI che prevedono:

- step 1. calcolo dell'ammontare complessivo di azoto di origine zootecnica prodotto annualmente dall'azienda;
- step 2. calcolo delle superfici aziendali utili al fine dell'utilizzazione degli effluenti;
- step 3. calcolo del quantitativo massimo di azoto che i terreni aziendali possano ricevere;
- step 4. verifica del rispetto dei massimali.

Con gli elementi elaborati negli step da 1 a 3, il SW verificherà che il risultato della sottrazione (Nanno – Nmax) non abbia un risultato positivo.

Tutta la documentazione prodotta o acquisita per l'esecuzione di queste valutazioni sarà acquisita ed andrà a far parte del fascicolo di controllo.

Controllo degli **obblighi agronomici**.

1. per i soli terreni aziendali compresi nelle ZVN, il controllo del rispetto dei divieti e delle limitazioni d'uso degli effluenti agricoli è effettuato in campo durante i controlli delle superfici.

In caso di assenza dei risultati del controllo territoriale, il tecnico, analizzando la dichiarazione di coltivazione e gli esiti dei controlli di ammissibilità, anche con l'ausilio del materiale fotocartografico disponibile o di quanto rilevato nel corso della fotointerpretazione, procederà all'identificazione della presenza in azienda delle condizioni di rischio.

In particolare andrà a definire se, nei terreni aziendali compresi nelle ZVN, siano presenti:

- corsi d'acqua, acque marine o lacustri;
- terreni in pendenza, con pendenze superiori al 10%;
- aree a destinazione non agricola;
- aree in prossimità di centri abitati;
- boschi;
- terreni soggetti a congelamento, in frana, saturi d'acqua;
- colture ortive, foraggere, colture per le quali i liquami possano entrare in diretto contatto con i liquami.

Nel caso in cui siano presenti una o più delle casistiche illustrate, il tecnico dovrà verificare il rispetto dei limiti all'utilizzo degli effluenti zootecnici (liquami e letami), secondo il seguente prospetto:

Condizione di rischio	Vincoli	Controllo
-----------------------	---------	-----------

Corsi d'acqua, acque marine o lacustri	<p>Fasce di rispetto².</p> <p>1. Divieto di utilizzazione del letame entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 m dalle sponde di fossi e canali; - 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua significativi; - 25 m dall'arenile di acque lacuali, marine e dai corpi idrici delle zone umide protette. <p>2. Divieto di utilizzazione del liquame entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 m dalle sponde di tutti corsi d'acqua; - 30 m dall'arenile di acque lacuali, marine e dai corpi idrici delle zone umide protette. <p>3. Realizzazione di una copertura vegetale permanente nelle fasce di rispetto (anche spontanea).</p>	<p>Il tecnico procederà al controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della presenza della copertura vegetale (anche spontanea) nelle fasce di rispetto; - del rispetto dei divieti d'uso, tramite osservazione diretta e consultazione della documentazione presente in azienda (registro delle utilizzazioni o altri documenti).
Terreni in pendenza, con pendenze superiori al 10%	Divieto di utilizzazione dei liquami	<p>Il tecnico procederà al controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del rispetto dei divieti d'uso, tramite osservazione diretta e consultazione della documentazione presente in azienda (piano di coltivazione, registro delle utilizzazioni, altro).
Aree in prossimità di centri abitati		
Aree a destinazione non agricola		
Boschi		
Terreni soggetti a congelamento, in frana, saturi d'acqua		
Colture ortive, foraggere, colture per le quali i liquami possano entrare in diretto contatto con i liquami	<p>Rispetto delle condizioni di distribuzione e dei tempi di utilizzazione dei liquami.</p> <p>1. divieto di utilizzazione in orticoltura e frutticoltura sulla parte aerea della vegetazione;</p> <p>2. su colture foraggere nelle tre settimane precedenti allo sfalcio o al pascolamento.</p>	

Oltre a queste verifiche, il tecnico, verificherà, se applicabile, il rispetto del divieto di utilizzazione degli effluenti agricoli nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 28 febbraio.

La procedura software utilizzata prevede l'acquisizione delle informazioni relative ai campi:

quadro: vca_6 - domanda: vca6e	L'azienda dispone di prati o ha praticato colture autunno-vernine ?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Valore dell'azoto al campo complessivamente prodotto (ACP) [Kg]
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Valore dell'azoto al campo complessivamente spandibile [Kg]
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Volume [m3] del letame prodotto annualmente dai capi stabulati in azienda
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Volume [m3] del liquame prodotto annualmente dai capi stabulati in azienda
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Volume [m3] degli stoccaggi, richiesti per contenere, per il periodo specificato, il letame prodotto dai capi stabulati in azienda
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Volume [m3] degli stoccaggi, richiesti per contenere, per il periodo specificato, i liquami prodotti dai capi stabulati in azienda
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Valore % della superficie catastale aziendale ricadente in ZVN rispetto al totale
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Azienda con allevamenti bovini
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Azienda con allevamenti ovicaprini
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Azienda con altri allevamenti
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Azienda con allevamenti allo stato brado o semi-brado
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Classe Dimensionale di pertinenza dell'azienda

² N.B.: le disposizioni relative alla fasce di rispetto non si applicano ai **canali arginati**.

<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Comunicazione Semplificata di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Comunicazione Completa di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma semplificata</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma completa</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Autorizzazione Integrata Ambientale</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Presenza e completezza della documentazione di asservimento dei terreni</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Necessita' della presenza di impianti di stoccaggio</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Numero di impianti di stoccaggio esistenti</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Corretto dimensionamento impianto/i in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Rispetto delle condizioni di impermeabilita' dell'impianto/i di stoccaggio (assenza di perdite)</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Rispetto del divieto di utilizzazione del letame / liquame all'interno delle fasce di rispetto specificate per i corsi d'acqua, le acque marine o lacustri</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Realizzazione di una copertura vegetale permanente nelle fasce di rispetto (anche spontanea)</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Rispetto del divieto di utilizzazione dei liquami sui terreni aventi pendenza superiore al 10%</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Rispetto del divieto di utilizzazione del letame / liquame in aree a destinazione non agricola e / o in prossimita' dei centri abitati</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Rispetto del divieto di utilizzazione del letame / liquame nei boschi</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Rispetto del divieto di utilizzazione del letame / liquame su terreni soggetti a congelamento, in frana o saturi d'acqua</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Rispetto del divieto di utilizzazione dei liquami sulle colture ortive, foraggere e su quelle colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano.</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Rispetto dei divieti temporali - periodo 1 novembre - 28 febbraio</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L'azienda rispetta i massimali di Azoto al Campo definiti dalla Normativa</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Assenza di cumuli temporanei di materiali palabili</i>

5.2.6 Controllo Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto sono:

- **Per tutte le aziende:** la presenza di interventi strutturali realizzati a partire dall' 1 gennaio 2005 o in corso di realizzazione all'interno delle particelle aziendali facenti parte delle **SIC**. Per gli interventi strutturali sarà verificata la regolarità della documentazione di autorizzazione e valutazione d'incidenza ambientale degli interventi, oltre alla congruenza tra documentazione e realtà rilevata in campo.

Per effettuare il controllo per l'Atto A5, il tecnico avrà a disposizione, tramite apposite forniture o funzionalità software:

- il risultato del lavoro relativo alla rilevazione dei dati aziendali (*quadro: vca_6 - domanda: vca6e - l'azienda ricade in un Sito di Interesse Comunitario?*)
- l'elenco delle particelle dell'azienda;
- i risultati dei controlli degli elementi territoriali.

Modalità di esecuzione del controllo

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

- in caso di assenza dei risultati del controllo territoriale, il tecnico procederà alla:

- fotointerpretazione delle particelle oggetto della verifica per l'identificazione della presenza degli interventi strutturali e sopralluogo sulle particelle interessate dagli interventi stessi;
- rilevazione di eventuali interventi strutturali (*quadro: vca_6 - domanda: vca6e- si e' in presenza di interventi strutturali in corso di realizzazione o realizzati a partire dal 1/01/2005 in area protetta, che richiedono autorizzazione o valutazione di incidenza?*)

Il rilievo sarà accompagnato da foto di campo, in numero sufficiente a documentare correttamente la rilevazione. I riferimenti delle foto di campo saranno riportati nelle apposite caselle delle check list dei controlli territoriali. Particolare attenzione sarà posta nella rilevazione di interventi strutturali realizzati nelle prossimità di corsi d'acqua, aree umide, pascoli e boschi;

- caso di riscontro di uno o più interventi strutturali

Il tecnico individuerà il tipo di intervento rilevato tra quelli presenti nell'elenco proposto dal sw oppure lo descriverà nel campo "altri interventi". Le opzioni previste sono:

<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l' azienda ha edificato impianti di trasformazione?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l' azienda ha edificato fabbricati zootecnici?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l' azienda ha edificato altri fabbricati?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l' azienda ha edificato recinzioni?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l' azienda ha edificato strade?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l' azienda ha effettuato tagli boschivi?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda ha effettuato altri interventi?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Domanda fittizia per la navigazione A5_2 verso A5_9</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L'azienda dispone delle autorizzazioni (previste dalla normativa vigente) per l'edificazione di impianti di trasformazione?</i>

Sucessivamente verificherà la presenza e la completezza della documentazione comprovante l'autorizzazione e la valutazione d'incidenza da parte dell'autorità competente. I dati rilevati saranno riportati negli appositi campi. Il tecnico verificherà inoltre la conformità e la congruenza della documentazione presentata alla realtà oggettiva. All'interno del sw saranno registrate le seguenti informazioni:

<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>data di rilascio dell' autorizzazione</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'autorizzazione per l'edificazione di impianti di trasformazione e' valida?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda dispone delle valutazioni di incidenza associate a tale autorizzazione?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>la valutazione di incidenza e' formalmente corretta?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>la valutazione di incidenza e' conforme alla realta' oggettiva?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>descrizione delle eventuali anomalie riscontrate</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda dispone delle autorizzazioni (previste dalla normativa vigente) per l'edificazione di fabbricati zootecnici?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'autorizzazione per l'edificazione di fabbricati zootecnici e' valida?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>data di rilascio dell' autorizzazione</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda dispone delle valutazioni di incidenza associate a tale autorizzazione?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>la valutazione di incidenza e' formalmente corretta?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>la valutazione di incidenza e' conforme alla realta' oggettiva?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>descrizione delle eventuali anomalie riscontrate</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda dispone delle autorizzazioni (previste dalla normativa vigente) per l'edificazione di altri tipi di fabbricati?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'autorizzazione per l'edificazione di altri tipi di fabbricati e' valida?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>data di rilascio dell' autorizzazione</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda dispone delle valutazioni di incidenza associate a tale autorizzazione?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>la valutazione di incidenza e' formalmente corretta?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>la valutazione di incidenza e' conforme alla realta' oggettiva?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>descrizione delle eventuali anomalie riscontrate</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda dispone delle autorizzazioni (previste dalla normativa vigente) per l'edificazione di recinzioni?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'autorizzazione per l'edificazione di recinzioni e' valida?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>data di rilascio dell' autorizzazione</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda dispone delle valutazioni di incidenza associate a tale autorizzazione?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>la valutazione di incidenza e' formalmente corretta?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>la valutazione di incidenza e' conforme alla realta' oggettiva?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>descrizione delle eventuali anomalie riscontrate</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda dispone delle autorizzazioni (previste dalla normativa vigente) per l'edificazione di strade?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'autorizzazione per l'edificazione di strade e' valida?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>data di rilascio dell' autorizzazione</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda dispone delle valutazioni di incidenza associate a tale autorizzazione?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>la valutazione di incidenza e' formalmente corretta?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>la valutazione di incidenza e' conforme alla realta' oggettiva?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>descrizione delle eventuali anomalie riscontrate</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda dispone delle autorizzazioni (previste dalla normativa vigente) per il taglio di boschi?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'autorizzazione per il taglio di boschi e' valida?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>data di rilascio dell' autorizzazione</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda dispone delle valutazioni di incidenza associate a tale autorizzazione?</i>

<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>la valutazione di incidenza e' formalmente corretta?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>la valutazione di incidenza e' conforme alla realta' oggettiva?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>descrizione delle eventuali anomalie riscontrate</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda dispone delle autorizzazioni (previste dalla normativa vigente) per altre tipologie di interventi strutturali?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'autorizzazione per altre tipologie di interventi strutturali e' valida?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>data di rilascio dell' autorizzazione</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda dispone delle valutazioni di incidenza associate a tale autorizzazione?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>la valutazione di incidenza e' formalmente corretta?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>la valutazione di incidenza e' conforme alla realta' oggettiva?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>descrizione delle eventuali anomalie riscontrate</i>

N.B.: per conformità o congruenza si intende l'omogeneità, qualitativa e quantitativa, esistente tra ciò che è descritto nella documentazione in possesso dell'azienda e quanto rilevato durante la visita in campo. In altri termini, il tecnico dovrà verificare se l'intervento per cui è stata rilasciata l'autorizzazione è lo stesso rilevato ed è di dimensioni (cubatura, lunghezza, altezza, ecc.) uguali.

5.2.7 Controllo Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto sono:

- **Per tutte le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari:**
 - o rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dall'etichetta del prodotto utilizzato:
 - a) dosi, colture ammesse, tempi di carenza, ecc.;
 - b) presenza dei dispositivi di protezione.
- **Per le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari "molto tossici, tossici o nocivi"** sarà verificata inoltre la presenza e validità di:
 - o documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari utilizzati;
 - o patentino o domanda di rinnovo.

N.B.: La presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e coerente a quanto previsto dalla norma, pur non facendo parte degli impegni aziendali relativi al presente Atto, è considerata condizione necessaria per il corretto svolgimento dei controlli previsti.

Si ricorda che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal presente Atto, il registro deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Per effettuare il controllo per l'Atto B9, il tecnico avrà a disposizione, tramite apposite forniture o funzionalità software:

- il risultato del lavoro relativo alla rilevazione dei dati aziendali;
- le funzionalità software per la registrazione e la verifica dei dati, in particolare la banca dati aggiornata dei fitofarmaci;
- dati relativi alla consistenza territoriale ed alle colture effettuate, per valutare la necessità di interventi fitosanitari.

Modalità di controllo

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

Per tutte le aziende

1. verifica dell'effettiva utilizzazione dei **Prodotti fitosanitari**.
 - 1.1. nel caso in cui l'azienda, durante la prima fase di rilevazione dei dati aziendali (verifica caratteristiche aziendali: *quadro: vca_6 - domanda: vca6e* Nel corrente anno, sui terreni condotti dall'azienda, e' stato fatto uso di: prodotti fitosanitari) avesse dichiarato di non aver utilizzato prodotti fitosanitari nel corso dell'anno, il tecnico procederà ad una serie di verifiche, volte a verificare la veridicità di tale dichiarazione. A tale proposito saranno verificate in azienda:
 - 1.1.1. la presenza in azienda di attrezzature per l'uso dei fitofarmaci;
 - 1.1.2. lo stato delle attrezzature;
 - 1.1.3. la presenza di confezioni di fitofarmaci o dei loro residui;
 - 1.1.4. la presenza di documentazione contabile relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari.
 - 1.2. nel caso in cui il tecnico rilevi elementi tali da rendere evidente l'uso dei fitofarmaci, il controllo proseguirà normalmente, come se l'azienda non avesse dichiarato alcunché. Ogni infrazione riscontrata sarà però considerata **intenzionale**.

Per questa fase di controllo saranno registrati gli esiti relativi ai seguenti elementi:

quadro: vca_6 - domanda: vca6e	azienda agricola che utilizza prodotti fitosanitari?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	azienda agricola che utilizza prodotti "tossici", "molto tossici" o "nocivi"?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	azienda agricola che si avvale di "contoterzisti"?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	presenza in azienda di attrezzature per l'irrorazione o distribuzione dei prodotti fitosanitari
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	stato d'uso delle attrezzature (1=inutilizzate da piu' di un anno, 2=usate recentemente)
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	presenza in azienda di confezioni di fitofarmaci
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	presenza in azienda di contenitori di fitofarmaci vuoti
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	presenza in azienda di residui di prodotti fitosanitari
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	presenza nella documentazione contabile dell'azienda di registrazioni o documenti d'acquisto di prodotti fitosanitari nel corso dell'anno di controllo
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	dalle verifiche del tecnico emerge che l'azienda fa uso di prodotti fitosanitari?

2. presenza e conformità del **Registro**.

- 2.1.verifica dell'esistenza in azienda del registro dei trattamenti e sua conformità a quanto disposto dalla normativa Il registro potrà far parte del cosiddetto "quaderno di campagna" oppure costituire un documento a parte. Nel documento dovranno essere presenti i dati identificativi dell'azienda ed una parte specifica relativa alla registrazione dei singoli interventi, con possibilità di identificare:
- 1.1.a.il prodotto utilizzato,
 - 1.1.b.le quantità utilizzate (concentrazione di principio attivo),
 - 1.1.c.le particelle interessate, la superficie e la coltura,
 - 1.1.d.la fase fenologica durante la quale è stato realizzato il trattamento;
- 2.2.il tecnico verificherà poi l'aggiornamento del registro dei trattamenti, che prevede la registrazione degli interventi entro 30 giorni dal trattamento stesso;
- 2.3.nel caso in cui i trattamenti siano effettuati da terzi soggetti, l'aggiornamento potrà essere fatto anche dal contoterzista, nelle modalità previste dalla normativa, sotto la responsabilità del rappresentante aziendale (*vedi anche l'Atto B11*);
- 2.4.qualsiasi anomalia sarà descritta nel campo note.

Valgono i seguenti **casi particolari**:

- nel caso in cui l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

N.B.: il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Per questa fase di controllo la procedura software prevede l'acquisizione dei campi:

quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Presenza del Registro dei Trattamenti (o di registrazioni di interventi fitosanitari nel Quaderno di Campagna)
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	N. di registrazioni effettuate nell'anno della verifica
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Completezza Registro Trattamenti
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Aggiornamento del Registro dei Trattamenti (entro 30 gg dal trattamento effettuato)
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Descrivere le eventuali anomalie riscontrate

quadro: vca_6 - domanda: vca6e	presenza del registro dei trattamenti
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	completezza del registro dei trattamenti
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	aggiornamento del registro dei trattamenti
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	numero di registrazioni effettuate nell'anno oggetto della verifica
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	descrizioni delle eventuali anomalie riscontrate

3. prescrizioni d'utilizzo.

3.1.il tecnico, sulla base di quanto contenuto nel registro dei trattamenti e della documentazione d'acquisto dei prodotti, procede alla verifica del rispetto delle prescrizioni di utilizzo. In particolare sono controllati i seguenti elementi:

- 3.1.1.utilizzo dei prodotti sulle colture non previste in etichetta;
- 3.1.2. mancato rispetto dei tempi di carenza rispetto alla raccolta dei prodotti;
- 3.1.3. utilizzo in dosi maggiori rispetto a quelle previste dalle istruzioni in etichetta;
- 3.1.4.assenza dei dispositivi di protezione previsti in etichetta.

Detti controlli sono effettuati su di un campione di registrazioni, estratti dal registro o dalla documentazione equivalente disponibile in azienda.

Al fine di garantire la rappresentatività del campione, il software selezionerà un certo numero di trattamenti, dipendente dal numero totale di quelli registrati (vedi Manuale operativo SW CAI).

Nel caso in cui il controllo dovesse evidenziare anomalie su trattamenti corrispondenti ad una superficie uguale o superiore al 30% di quella sottoposta a controllo, il software, ove possibile, procederà all'estrazione di un ulteriore campione con le stesse modalità descritte.

Anche in questo caso, la definizione dell'esito complessivo aziendale sarà effettuata tenendo in considerazione i risultati dei controlli dei due campioni, riportati nella scheda di cui sopra.

Non sono previsti ulteriori campionamenti, quale che sia il risultato del secondo controllo.

N.B.: Al termine del controllo il tecnico incaricato provvederà ad apporre sulla prima riga disponibile (quella dopo l'ultima registrazione presente) la dicitura: "Controllo per conto di AG.E.A." seguita dalla data di esecuzione della verifica, dal timbro professionale del tecnico incaricato, dalla sua firma e dal proprio codice AG.E.A.

Ai fini di questo controllo, devono essere controllate le registrazioni dei trattamenti realizzati in azienda tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011.

N.B.: Al termine della verifica, il tecnico incaricato è tenuto ad **acquisire copia del registro dei trattamenti** oggetto di controllo, **anche in assenza di infrazioni**. Per documenti particolarmente voluminosi, saranno acquisite almeno la prima pagina, l'ultima pagina che contiene registrazioni e le pagine contenenti le registrazioni sottoposte a controllo.

4. Documentazione d'acquisto.

4.1.Il tecnico verificherà la presenza (originale o copia) della documentazione d'acquisto di **tutti** i prodotti fitosanitari: fatture o documenti analoghi che riportino il nome del prodotto e la quantità .

Per le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari "molto tossici, tossici o nocivi" (T+, T, XN)

5. oltre alle verifiche illustrate ai punti precedenti, il tecnico verificherà che:
- 5.1. i moduli d'acquisto dei prodotti classificati;
 - 5.2. il rappresentante aziendale, in caso di documentazione d'acquisto presente e intestata all'azienda, anche in caso di trattamenti effettuati da terzi, posseda il patentino previsto dalla normativa;
 - 5.3. che detto patentino sia valido o che, in caso sia scaduto, sia stata inoltrata la domanda di rinnovo nei tempi previsti;

N.B. nel caso in cui l'azienda utilizzatrice dei prodotti T+, T, XN, non disponga dell'autorizzazione (patentino), si possono verificare i seguenti casi:

- A. nel caso in cui i prodotti fitosanitari **T+, T, XN** siano acquistati dall'azienda ed utilizzati da terze persone munite di autorizzazione, il tecnico dovrà accertarsi del fatto che sia presente una delega scritta e firmata (quale che sia il grado di vicinanza o parentela con il titolare dell'azienda) da parte dell'azienda, oppure un contratto di fornitura di servizi, che leghi in maniera esplicita l'azienda stessa alla persona delegata o fornitrice dei servizi. In questo caso, il tecnico verificherà che sul modulo d'acquisto dei prodotti sia indicato il nominativo ed il numero di autorizzazione della persona delegata.
- B. Nel caso in cui la delega non sia presente, oppure non sia esplicitato il servizio, oppure non siano indicati i termini di validità della delega (ad es. assenza di una data, della firma del delegante e del delegato, ecc.), si configura una condizione di infrazione.
- C. nel caso in cui i prodotti fitosanitari **T+, T, XN** siano acquistati ed utilizzati da contoterzisti, il tecnico richiederà all'azienda la fattura relativa alla prestazione del servizio da parte del contoterzista. Nella fattura dovrà essere specificato che il servizio si compone di acquisto e distribuzione/utilizzazione dei prodotti fitofarmaci. In assenza di fattura o di altro documento equivalente (non sono ammesse autocertificazioni), oppure di fattura generica di servizio.

Al termine di queste verifiche, oltre a descrivere brevemente i casi di infrazione (ove presenti), il tecnico incaricato è tenuto (anche in caso di assenza di infrazioni) ad **acquisire copia di un campione della documentazione d'acquisto presente e di:**

Caso **A**: copia della fattura relativa alla prestazione del servizio da parte del contoterzista;

Caso **B**: copia della fattura generica o dell'autocertificazione, se presenti;

Caso **C**: copia della delega o del contratto di fornitura di servizi (in caso di documenti voluminosi, è sufficiente la prima pagina, un estratto relativo al punto in questione e la pagina delle firme), copia dell'autorizzazione (patentino) della persona delegata.

N.B.: in caso di registrazioni di interventi effettuati da soggetti delegati, da contoterzisti o da cooperative di produttori, il titolare dell'azienda è comunque responsabile, ai fini della condizionalità, della loro corretta esecuzione (modalità, tempistiche, prodotti utilizzati, quantità).

Saranno registrati all'interno dell'applicazione software gli esiti delle verifiche relative ai seguenti elementi:

<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>prodotto fitosanitario utilizzato su coltura non consentita</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Utilizzo di un prodotto fitosanitario revocato</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>mancato rispetto delle fasi fenologiche</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>mancato rispetto dei tempi di carenza previsti in etichetta</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>prodotto fitosanitario utilizzato con dosi superiori a quelle consentite</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla normativa</i>

<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>assenza di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>presenza delle fatture o della documentazione di acquisto dei prodotti tossici, molto tossici o nocivi</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>presenza della scheda trattamento contoterzista in cui e' specificato che il servizio comprende l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti in oggetto</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>presenza dei moduli di acquisto</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Possesso di un patentino valido da parte dell'azienda nel caso in cui essa stessa acquisti prodotti fitosanitari</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>in caso di possesso di un patentino scaduto, presenza della domanda di rinnovo agli enti competenti</i>

<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>descrizioni delle anomalie riscontrate</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>presenza di una delega ad un consulente, o altro soggetto terzo, munito di patentino per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti in oggetto</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Presenza di una delega ad un consulente in cui e' specificato che il servizio riguarda l'acquisto dei prodotti in oggetto</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Presenza di una delega ad un consulente in cui e' specificato che il servizio riguarda l'utilizzo dei prodotti in oggetto</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Presenza del numero di autorizzazione della persona delegata sui moduli di acquisto dei prodotti in oggetto</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Possesso del patentino valido da parte del consulente che utilizza i prodotti fitosanitari in possesso di un patentino scaduto, presenza della domanda di rinnovo agli enti competenti</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Domanda fittizia per la navigazione B9_1 verso B9_3</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>domanda fittizia per la navigazione quadri</i>

5.2.8 Controllo Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione.

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto sono:

Aziende operanti nel settore delle **produzioni animali**:

1. presenza di siti di stoccaggio, utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.);
2. presenza di siti di stoccaggio; utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio dei prodotti veterinari.

Aziende operanti nel settore delle **produzioni vegetali**:

3. presenza di siti di stoccaggio; utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte, compresi foraggi e componenti di mangimi, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.);
4. presenza di siti di stoccaggio; utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
5. presenza registro trattamenti (quaderno di campagna);
6. conformità del registro trattamenti (presenza delle informazioni minime previste dalla normativa);
7. aggiornamento del registro dei trattamenti (entro 30 giorni dal trattamento effettuato).

Aziende operanti nel settore della **produzione di latte fresco**:

8. presenza del manuale aziendale;
9. rispondenza del manuale con quanto prescritto dalla norma

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

10. presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita;
11. aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.

Aziende operanti nel settore della produzione di **mangimi o alimenti per gli animali**:

12. presenza di documentazione relativa alla registrazione completa e aggiornata di movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.

Per effettuare il controllo per l'Atto B11, il tecnico avrà a disposizione, tramite apposite forniture o funzionalità software:

- il risultato del lavoro relativo alla rilevazione dei dati aziendali e degli stoccaggi (verifica oggettiva).;
- le funzionalità software per la registrazione e la verifica dei dati.

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

Siti di stoccaggio (elementi di controllo 1, 2, 3, 4)

Il tecnico avrà già acquisito i dati durante la valutazione iniziale dell'azienda (verifica oggettiva).

N.B.: esiste una differenza essenziale tra la verifica dei siti di stoccaggio delle sostanze pericolose effettuata per l'atto A2 e quella svolta per il presente Atto. In questo caso, ad essere sotto controllo è il pericolo di contaminazione delle derrate prodotte, mentre per l'A2 si verifica l'assenza di rischi di inquinamento delle falde acquifere causato dalla dispersione accidentale delle sostanze.

Registro dei trattamenti fitofarmaci (elementi di controllo 5, 6 e 7)

Il tecnico avrà già acquisito i dati durante la valutazione iniziale dell'azienda (verifica oggettiva)..

Manuale aziendale (latte) (elementi di controllo 8, 9, 10 e 11)

Nei casi in cui l'azienda sia inserita nella filiera del latte fresco, il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

1. il tecnico verificherà la presenza della documentazione necessaria alla tracciabilità del prodotto:
 - a. manuale;
 - b. documentazione di uscita del latte prodotto;
 - c. registro delle movimentazioni del prodotto e suo aggiornamento;
2. in caso di presenza della documentazione prevista, il tecnico procederà ad una verifica delle registrazioni, seguendo le indicazioni del software, che provvederà a selezionare automaticamente le transazioni registrate;
3. in caso di anomalie presenti:
 - a. assenza del Manuale;
 - b. manuale non rispondente alla norma;
 - c. documentazione relativa alle movimentazioni di prodotto assente o incompleta;
 - d. registrazioni incomplete o non corrette;

N.B.: Il tecnico incaricato della verifica acquisirà una copia della documentazione verificata **anche in assenza di infrazioni**. Per documenti particolarmente voluminosi, saranno acquisite almeno la prima pagina, l'ultima pagina che contiene registrazione delle movimentazioni ed ogni pagina per la quale si rilevano anomalie.

Registrazioni delle movimentazioni di foraggi e componenti dei mangimi (elemento di controllo 12)

Il tecnico verificherà la presenza e corretto aggiornamento del registro delle movimentazioni in entrata ed in uscita dei foraggi e dei componenti dei mangimi.

Il registro dovrà contenere in maniera chiara:

- gli elementi identificativi dei fornitori di foraggi e componenti dei mangimi (movimentazioni in entrata), quantità, natura del prodotto, data della transazione;
- gli elementi identificativi degli acquirenti o destinatari dei foraggi, mangimi e componenti dei mangimi (movimentazioni in uscita), quantità, natura del prodotto, data della transazione.

In caso di assenza del registro o di non corretta compilazione dello stesso, il tecnico evidenzierà le irregolarità accertate.

N.B.: Il tecnico incaricato della verifica acquisirà una copia della documentazione verificata **anche in assenza di infrazioni**. Per documenti particolarmente voluminosi, saranno acquisite almeno la prima pagina, l'ultima pagina che contiene registrazione delle movimentazioni ed ogni pagina per la quale si rilevano anomalie.

Saranno registrati all'interno dell'applicazione software gli esiti delle verifiche relative ai seguenti elementi:

quadro: vca_6 - domanda: vca6e	azienda operante nel settore delle produzioni animali
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	azienda operante nel settore delle produzioni vegetali
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	azienda operante nel settore della produzione di latte
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	codice allevamento in BDN
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	azienda operante nella produzione di mangimi o alimenti per animali
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	domanda fittizia per la navigazione quadri
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Presenza di siti di stoccaggio, utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte o dei mangimi, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.)
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	presenza di siti di stoccaggio, utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte o dei mangimi, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio dei prodotti veterinari
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	presenza di siti di stoccaggio, utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte o dei mangimi, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.)
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	presenza di siti di stoccaggio, utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte o dei mangimi, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio dei prodotti veterinari
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Presenza del registro dei trattamenti (quaderno di campagna)
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Completezza del registro dei trattamenti (presenza delle informazioni minime previste dalla normativa)
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	aggiornamento del registro di trattamenti (entro 30 giorni dal trattamento effettuato)
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Presenza del Manuale Aziendale del Latte (Parte Generale)
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Il Manuale Aziendale del Latte risulta completo?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Il Manuale Aziendale del Latte risulta aggiornato?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Numero di errori formali
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Presenza del Manuale del Latte Parte Speciale (registrazioni di vendita)
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	La documentazione relativa alle movimentazioni di prodotto e' completa?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Le registrazioni risultano aggiornate?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Numero di errori formali
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	presenza di documentazione relativa alla registrazione completa e aggiornata di movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	la documentazione relativa alla registrazione di cui alla domanda precedente e' congrua con le caratteristiche dell'azienda e/o valida?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	anomalie riscontrate
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	L'azienda e' tenuta ad effettuare analisi sulle piante o sui prodotti vegetali?

<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L'azienda detiene le analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Le analisi risultano aggiornate?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L'azienda dispone del registro delle fasi fenologiche/agronomiche relative alle colture?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Il registro delle fasi fenologiche/agronomiche risulta aggiornato?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Il registro delle fasi fenologiche/agronomiche risulta completo?</i>

5.2.9 Controllo Requisito Minimo aggiuntivo – Fertilizzanti

N.B.: si ricorda che l'impegno relativo al presente Requisito Minimo si applica alle sole aziende che abbiano presentato domanda di pagamento per la misura 214 dello Sviluppo Rurale e che non abbiano terreni all'interno delle ZVN.

Elementi di controllo

Per quanto attiene al controllo del presente Requisito, si fa riferimento alla struttura del controllo dell'Atto A4, al quale si rimanda.

Le uniche differenze sono le seguenti:

Controllo degli **obblighi amministrativi** – la tabella di riferimento è la seguente:

Obblighi amministrativi per le aziende zootecniche
Zone Ordinarie

Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi amministrativi
Classe 1 Minore o uguale a 1.000	esonero dalla comunicazione (art. 18 comma 5)
Classe 2 Da 1.001 a 3.000	
Classe 3 Da 3.001 a 6.000	Comunicazione semplificata (All. IV parte B)
Classe 4 Maggiore di 6.000	Comunicazione completa (All. IV parte A)
Classe 5 Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)
Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

N.B.: la tabella è già considerata dal SW CAI

Controllo degli **obblighi relativi agli stoccaggi** – la tabella di riferimento è la seguente:.

Tipo di effluente	Assimilabile a	Autonomia di stoccaggio (giorni)	
		Centro Nord	Meridione
BOVINI			
<ul style="list-style-type: none"> - Letami - Frazioni palabili risultanti da trattamenti - Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio 	letame	90	
<ul style="list-style-type: none"> - Liquami bovini da latte 	liquame	90 con presenza di prati e cereali a-vernini 120 in assenza	90 con presenza di prati e cereali a-vernini 120 in assenza
<ul style="list-style-type: none"> - Liquami bovini da carne - Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati 	liquame	120	120

Tipo di effluente	Assimilabile a	Autonomia di stoccaggio (giorni)	
		Centro Nord	Meridione
SUINI			
<ul style="list-style-type: none"> - Liquami - Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati 	liquame	120	120
<ul style="list-style-type: none"> - Letami - Frazioni palabili risultanti da trattamenti - Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio 	letame	90	

Tipo di effluente	Assimilabile a	Autonomia di stoccaggio (giorni)	
		Centro Nord	Meridione
AVICOLI			
– Lettieria di avicoli a terra (tacchini, broilers, faraone, ovaiole/pollastre/riproduttori)	letame	90	
– Pollina di ovaiole in gabbia disidratata su nastro ventilato			
– Pollina di ovaiole in gabbia su fossa profonda			
– Pollina di ovaiole in gabbia disidratata in tunnel esterni/interni			
– Pollina non disidratata di ovaiole in gabbia	liquame	120	120

Per gli allevamenti non compresi in queste tabelle i tempi di stoccaggio da garantire si riferiscono alla produzione di effluenti di 90 giorni.

N.B.: la tabella è già considerata dal SW CAI

Controllo degli **obblighi relativi al rispetto dei massimali** previsti dalla normativa.
Il calcolo è fatto utilizzando il solo valore 340 kg N/ha/anno

N.B.: gli elementi di calcolo sono già considerati dal SW CAI

Tutta la documentazione prodotta o acquisita per l'esecuzione di queste valutazioni sarà acquisita come allegato alla check list ed andrà a far parte del fascicolo di controllo.

Controllo degli **obblighi agronomici** – nessuna variazione.

5.2.10 Controllo Requisito Minimo aggiuntivo – Prodotti Fitosanitari

Elementi di controllo

Le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- l'obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale;
- le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'obbligo di verifica delle attrezzature per l'irrorazione, ladata entro la quale l'obbligo deve essere assolto è:

- il 30 giugno 2011 per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni 2007, 2008 e 2009;
- il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si assume l'obbligo, per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni successivi al 2009.

Modalità di esecuzione del controllo

Il controllore, sulla base della documentazione presente in azienda, stabilirà se l'attrezzatura presente in azienda sia stata verificata da una ditta specializzata o da un tecnico abilitato a stabilirne la funzionalità.

In caso sia presente tale documentazione, registrerà la data dell'avvenuta certificazione. Si rammenta che l'impegno aziendale relativo al RM Prodotti Fitosanitari è valido a partire dal 1° gennaio 2008.

Tutta la documentazione prodotta o acquisita per l'esecuzione di queste valutazioni andrà a far parte del fascicolo di controllo.

Saranno acquisiti gli esiti della verifiche relativi ai campi:

<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L'azienda agricola utilizza prodotti fitosanitari?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L'azienda si avvale di "contoterzisti" per l'impiego dei prodotti fitosanitari?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>attrezzature per l'irrorazione sottoposte a verifica certificate da ditta specializzata o tecnico abilitato</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>data in cui e' stata effettuata la verifica</i>

5.2.11 Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata. Lo standard si applica ai terreni investiti a Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi).

Elementi di controllo

il presente standard prevede il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata:

- carico massimo non superiore a 4 UBA/Ha anno,
- carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Il numero di UBA presenti è calcolato in base ad un valore medio annuo di presenza dei capi in azienda. Il bestiame da considerare per il calcolo della densità minima e massima è quello da pascolo: bovini, bufalini, ovicaprini, equini.

È possibile il pascolamento di animali di terzi, purché dichiarato da parte dell'azienda detentrica del pascolo, che deve indicare gli elementi identificativi del o degli allevamenti interessati.

Modalità di esecuzione del controllo

Ai fini della verifica del rispetto di questo standard saranno messi a disposizione tramite l'applicazione software i dati relativi alle superfici a pascolo:

- pascolo magro (tara 50%);
- pascolo magro (tara 20%)
- pascolo polifita

ed i dati relativi alla consistenza zootecnica accertata in azienda. Sarà richiesto al tecnico di accertare se l'azienda ha avuto in assegnazione temporanea superfici al pascolo e se vengono condotti al pascolo sui terreni dell'azienda animali di terzi.

Per la regione Valle d'Aosta il tecnico dovrà indicare obbligatoriamente il numero di giorni per i quali gli animali sono tenuti continuativamente al pascolo.

Tutta la documentazione prodotta o acquisita per l'esecuzione di queste valutazioni andrà a far parte del fascicolo di controllo.

Gli elementi di verifica previsti ai fini della valutazione del rispetto di questo standard sono:

quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Superficie a Pascolo Magro 640 (Tara 50%)mq:
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Superficie a Pascolo Magro 600 (Tara 20%) mq:
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Superficie a Pascolo Polifita 560, mq:
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	L'azienda ha un documento che attesta l'assegnazione temporanea di superfici a pascolo temporaneo?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Superficie a Pascolo Magro 640 (Tara 50%)mq
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Superficie a Pascolo Magro 600 (Tara 20%)mq:
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Superficie a Pascolo Polifita 560 mq:
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Valore Totale UBA

<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Numero giorni per i quali gli animali sono tenuti continuativamente al pascolo</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Superficie totale al netto delle tare</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>il valore del rapporto UBA/ha e'</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L'azienda e' conforme alle norme ?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Domanda fittizia per la navigazione N46_1 verso N46_2</i>

5.2.12 Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Elementi di controllo

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione. Lo standard si applica su tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i).

Modalità di esecuzione del controllo

Il controllore, sulla base delle rilevazioni fatte in fase di valutazione delle caratteristiche aziendali verificherà la reale applicabilità dello standard all'azienda oggetto di controllo, acquisirà la documentazione presente in azienda e ne valuterà la sua congruità rispetto alla realtà aziendale.

In caso sia presente tale documentazione, registrerà la data dell'avvenuta certificazione. Si rammenta che l'impegno aziendale relativo al RM Prodotti Fitosanitari è valido a partire dal 1° gennaio 2008.

Tutta la documentazione prodotta o acquisita per l'esecuzione di queste valutazioni andrà a far parte del fascicolo di controllo.

Gli elementi di controllo previsti per il controllo di questo standard sono:

<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda fa uso di acqua irrigua?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>ci sono elementi che evidenzino lo uso di acqua irrigua da parte della azienda? (valutazione richiesta al tecnico)</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Il tecnico deve valutare le fonti di approvvigionamento utilizzate dall'azienda?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>descrizione degli elementi cha hanno avidenziato l'uso di acqua irrigua da parte dell'azienda</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>La azienda appartiene a un consorzio irriguo?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>La azienda dispone di un pozzo aziendale?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>La azienda capta/attinge da acque libere quali fiumi o laghi?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>La azienda capta/attinge da uno stagno aziendale?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>La azienda utilizza acqua di altra fonte (specificare)</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Domanda fittizia per la navigazione N51_2 verso N51_7</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda dispone della documentazione attestante la sua appartenenza al consorzio?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>la documentazione e' congrua con la realta' aziendale e valida?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda dispone dell'autorizzazione all'utilizzo del pozzo?</i>

<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>la documentazione e' congrua con la realta' aziendale e valida?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda dispone dell'autorizzazione alla captazione di acque appartenenti a fiumi o laghi?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>la documentazione e' congrua con la realta' aziendale e valida?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda dispone dell'autorizzazione alla captazione di acque da uno stagno aziendale?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>la documentazione e' congrua con la realta' aziendale e valida?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>l'azienda dispone dell'autorizzazione all'utilizzo della fonte specificata?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>la documentazione e' congrua con la realta' aziendale e valida?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>eventuali osservazioni del tecnico in merito al controllo</i>

5.3 Controlli di Ammissibilità e Condizionalità Zootecnia

Il tecnico incaricato, verificherà il rispetto delle condizioni di ammissibilità ai pagamenti per capi animali previsti nell'ambito del Regime di Pagamento Unico, riscontrando gli elementi di controllo predisposti all'interno del sw CAI e verificando ed acquisendo la documentazione richiesta.

Tutta la documentazione di supporto utilizzata dal Tecnico per lo svolgimento del controllo deve essere acquisita nella banca dati del CAI tramite lo scanner, allo scopo di consentire la "ripercorribilità" del controllo in occasione di AUDIT Comunitarie e/o di monitoraggio della Qualità da parte di Servizi terzi.

Pertanto, al termine del controllo si avrà cura di acquisire con scanner o fotografare il Registro Aziendale, i documenti di movimentazione dei capi, gli elenchi delle marche auricolari del campione di cui si è verificata la rispondenza con il registro aziendale, ed ogni altro documento utilizzato per la determinazione delle regolarità/irregolarità descritte sulla Relazione di controllo.

Quest'ultima contiene un'apposita sezione nella quale viene indicata la documentazione che vi si allega.

I documenti fotografati (con apparecchio digitale) devono essere poi scaricati all'interno del CAI e rinominati come descritto nel Manuale Utente CAI.

5.3.1 Controlli di ammissibilità per Ovini e Caprini

5.3.1.1 Premessa

Il Regolamento (CE) n. 73/2009 ha modificato sostanzialmente i criteri di ammissibilità ai sostegni specifici per il settore zootecnico di cui all'art. 68; in particolare, ai fini delle presenti Specifiche Tecniche, l'allevatore di Ovicapri non ha più l'obbligo di indicare nella D.U. il periodo di pascolamento, il luogo di pascolamento ed il numero di capi ammissibili per i quali si richiede il sostegno specifico.

Estratto della Circolare AGEA n. 18, prot. UMU.2011.501 del 18 aprile 2011, avente per oggetto "Riforma della politica agricola comune. Regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna 2011":

"Possono accedere al pagamento del sostegno gli allevatori di ovicapri, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro C1, sez. III) e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Zootecnica di Teramo, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate. (...)

Appare quindi evidente che la BDN ha assunto una rilevanza determinante anche per il settore Ovicapri.

5.3.1.2 Attività di controllo in contraddittorio

Il giorno stabilito, il tecnico si reca presso la sede aziendale con la documentazione necessaria.

All'incontro dovrà necessariamente presenziare il produttore o un suo incaricato. Il produttore o incaricato dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Si evidenzia che la persona che rappresenta l'azienda all'incontro, quando non sia il titolare, deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso:

- di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- del registro aziendale completo dei documenti di movimentazione dei capi e della eventuale documentazione sanitaria.

Le attività di controllo sono di seguito riepilogate:

- verificare la presenza e l'identità del titolare dell'azienda o di un suo incaricato (per brevità: rappresentante) tramite controllo di un documento di identità del rappresentante da riportare nel CAI;

- procedere al conteggio dei capi ed al controllo incrociato marche/registri per verificare la corretta applicazione del Sistema di Identificazione e Registrazione dei capi;
- verificare in contraddittorio con il rappresentante il Registro e la documentazione aziendale e le risultanze dei controlli eseguiti sui capi presenti in azienda;
- acquisire i dati sul CAI durante le fasi di controllo ed al termine stampare e firmare la Relazione di controllo, di cui consegnare una copia al rappresentante aziendale.

Per agevolare le operazioni di controllo e per renderle omogenee sull'intero territorio, si riporta, di seguito, l'elenco delle operazioni da effettuare nel corso del sopralluogo. Tale elenco di operazioni va inteso come guida per il Tecnico che svolge la visita aziendale e deve essere utilizzato anche dagli organismi incaricati del Controllo Qualità (CQ) al fine di accertare il puntuale adempimento, da parte dei singoli Tecnici controllori, di tutte le fasi delle operazioni.

AZIONI
Identificare il titolare della DU o il suo rappresentante, riportando gli estremi del documento d'identità negli CAI
Verificare la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice aziendale del produttore con quelli riportati nel CAI
Verificare la presenza in <u>Azienda</u> del "Registro Aziendale di stalla" correttamente compilato ed aggiornato
Verificare la corrispondenza tra il numero di animali risultante dalla consistenza stampata dalla BDN e quello risultante nel Registro Aziendale di stalla alla data di rilevazione della consistenza (marzo 2011)
Dopo aver contato fisicamente i capi presenti in azienda il giorno della visita aziendale, confrontarlo con quello della consistenza a marzo 2011 e, nel caso di quantità differenti, verificare la presenza e la regolare registrazione nel Registro di stalla ed in BDN dei documenti giustificativi della movimentazione dei capi al fine di determinare la corretta applicazione del Sistema di Identificazione e Registrazione dei capi
Verificare la corretta applicazione delle marche auricolari individuali sui capi accertati in azienda, e anche la relativa trascrizione sul registro aziendale di stalla per i nati dopo il 31.12.2009 ed, eventualmente, sul registro aziendale scaricato dalla BDN
Riportare nel CAI: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la consistenza totale del gregge al mese di marzo 2011 che risulta in BDN, specificando anche il numero di maschi e di femmine adulte (almeno dodici mesi di età o che abbiano già partorito); ▪ il risultato del conteggio - svolto in azienda - degli animali di sesso maschile e di quelli di sesso femminile che alla data del 15 maggio 2011 risultavano di almeno dodici mesi di età o aver già partorito; ▪ il numero di capi che alla data del controllo risultano registrati come presenti in azienda nel registro aziendale di stalla.
Verificare la presenza in azienda di copia dei documenti giustificativi della movimentazione del gregge (d.d.t., doc. di origine degli animali, mod. 4 – certificazione sanitaria, fatture vendita/acquisto, etc.), laddove evidenziata nel Registro Aziendale, e la relativa registrazione in BDN
Timbrare, datare e firmare il Registro aziendale con le modalità descritte di seguito
Effettuare un controllo su un campione di marche auricolari individuali , e registrare l'esito dell'incrocio marche/registo/documenti/BDN riportando eventualmente nel CAI i capi in anomalia ed il tipo di anomalia/infrazione riscontrata
Riportare nel CAI gli eventuali capi anomali accertati ed il tipo di anomalia/infrazione riscontrata
Consentire la registrazione di eventuali dichiarazioni del produttore negli appositi spazi della Relazione di controllo sul CAI
Rendere noto il risultato del controllo oggettivo in termini di capi riscontrati lasciando al produttore la copia della Relazione di Controllo
Far sottoscrivere dal produttore o da un suo rappresentante la Relazione di Controllo

5.3.1.3 Metodologia del controllo

Nel CAI si troveranno i dati della consistenza del gregge al 31 marzo 2011 già caricati dalla BDN.

I Tecnici preposti ai controlli dovranno:

- a) determinare in azienda la consistenza numerica COMPLESSIVA dei capi ovini e/o caprini (MASCHI + FEMMINE + AGNELLI);
- b) durante il conteggio suddetto, determinare la consistenza numerica dei capi ovini e/o caprini FEMMINE che avevano più di 12 mesi o già partorito almeno una volta alla data del 15 maggio 2011;
- c) verificare in azienda la presenza e la corretta compilazione del registro aziendale e definirla secondo uno dei tre livelli di regolarità presenti sul CAI;
- d) controllare in azienda la corrispondenza tra consistenza numerica rilevata e registrata nella BDN entro il mese di marzo 2011 ed il numero di capi risultanti nel Registro aziendale di stalla alla medesima data in cui è stata rilevata la consistenza;
- e) verificare la regolare presenza dei documenti giustificativi relativi alla movimentazione dei capi, (dichiarazione di provenienza degli animali per entrate ed uscite dei capi, d.d.t., etc.) e la loro registrazione nel Registro aziendale di stalla e nella BDN (art. 8 Regolamento (CE) 21/2004);
- f) procedere in azienda al controllo incrociato (marche auricolari/registro aziendale/documenti) su un campione di marche auricolari individuali, rilevate dalle orecchie dei capi durante il conteggio di cui alla fase a), secondo le percentuali definite al relativo paragrafo, riscontrandone la corretta registrazione – per i capi nati dopo il 31.12.2009 – sul Registro aziendale di stalla;
- g) tracciare una riga orizzontale subito dopo l'ultima riga scritta nel registro di stalla ed apporre data, firma e timbro dell'ordine professionale;
- h) acquisire tutti i dati nel CAI durante il controllo e stampare la Relazione di controllo, firmarla in contraddittorio con il rappresentante aziendale e rilasciargliene una copia.

- *In relazione all'operazione sopra descritta di tracciare una riga sul registro aziendale ed apporre timbro e firma, si evidenzia l'opportunità di barrare preventivamente gli spazi del Registro relativi a documenti e registrazioni riscontrati mancanti nel corso del controllo, al fine di impedire scritture in tali campi successive al controllo stesso che possano, in sede di eventuale contenzioso, confutare l'accertamento effettuato.*

5.3.1.4 Marche auricolari dei capi e relativi controlli

Per gli Ovicaprini il Sistema di Identificazione e Registrazione dei capi (Sistema I&R) prevede quanto segue.

Per i **capi nati PRIMA del 9 luglio 2005** il sistema di identificazione degli ovicaprini consiste nell'applicazione di un tatuaggio o marca auricolare in plastica riportanti la sigla della provincia seguita dal codice aziendale e da un numero progressivo assegnato al singolo animale.

I **capi nati DOPO il 9 luglio 2005** devono essere identificati entro 6 mesi dalla nascita (se non sono destinati alla macellazione entro i 12 mesi di vita) o comunque prima della loro movimentazione. Sono previsti due mezzi di identificazione:

- il primo consiste in un identificatore elettronico o in un marchio auricolare inalterabile e conforme alle prescrizioni della normativa;
- il secondo può essere un marchio auricolare simile al primo, oppure un identificatore elettronico oppure, esclusivamente per gli animali non destinati agli scambi né all'esportazione, un tatuaggio riportante lo stesso codice del primo mezzo di identificazione.

I marchi auricolari e i tatuaggi riportano in maniera indelebile un **codice identificativo individuale**.

Per gli animali destinati ad essere macellati entro i 12 mesi di età è ammesso un **sistema identificativo semplificato** con un solo marchio auricolare di color salmone recante il codice aziendale che consente di risalire all'azienda di nascita dell'animale.

Gli animali originari di un altro Stato Membro conservano l'identificazione iniziale mentre gli animali importati da un paese terzo devono essere identificati nell'azienda di destinazione entro i 14 giorni successivi all'ispezione transfrontaliera e comunque prima che lascino l'azienda. L'identificazione iniziale effettuata nel paese terzo è iscritta nel registro d'azienda assieme al nuovo codice di identificazione assegnato. Tale nuova identificazione non è necessaria se l'animale è destinato ad essere macellato nei 5 giorni lavorativi successivi.

I detentori tengono un registro aggiornato manualmente o in modo informatizzato, che deve essere disponibile in qualsiasi momento presso l'azienda e accessibile almeno per 3 anni dall'ultima registrazione effettuata.

I capi nati dal 1.1.2010 devono essere registrati con la propria marca auricolare individuale nel Registro aziendale di stalla.

A decorrere dal 9 luglio 2005, ad ogni loro movimentazione gli animali devono essere scortati dal documento di trasporto basato su modello conforme alla circolare Min. Salute del 28 luglio 2005. Solo fino al 31.12.2009 era consentito utilizzare i Modelli 4 integrandoli con le informazioni aggiuntive.

Il documento di movimentazione degli animali deve essere registrato nella BDN (punto D.2 dell'Allegato al Regolamento (CE) 21/2004).

Durante il conteggio dei capi presenti in azienda viene svolta dal Tecnico anche la verifica della presenza di entrambe le marche auricolari su tutti i capi, annotando i codici dei capi su cui è presente una sola marca ed il numero di quelli sprovvisti di entrambe le marche, rilevandone altresì il sesso e l'età.

Inoltre, devono essere annotati dal Tecnico anche i codici di un congruo numero di marche auricolari (vedi sotto), rilevandoli - in maniera casuale - dalle marche applicate ai capi stessi. Tali codici devono essere successivamente confrontati ed incrociati con gli elenchi delle marche auricolari disponibili presso l'azienda, con il Registro aziendale di stalla, ed eventualmente il Registro aziendale della BDN, se compilato, per verificarne la rispondenza e quindi la corretta applicazione del Sistema I&R. Questi dati devono essere acquisiti nel CAI.

Per definire il campione (cioè la quantità di marche auricolari) da sottoporre a controllo si seguirà la seguente procedura, a seconda della consistenza del gregge:

- fino a 400 capi: si controlla un campione del **30%** e comunque non meno di 20 capi;
- oltre 400 capi : si controllano **120 capi + il 20%** dei capi oltre il 400-esimo.

5.3.1.5 Ubicazione del centro aziendale/gregge

Qualora sussistano dubbi in merito all'ubicazione dell'azienda, è necessario approfondire l'accertamento acquisendo e/o utilizzando mappe catastali per identificare con certezza la corrispondenza tra l'ubicazione dichiarata dal produttore all'atto della presentazione della domanda e quanto constatato in loco.

In ogni caso, prima di chiudere il controllo per "irreperibilità" rivolgersi al CAA cui risulta associata l'azienda per ottenere indicazioni.

5.3.1.6 Constatazione degli animali

La constatazione degli animali consiste nel:

- conteggio e riporto nel CAI del totale dei capi presenti in azienda alla data del controllo (maschi + femmine + agnelli);
- conteggio e riporto nel CAI dei capi di sesso maschile presenti alla data del controllo

- conteggio e riporto nel CAI dei capi di sesso femminile presenti alla data del controllo e che, alla data del 15 maggio 2011, risultavano aver partorito almeno 1 volta o raggiungevano almeno i 12 mesi di età. Sono quindi da escludere da questo conteggio le agnelle/caprette che non raggiungano tali requisiti.

5.3.1.7 La Relazione di controllo ammissibilità Ovini e Caprini

La "**Relazione di Controllo Ammissibilità - Ovini e Caprini**" è compilata in automatico dal SW CAI sulla base dei dati acquisiti dal Tecnico durante il controllo aziendale.

5.3.1.8 Le caratteristiche del sw di Gestione

Il SW CAI ha un proprio Manuale Utente scaricabile dalla sezione download del portale SIAN.

5.3.1.9 Gli adempimenti del Tecnico di controllo

La Relazione di controllo viene compilata dal sw del CAI e deve essere stampata in due copie firmate in originale, dal tecnico addetto al controllo e dal rappresentante aziendale al termine della visita in azienda, al quale deve essere consegnata una delle due copie.

A tale proposito si evidenzia che è obbligatorio da parte del controllore far presente al rappresentante aziendale che la mancata sottoscrizione della relazione di controllo comporta che:

- non potranno essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro e trascritte nell'appositocampo note della relazione di controllo;
- ai fini della liquidazione del premio si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nella relazione di controllo;
- l'istruttoria tecnica di accertamento degli esiti dei controlli in loco si intende definitivamente conclusa.

Qualora il rappresentante aziendale NON firmi la Relazione di controllo, è necessario spedirgliene una copia all'indirizzo della sede legale dell'azienda con RACCOMANDATA A.R., allegando la ricevuta di ritorno al fascicolo aziendale che si consegnerà all'O.P..

5.3.1.10 Casi particolari ed esempi

Se il controllo ricade in diverse Regioni e/o Province è necessario coordinare l'attività di controllo da parte dei Servizi Ispettivi interessati per evitare accertamenti inconsistenti o fallaci o non eseguiti.

Nell'esecuzione del conteggio dei capi presenti in azienda, il tecnico dovrà altresì:

- verificare che ogni capo abbia entrambe le marche auricolari individuali correttamente applicate alle orecchie;
- annotare il codice della marca auricolare dei capi che hanno una sola marca applicata invece di due;
- contare i capi che non hanno alcuna marca auricolare applicata;
- annotare per un campione di capi - determinato come indicato al relativo paragrafo - il codice riportato sulla marca auricolare per il successivo controllo incrociato.

Prima di procedere alla compilazione dei *form* del sw CAI, si deve verificare per ciascun capo giudicato "anomalo" (assente, privo di marche, etc.) che il rappresentante aziendale non abbia già provveduto

alla relativa registrazione dell'evento sul registro aziendale, ed in BDN in caso di movimentazione, come previsto dalla normativa.

Solo dopo tale verifica, se negativa, i capi possono essere acquisiti come anomali.

Esempi

Se un capo è privo di marchio auricolare, l'azienda deve esibire la richiesta di duplicato GIA' spedita alla ASL, in conformità a quanto previsto dalla normativa: se la esibisce, il capo non è anomalo (*codice anomalia 4*).

Se un capo presente sul registro e/o in BDN non è presente in azienda perché deceduto/sostituito/venduto, l'azienda deve esibire la documentazione idonea a provare che l'evento è avvenuto entro il termine utile di notifica stabilito dalla normativa vigente: se la esibisce, il capo non è anomalo (*codice anomalia 3*).

Se un capo presente in azienda non è presente sul registro e/o in BDN perché nato/sostituito/acquistato, l'azienda deve esibire la documentazione idonea a provare che l'evento è avvenuto entro il termine utile di registrazione/notifica stabilito dalla normativa vigente: se la esibisce, il capo non è anomalo (*codice anomalia 3*).

Se un capo non è presente né in azienda né sul registro aziendale perché deceduto/venduto, ma risulta ancora presente nella BDN (documento di movimentazione non ancora registrato), l'azienda deve esibire l'idonea documentazione sanitaria o di uscita a riprova che la documentazione è stata consegnata entro i termini stabiliti dalla normativa alla ASL (o organismo delegato) per la registrazione in BDN: se la esibisce, il capo non è anomalo (*codice anomalia 4*).

Se il registro aziendale di stalla o altri documenti relativi ai capi non sono in azienda perché trattenuti dalla ASL/veterinario/Associazione Produttori etc., l'azienda deve esibire una dichiarazione/ricevuta della ASL/veterinario/Associazione Produttori etc. che attesti il fatto: se la esibisce, non c'è inosservanza della normativa, ma si dovrà fissare un nuovo incontro per il controllo aziendale quando sia disponibile in azienda il registro o i documenti (se non è possibile farseli portare tempestivamente in azienda).

Una volta ultimate tali verifiche documentali, si potrà procedere alla compilazione dei *form* del CAI.

- **Registro aziendale** – Particolare importanza riveste la presenza del registro aziendale. Potrebbe verificarsi, in casi eccezionali, che lo stesso sia temporaneamente in altra sede (ASL, sede legale aziendale, ecc.): in tal caso, il produttore avrà cura di sottoporre al controllore entro 24 ore il registro per consentire il completamento del controllo.

Nel caso invece in cui si accerti la assenza assoluta ed immotivata del registro, occorrerà barrare la relativa casella nel CAI, determinando pertanto per l'azienda in questione l'esclusione dal sostegno specifico ex art. 68. In tal caso, l'Autorità Sanitaria adotterà, sulla base di tale rilievo, gli eventuali provvedimenti di propria competenza.

Il tecnico ispettivo deve verificare il livello qualitativo di tenuta del registro aziendale, soprattutto rispetto alle variazioni di consistenza del gregge ed alla movimentazione dei capi - con la documentazione correttamente compilata e registrata - barrando poi nel CAI i diversi casi:

- registro assente o non regolarmente compilato;
- registro compilato non regolarmente, ma comunque in modo soddisfacente (per es.: capi usciti/entrati in azienda non ancora registrati sul Registro ma presenza in azienda – ed esibizione da parte del Produttore - dei documenti di movimentazione dei capi stessi debitamente compilati);
- registro regolarmente compilato.

E' del tutto evidente che in presenza di capi con anomalie di Registrazione, NON si potrà avere il caso "Regolarmente compilato".

5.3.1.11 Verifica dei capi macellati

Il controllo è di tipo documentale e si effettua mediante l'esame del registro aziendale di stalla, verificando che per i capi che risultano "usciti" con destinazione macello siano presenti i relativi documenti giustificativi correttamente compilati:

- Dichiarazione di provenienza degli animali (Modello 4; documento di trasporto);
- Fattura di vendita allo stabilimento di macellazione e relativo codice di questo.

La Dichiarazione di provenienza degli animali è tassativamente necessaria ed ai fini della regolarità del sistema di identificazione e registrazione deve essere correttamente compilata in ogni sua parte, riportando anche la quantità di capi a cui si riferisce, la destinazione ed il relativo codice aziendale, la targa dell'automezzo, il timbro del veterinario, etc.; anche le fatture, per essere valide, devono obbligatoriamente riportare la quantità di capi a cui si riferiscono, la regolare intestazione dell'allevamento di provenienza, etc..

Qualora risultassero non presenti uno o più Dichiarazioni di provenienza degli animali, il rappresentante aziendale dovrà esibire documentazione congrua a giustificazione della mancanza dei documenti (esempio: denuncia resa all'autorità giudiziaria di smarrimento o furto o perdita per incendio, etc.); in assenza di tale documento giustificativo i capi interessati saranno definiti "anomali" e registrati nell'apposito *form* del CAI.

A seconda del numero di capi usciti verso macello nell'anno solare 2011, per definire il campione da sottoporre a controllo si seguirà la seguente procedura:

- Fino a 20 capi macellati: si controllano tutti;
- da 21 a 400 capi macellati: si controlla un campione del 10% e comunque non meno di 21 capi;
- oltre 400 capi macellati: si controllano 40 capi + il 5% dei capi oltre il 400-esimo.

Al termine del controllo dei capi macellati, si riportano i relativi dati nel CAI.

5.3.1.12 Codici Anomalie

<u>codice</u>	<u>Tipo anomalia</u>
1	Identificazione e/o registrazione del capo assente
2	Identificazione e/o registrazione del capo presente ma non totalmente conforme
3	In attesa di Identificazione e Registrazione nei termini previsti dalla normativa
4	Identificazione e Registrazione non effettuata per giustificati motivi
5	Ovicaprino non corrispondente alla categoria animale desumibile dalla BDN
6	Ovicaprino non compatibile con il codice razza registrato in BDN

NOTA – I codici anomalia 2, 3 e 4 NON comportano violazione del Sistema I&R da parte del produttore, quindi i capi con queste anomalie NON devono essere considerati anomali.

Nell'ambito dei controlli di Condizionalità di cui al successivo capitolo 4, i codici anomalia 2, 3 e 4 danno origine alle cosiddette "Infrazioni di importanza minore" (vedi relativo paragrafo) che sono sanabili con l'esecuzione della prescritta Azione correttiva.

5.3.1.13 RIEPILOGO: Controllo ammissibilità OviCaprini su base Consistenza del gregge

A chiarimento ed integrazione delle modalità di controllo descritte nei precedenti paragrafi relativamente ai controlli in loco delle aziende con allevamento di Ovicapri, si ricorda che:

- la metodologia NON prevede sanzioni per eventuali anomalie di registrazione in BDN delle singole marche individuali dei capi, in quanto NON ancora obbligatoria;
- è obbligatoria la trascrizione dei documenti di movimentazione dei capi sul Registro aziendale di stalla ed in BDN, come dettato dall'art. 8 del Regolamento (CE) 21/2004;
- l'obbligo di registrazione delle marche auricolari individuali dei capi nel Registro aziendale di stalla vale solo per i capi nati dal 1.1.2010.

5.3.2 Controlli di ammissibilità per i Bovini

La metodologia di controllo prevede l'uso del CAI e le seguenti fasi:

- Visita in azienda senza preavviso o con le modalità di preavviso indicate al relativo paragrafo;
- Controllo del registro aziendale e confronto con le registrazioni presenti nel registro estratto dalla BDN;
- Conteggio di tutti i capi e verifica della presenza e della corretta identificazione e registrazione di tutti gli animali (marche auricolari/passaporti/registro stalla/BDN);
- Controllo incrociato di un campione marche auricolari/passaporti/registro stalla/BDN
- Ripresa fotografica significativa;
- Acquisizione dei dati di controllo nel CAI contestualmente al controllo e stampa relazione di controllo a fine visita aziendale.

Per agevolare le operazioni di controllo e per renderle omogenee sull'intero territorio, si riporta, di seguito, l'elenco delle operazioni da effettuare nel corso del sopralluogo.

Tale elenco di operazioni va inteso come guida per il Tecnico che svolge la visita aziendale.

L'elenco delle operazioni deve essere utilizzato anche dagli organismi incaricati del Controllo Qualità al fine di accertare il puntuale adempimento, da parte dei singoli Tecnici controllori, di tutte le fasi delle operazioni.

Progressivo	Azione
1	Identificare il titolare della domanda di premio o un suo rappresentante, riportando gli estremi di un documento ed acquisendone copia nel CAI
2	Verificare la presenza in Azienda del "Registro Aziendale" correttamente compilato ed aggiornato ed acquisirlo con scanner nel CAI
3	Verificare la corrispondenza tra il numero di animali constatati fisicamente (contare indistintamente tutti i capi bovini presenti in azienda), la situazione risultante dal Registro Aziendale e la consistenza risultante in BDN, indicando il numero di eventuali casi di non conformità relativi ai capi e segnalando eventuali disallineamenti in modo puntuale nel CAI
4	Verificare la corrispondenza della banca dati zootecnica (BDN) rispetto al registro aziendale, segnalando eventuali disallineamenti in modo puntuale nel CAI
5	Rendere noto al produttore il risultato del controllo oggettivo in termini di capi riscontrati ed eventuali anomalie rispetto alle norme di identificazione e registrazione degli animali
6	Consentire la registrazione di eventuali dichiarazioni del produttore nello spazio apposito della relazione di controllo
7	Riportare il cognome e nome del controllore e apporre firma e timbro negli appositi spazi della relazione di controllo
8	Far sottoscrivere dal rappresentante aziendale la relazione di controllo
9	Consegnare al rappresentante aziendale la seconda copia della relazione di controllo firmata
10	Effettuare una o più riprese fotografiche significative dell'azienda ed acquisirle nel CAI

11	Apporre sul Registro Aziendale data, firma e timbro del Tecnico che ha svolto il controllo in azienda, secondo le modalità descritte di seguito
----	---

5.3.2.1 Attività di controllo in contraddittorio

Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale in contraddittorio dotato della piattaforma CAI:

- registro aziendale scaricato dalla BDN al massimo 2 giorni prima della visita aziendale;
- copia dell'eventuale telegramma inviato al produttore;
- elenco nominativo delle aziende oggetto dei controlli da effettuare.

Le attività di controllo sono di seguito riepilogate:

- a) verificare la presenza e l'identità del titolare della dichiarazione o del suo rappresentante. Prima di iniziare il controllo dei dati è necessario verificare i documenti (carta di identità, patente, passaporto, ecc.) che attestano l'identità del titolare della dichiarazione o del suo rappresentante;
- b) procedere in contraddittorio con il produttore al conteggio dei capi presenti, alla verifica della presenza delle marche auricolari, al confronto di tali dati con quanto riportato nel registro aziendale scaricato dalla BDN e nel registro aziendale di stalla, alla verifica dei documenti di movimentazione dei capi ed alla loro regolare registrazione nel registro aziendale ed in BDN;
- c) acquisire nel CAI durante il controllo i documenti, il registro aziendale, eventuali Mod. 4 e le risultanze dei controlli eseguiti;
- d) stampare la Relazione di controllo al termine, firmarla, farla firmare dal rappresentante aziendale e consegnargliene una copia.

5.3.2.2 Il registro aziendale e gli adempimenti relativi al Sistema I & R

Particolare importanza riveste la presenza del registro aziendale. Potrebbe verificarsi, in casi eccezionali, che lo stesso sia temporaneamente in altra sede (ASL, sede legale aziendale, ecc.): in tal caso, il produttore avrà cura di sottoporre al controllore entro 48 ore il registro per consentire il completamento del controllo.

Nel caso invece in cui si accerti la assenza assoluta ed immotivata del registro, occorrerà barrare la relativa casella nel CAI.

Nel caso in cui l'allevatore non si sia attenuto, senza giustificato motivo, agli adempimenti previsti dal Sistema di Identificazione e Registrazione degli animali (es. mancata notifica all' Anagrafe, mancata marchiatura dei capi, mancata annotazione dei movimenti sul registro di stalla, ecc.), il controllore provvederà a barrare la relativa casella nel CAI, ed a segnalare il caso all' Autorità Sanitaria per i provvedimenti di competenza.

Al termine del controllo il tecnico dovrà tracciare una riga orizzontale subito dopo l'ultima riga scritta nel registro di stalla ed apporre data, firma e timbro dell'ordine professionale.

In relazione a tale operazione, si evidenzia l'opportunità di barrare preventivamente gli spazi del Registro relativi a documenti e registrazioni riscontrati mancanti nel corso del controllo, al fine di impedire, in tali campi, scritture successive al controllo stesso che possano, in sede di eventuale contenzioso, confutare l'accertamento effettuato.

Di seguito si dettagliano i tempi imposti dalla normativa per gli adempimenti relativi al Sistema di Identificazione e Registrazione degli animali:

- Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita, o prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997, in caso di allontanamento dall'azienda in cui sono nati. Presenza di marcatura su tutti gli animali provenienti dai nuovi 10 Stati Membri, movimentati successivamente alla data dell'1 maggio 2004 (data di adesione all'UE);

- Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa;
- Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dalla marcatura;
- Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- Registrazione diretta delle nascite in BDN e conservazione cedola identificativa;
- Rilascio e vidimazione, da parte del Servizio veterinario, del passaporto;
- Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali smarrimenti di marchi auricolari e passaporti;
- Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, entro 7 giorni dall'introduzione in allevamento, di copia del passaporto del paese di origine dell'animale, per l'iscrizione in anagrafe;
- Aggiornamento del registro di stalla entro 3 giorni e comunicazione alla BDN, entro 7 giorni, degli eventi (marcatura, morte, movimentazione, ingresso e uscita).
- Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia modello 4 e passaporto al Servizio veterinario.
- Consegna del passaporto dell'animale al Servizio veterinario dell'A.S.L., in caso di decesso in azienda, entro 7 giorni;
- Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla.

5.3.2.3 La constatazione degli animali

La constatazione degli animali prevede due livelli:

- conteggio di tutti i capi presenti in azienda ai fini della verifica del sistema di identificazione e registrazione degli animali:
 - conteggio del numero di TUTTI i capi presenti e contestuale verifica della presenza delle marche auricolari su tutti i capi e dei relativi passaporti
 - registrazione nel CAI di eventuali capi non correttamente identificati, specificandone le casistiche di irregolarità
 - confronto del n. dei capi presenti con la quantità dei capi registrati come presenti sul registro aziendale di stalla ed in BDN;
- verifica dell' ammissibilità dei capi presenti in azienda:
 - essere identificato e registrato nel modo richiesto dalla normativa (marche, passaporto, BDN, etc.);
 - compatibilità tra codice identificativo della razza presente in BDN e quella riscontrata;
 - corrispondenza tra categoria animale presente in BDN e quella riscontrata.

5.3.2.4 BOVINI – Controllo passaporti e marche auricolari

Durante la fase di conteggio di tutti i capi presenti, si rileverà il numero di capi privi di marche auricolari o di una sola marca auricolare, riportando i dati nel CAI.

Per i capi privi di una sola marca auricolare, si dovrà riportare nell'apposito spazio il numero della marca auricolare indicando il codice anomalia "2". I capi così individuati NON sono da considerare anomali ai fini dell'ammissibilità, e quindi NON saranno conteggiati come Anomali nella relazione di controllo.

Ai fini del controllo delle marche auricolari e dei passaporti dei capi, si procederà alla verifica incrociata di una percentuale di capi presenti, secondo campionamenti differenti a seconda che si tratti di Allevamenti allo stato brado o di Allevamenti da latte / carne con capi in stalla.

5.3.2.5 Controllo passaporti

Dopo aver contato tutti i passaporti in mano all'azienda – che devono essere tanti quanti i capi accertati presenti – si controlla il medesimo campione estratto per le marche auricolari (stesse percentuali e stessi capi – vedi oltre) verificandone la corrispondenza e l'esatta compilazione.

5.3.2.6 Controllo marche auricolari

1. Allevamenti allo stato brado:

- fino a 50 capi presenti, si controllano tutte le marche auricolari
- da 51 a 200, si controllano 50 capi + 5% dei capi oltre il 50-esimo
- da 201 a 400, si controllano 58 capi + 20% dei capi oltre il 200-esimo
- oltre 400 capi, si controllano 100 capi + 20% dei capi oltre il 400-esimo.

2. Allevamenti da latte / carne con capi in stalla:

- fino a 150 capi presenti, si controllano tutte le marche auricolari
- oltre 150 capi, si controllano 150 capi + 10% dei capi oltre il 150-esimo

5.3.2.7 La Relazione di controllo ammissibilità Bovini

La "Relazione di Controllo Ammissibilità - Bovini" è compilata in automatico dal SW CAI sulla base dei dati acquisiti dal Tecnico durante il controllo aziendale.

5.3.2.8 Spostamento degli animali

Il produttore, come è noto, indica nella D.U. l'ubicazione della propria azienda nella quale detiene i propri capi.

Nel caso di necessità di spostamento degli animali in altro luogo, l'allevatore deve darne comunicazione tempestiva all'O.P. e agli Organi preposti territorialmente al controllo.

Detta comunicazione deve essere effettuata dall'azienda entro i 10 giorni lavorativi precedenti allo spostamento tramite invio di un telegramma/Raccomandata AR all'O.P. e agli Organi preposti territorialmente al controllo e deve indicare in modo completo il luogo dove gli animali verranno spostati, atteso che l'O.P. deve assicurare l'efficacia dei controlli relativamente ai criteri ed alle condizioni previste dalla normativa comunitaria.

5.3.2.9 Verifica Capi Macellati ed Esempi

Nell'esecuzione del controllo, prima di acquisire i dati nel CAI e riportarvi i numeri dei capi in anomalia, si deve verificare che per ciascun capo "anomalo" (assente, privo di marchio, etc.) il rappresentante aziendale non abbia già provveduto alla relativa comunicazione ufficiale prevista dalla normativa.

ESEMPI

Se un capo è privo di 1 o entrambe le marche auricolari, l'azienda deve esibire la richiesta di duplicato spedita alla ASL, in conformità a quanto previsto dalla normativa: se la esibisce, il capo non è anomalo (*codice anomalia 4*).

Se un capo presente sul registro e/o in BDN non è invece presente in stalla perché deceduto/sostituito/venduto, l'azienda deve esibire la documentazione idonea a provare che l'evento è avvenuto entro il termine di notifica stabilito dalla normativa vigente: se la esibisce, il capo non è anomalo (*codice anomalia 3*).

Se un capo presente in stalla non è presente sul registro e/o in BDN perché nato/sostituito/acquistato, l'azienda deve esibire la documentazione idonea a provare che l'evento è avvenuto entro il termine di registrazione/notifica stabilito dalla normativa vigente: se la esibisce, il capo non è anomalo (*codice anomalia 3*).

Se un capo non è presente né in azienda né sul registro aziendale perché deceduto/venduto, ma risulta ancora presente sulla BDN, l'azienda deve esibire la documentazione idonea sanitaria/uscita a riprova che la documentazione è stata consegnata alla ASL (o organismo delegato) per la registrazione in BDN entro i termini stabiliti dalla normativa: se la esibisce, il capo non è anomalo (*codice anomalia 4*).

Se il registro aziendale di stalla o i passaporti dei capi non sono in azienda perché trattenuti dalla ASL/veterinario/Associazione Produttori etc., l'azienda deve esibire una dichiarazione/ricievuta della ASL/veterinario/Associazione Produttori etc. che attesti il fatto: se la esibisce, non c'è inosservanza della normativa, ma si dovrà fissare un nuovo incontro per il controllo aziendale quando sia disponibile in azienda il registro o i passaporti (se non è possibile farseli portare tempestivamente in azienda).

Una volta ultimate tali verifiche documentali, si potrà procedere alla compilazione dei *form* nel CAI.

Verifica Capi Macellati

Il controllo è di tipo documentale e si effettua mediante l'esame del registro aziendale di stalla, verificando che per i capi che risultano "usciti" con destinazione macello siano presenti i relativi documenti giustificativi:

- Modello 4 (documento di trasporto) regolarmente compilato;
- Fattura di vendita allo stabilimento di macellazione.

Il Modello 4 è tassativamente necessario per ogni capo uscito, ai fini della regolarità del sistema di identificazione e registrazione; fatture e modelli 4, per essere validi, devono comunque obbligatoriamente riportare il numero del marchio auricolare del capo uscito a cui si riferiscono ed essere correttamente compilati in ogni sezione e firmati e timbrati dal Veterinario.

Qualora risultassero non presenti uno o più modelli 4, il rappresentante aziendale dovrà esibire documentazione congrua a giustificazione della mancanza dei documenti (esempio: denuncia resa all'autorità giudiziaria di smarrimento o furto o perdita per incendio, etc.); in assenza di tale documento giustificativo i capi interessati saranno definiti "anomali" (*codice anomalia 1*).

A seconda del numero di capi macellati tra il giorno **1.1.2011** ed il giorno della visita aziendale di controllo, per definire il campione da sottoporre a controllo si seguirà la seguente procedura:

- Fino a 20 capi macellati: si controllano tutti;
- da 21 a 400 capi macellati: si controlla un campione del 10% e comunque non meno di 21 capi;

- oltre 400 capi macellati: si controllano 40 capi + il 5% dei capi oltre il 400-esimo.

5.3.2.10 Descrizione codici anomalia

codice	Tipo anomalia
1	Identificazione e/o registrazione del capo assente e/o passaporto assente
2	Identificazione e/o registrazione del capo presente ma non totalmente conforme
3	In attesa di Identificazione e/o Registrazione nei termini previsti dalla normativa
4	Identificazione e/o Registrazione non effettuata per giustificati motivi
5	Bovino non corrispondente alla categoria animale desumibile dalla BDN
6	Bovino non compatibile con il codice razza registrato in BDN

Il campo di assegnazione di dettaglio dei codici anomalia 1, 2, 3, 4 è il seguente.

Codice 1 - si assegna ad un capo per il quale sia stato riscontrato mancante uno (o più) dei seguenti elementi del Sistema I&R:

- Entrambe le marche auricolari;
- Passaporto;
- Registrazione nascita o entrata o uscita o morte sul registro aziendale o in BDN (salvo i casi dei successivi codici 2, 3, 4);
- Documento di entrata o uscita o morte (mod. 4, d.d.t, certificato ASL, denuncia smarrimento/furto, etc.).

Codice 2 - si assegna ad un capo per il quale sia stato riscontrato non conforme uno (o più) degli elementi del Sistema I&R, e cioè:

- Presenza di una sola marca auricolare, purché sia in regola tutto quanto altro previsto dal Sistema I&R per quel capo;
- Mancata registrazione sul registro aziendale della movimentazione del capo, ma presenza in azienda di tutta la necessaria documentazione, regolarmente compilata, prevista dalla normativa (se il rappresentante aziendale procede durante la visita di controllo alla registrazione omessa, il codice anomalia NON si assegna);
- Mancata annotazione del trasferimento da un'azienda ad un'altra sul retro del passaporto, purché sia in regola tutto quanto altro previsto dal Sistema I&R per quel capo.

Codice 3 - si assegna ad un capo per il quale siano stati riscontrati:

- Adempimenti di Identificazione e/o Registrazione non eseguiti perché ancora all'interno delle scadenze fissate dalla Normativa del Sistema I&R per la relativa applicazione.

Codice 4 - si assegna ad un capo per il quale sia stato riscontrato:

- Adempimenti di Identificazione e/o Registrazione non eseguiti per motivi non dipendenti dall'azienda agricola, che ha provveduto nei tempi stabiliti dalla Normativa a svolgere i propri doveri.

Un esempio frequente è il mancato aggiornamento della BDN sulla movimentazione del capo per responsabilità dell'Ente all'uopo delegato dall'azienda, la quale ha però provveduto - nei tempi assegnati - alla trasmissione/consegna dei relativi documenti (la trasmissione/consegna deve essere dimostrata).

- Mancata applicazione delle marche auricolari per ritardi nella consegna, ma presenza della richiesta delle marche da parte dell'azienda agricola.

Si avrà cura di acquisire con scanner (o con foto digitale) nel CAI tutti i documenti probanti le anomalie accertate, i passaporti, i mod. 4 dei capi usciti, il registro di stalla, etc.

5.3.2.11 Acquisizione dei risultati del controllo

I risultati del controllo saranno acquisiti direttamente nel CAI durante lo svolgimento della visita aziendale di controllo ed al termine si stamperà la Relazione di controllo e la si firmerà in contraddittorio con il rappresentante aziendale.

5.3.2.12 Gli adempimenti obbligatori

La Relazione di controllo deve essere stampata in due copie firmate in originale dal tecnico addetto al controllo e dal rappresentante aziendale al termine della visita in azienda.

A tale proposito si evidenzia che è **obbligatorio da parte del controllore** far presente al rappresentante aziendale che la mancata sottoscrizione della relazione di controllo comporta che:

- **non potranno essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro e trascritte nell'apposito campo note della relazione di controllo;**
- **ai fini della liquidazione del premio si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nella relazione di controllo;**
- **l'istruttoria tecnica di accertamento degli esiti dei controlli in loco si intende definitivamente conclusa.**

Qualora il rappresentante aziendale NON firmi la Relazione di controllo, è necessario spedirgliene una copia all'indirizzo della sede legale dell'azienda con RACCOMANDATA A.R., acquisendone con scanner nel CAI la ricevuta di ritorno una volta rientrata.

La presenza di difformità o incompletezze nella compilazione della Relazione di controllo comporta ritardi ed eventuali contenziosi di cui l'O.P. potrebbe chiedere conto al controllore.

Si raccomanda una corretta e chiara compilazione della relazione di controllo.

5.3.2.13 Le eccezioni

Azienda operante in più corpi aziendali

Le aziende che, ricadendo in tale casistica, lo hanno evidenziato negli appositi spazi della domanda di premio, vengono trattate, ai fini del controllo in campo, come singole e distinte unità fisiche.

Se il controllo ricade in diverse regioni e/o province, è necessario coordinare l'attività di controllo da parte degli Organi interessati per evitare accertamenti inconsistenti, fallaci o non eseguiti.

5.3.2.14 Casi particolari

5.3.2.14.1 Controllo concluso anche se non completo

Nello svolgimento della visita possono verificarsi una serie di casi e situazioni particolari per i quali il controllo è comunque da considerarsi concluso:

- a. nel caso in cui non si presenti il titolare/incaricato dell'azienda;
- b. nel caso il titolare/incaricato non concordi con il risultato degli accertamenti e non intenda sottoscrivere la relazione di controllo.

Relativamente al punto a., prima di considerare il controllo concluso, occorrerà:

- in caso di seconda visita, verificare se il telegramma di avviso è stato ricevuto; nel caso non fosse stato ricevuto, controllare l'indirizzo sull'originale della dichiarazione (eventualmente inviare un secondo telegramma se l'indirizzo risultasse errato);
- in caso di prima visita (senza preavviso), concordare una seconda visita nell'arco delle 48 ore successive, da confermare tramite spedizione del telegramma (vedi paragrafo 3.1 – Preavviso).

Nel caso b. è comunque necessario svolgere le seguenti operazioni:

- effettuare se possibile il controllo;
- compilare la relazione di controllo in tutte le sue parti, firmarlo, timbrarlo, datarlo ed inserirlo nel fascicolo aziendale;
- descrivere nelle note del tecnico i motivi dello stato della visita (produttore non presentato/produttore rifiuta di firmare, etc.).

Il produttore o delegato potranno indicare nella relazione di controllo le motivazioni della mancata sottoscrizione. Si dovrà comunque consegnare copia della relazione di controllo, avvisando che la mancata sottoscrizione della stessa impedisce al produttore l'eventuale presentazione della richiesta di riesame della pratica in sede di contenzioso.

5.3.2.14.2 Sospensione dell'incontro

Nello svolgimento dell'incontro può verificarsi una delle seguenti situazioni per le quali il controllo è da considerarsi sospeso:

- a) nel caso in cui il titolare/incaricato dell'azienda non fornisca la documentazione prevista perché in mano ad Ente delegato (CAA, ASL, etc.).
- b) nel caso in cui il produttore o suo incaricato non sia presente per causa di forza maggiore.

Per il caso a) è consentito effettuare la sospensione dell'incontro e rimandare la chiusura del controllo in una data successiva (entro 48 ore), al fine di permettere al delegato di reperire la documentazione.

Il tecnico dovrà:

- effettuare comunque il controllo,
- indicare nelle note del tecnico i motivi della sospensione,
- fissare una nuova data d'incontro, anche al di fuori della sede aziendale,

Qualora il titolare/delegato non si presenti alla nuova data d'incontro fissata, si dovrà chiudere il controllo indicando nelle note "produttore non presentatosi al nuovo appuntamento concordato" e registrando come definitive le eventuali anomalie riscontrate.

Per tutti gli altri casi di mancanza di documentazione si procederà all'incontro, senza la possibilità della sospensione, registrando sul CAI la mancanza di documenti.

Nel caso b) si dovrà inviare il Telegramma di 2° convocazione e procedere a nuova visita di controllo aziendale.

Se già si tratta di una 2° visita, il rappresentante aziendale dovrà comunicare entro 2 giorni dalla nuova data fissata per l'incontro il motivo della mancata presentazione e, successivamente, esibire idonea documentazione giustificativa. In tale caso si provvederà ad inviare una seconda convocazione sempre mediante telegramma.

Diversamente, il controllo sarà da considerare concluso.

5.3.3 Elementi di verifica da acquisire all'interno dell'applicazione CAI

Si riporta di seguito l'elenco degli elementi di verifica che saranno acquisiti nel corso del controllo all'interno dell'applicazione CAI

quadro: vca_6 - domanda: vca6e	La azienda dispone del Registro di Stalla?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Il Registro di Stalla risulta correttamente compilato?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Anche se non regolarmente compilato, il Registro consente di valutare in modo soddisfacente la consistenza animale sin dall' inizio del periodo di detenzione?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	di cui numero capi maschi
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	di cui numero capi femmine adulte
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Numero capi totali sul registro, alla data del censimento
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	di cui numero capi maschi
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	di cui numero capi femmine adulte
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Numero capi totali sul registro, alla data del controllo
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	di cui numero capi maschi
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	di cui numero capi femmine adulte
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Numero capi totali conteggiati, alla data del controllo
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Numero capi senza entrambe le marche auricolari
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Numero capi con una sola marca auricolare
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Numero minimo di capi da controllare, per incrocio marche auricolari
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	di cui con bolo (n. capi con bolo e senza entrambe le marche)
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	di cui con bolo (n. capi con bolo e con una marca auricolare)
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Numero capi totali con bolo
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	di cui numero capi femmine non adulte
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	La azienda dispone del Registro di Stalla?
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Tipo prevalente di allevamento
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Numero capi totali sul registro, alla data del controllo
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Numero capi totali conteggiati, alla data del controllo
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	di cui numero capi senza entrambe le marche auricolari
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	di cui numero capi con una sola marca auricolare
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Numero minimo di capi da controllare, per incrocio marche auricolari
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Numero capi macellati nell'anno del controllo, presenti sul registro di stalla
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Numero capi macellati da controllare
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	Numero di capi macellati nell'anno del controllo, presenti in BDN
quadro: vca_6 - domanda: vca6e	L' azienda dispone del Registro di Stalla?

<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Il Registro di Stalla risulta correttamente compilato?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Il Registro di Stalla risulta aggiornato?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Si ravvisa la presenza di anomalie nella gestione e registrazione dell' allevamento?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Descrivere la natura delle anomalie/infrazioni riscontrate</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Numero capi totali in BDN, alla data dell'estrazione</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Numero capi totali sul registro, alla data del controllo</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Numero capi totali presenti in azienda, alla data del controllo</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>L'azienda dispone del Registro di Stalla?</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Numero capi non conformi al sistema di identificazione e registrazione</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Numero capi macellati controllati</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>di cui senza anomalie</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>di cui con anomalie</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Il registro di stalla e' assente o non regolarmente compilato</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Il Registro di Stalla non e' regolarmente compilato ma e' accertata una situazione soddisfacente sin dall'inizio del periodo di detenzione</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Il registro di stalla e' correttamente compilato</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Numero capi totali in anagrafe, alla data del censimento</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>di cui numero capi maschi</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>di cui numero capi femmine adulte</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Numero capi totali sul registro, alla data del controllo</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>di cui numero capi maschi</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>di cui numero capi femmine adulte</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Numero capi totali presenti in azienda, alla data del controllo</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>di cui numero capi maschi</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>di cui numero capi femmine adulte</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>inosservanza da parte del detentore delle norme di identificazione e registrazione</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Numero capi non conformi al sistema di identificazione e registrazione</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>di cui numero capi maschi</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>di cui numero capi femmine adulte</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>Numero capi macellati controllati</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>di cui senza anomalie</i>
<i>quadro: vca_6 - domanda: vca6e</i>	<i>di cui con anomalie</i>

5.3.4 Controlli di Condizionalità

5.3.4.1 Criteri generali della condizionalità

I Criteri di Gestione Obbligatoriosi (CGO) introdotti dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 si riferiscono a specifici Atti che i produttori hanno l'obbligo di soddisfare se intendono beneficiare dei finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea attraverso la PAC.

Dato che gli elenchi dei Criteri Obbligatoriosi di Gestione sono stati modificati dal Regolamento (CE) 73/2009, con l'eliminazione dell'Atto A7 ed il cambio di numerazione degli Atti A8 e A8bis, rispettivamente in A7 e A8, nelle presenti Specifiche Tecniche si prenderà in esame la nuova numerazione stabilita dal Regolamento citato.

In particolare, le presenti Specifiche Tecniche si riferiscono ai controlli in azienda dell'obbligo del rispetto degli Atti A7, A8, (riguardanti la salute degli animali ed il rispetto del sistema di identificazione e registrazione degli animali stessi) regolati da:

- **Atto A7** – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;
- **Atto A8** – Regolamento (CE) 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE, artt. 3, 4 e 5;

I controlli possono essere di tipo documentale e/o oggettivo.

Tali controlli documentali/oggettivi possono essere portati a termine dall'Organismo Pagatore anche acquisendo i risultati di verifiche ispettive forniti dagli Enti/Autorità di controllo specializzati e preposti per controlli specifici, oltre che con la metodologia del controllo in loco (in azienda).

A tale proposito, si evidenzia che le verifiche aziendali relative agli Atti A6, B10, B12, B13, B14, B15, C16, C17, C18 sono svolte dai preposti Enti Specializzati del Ministero della Salute (Servizi Veterinari), poiché richiedono strette competenze di carattere veterinario, ed i relativi risultati sono acquisiti dall'Organismo Pagatore che li elabora per la verifica di conformità relativa a tali Atti della condizionalità.

Tuttavia, per il controllo di alcune misure del PSR è necessario anche effettuare la verifica sull'Atto A6 relativo ai suini.

- **Atto A6** – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.

Nella fase di controllo in azienda, l'accertamento del rispetto degli Atti di Condizionalità è effettuato SOLAMENTE in presenza di una infrazione accertata durante il controllo di Ammissibilità.

5.3.4.2 Oggetto del controllo di condizionalità Atti A7, A8 (e A6 per il PSR)

Sono le aziende con presenza rispettivamente di allevamenti zootecnici delle specie bovina-bufalina, ovi-caprina (e suina).

Dopo che il Tecnico incaricato dei controlli avrà completato il controllo di ammissibilità Zootecnia con il CAI, il CAI stesso provvederà a trasferire i dati acquisiti anche nella Relazione di Controllo degli Atti di Condizionalità.

Comunque, gli elementi di verifica della condizionalità sono:

1. presenza delle marche auricolari, tatuaggi o altri elementi di identificazione dei capi;

2. presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati;
3. registrazione dell'azienda nella BDN;
4. irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Le eventuali violazioni (capi anomali) relative a tali adempimenti sono espresse, ove pertinente, in numero di capi.

Per l'Atto A6 (suini) gli elementi di verifica della condizionalità sono:

1. presenza del tatuaggio;
2. presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati (per numero capi > 1);
3. registrazione dell'azienda nella BDN (o presso la ASL se numero capi = 1);
4. irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti (per numero capi > 1).

Si vedano in proposito il D.Lgs. n. 200/2011 e la Circolare AGEA D.G. prot. n. DGU.2011.101 del 16.09.2011.

5.3.4.3 Tabelle di applicazione delle riduzioni per campo di condizionalità

I Regolamenti comunitari citati stabiliscono una differenza nell'applicazione delle sanzioni, in funzione delle cause di determinazione delle violazioni.

Le violazioni commesse per la prima volta sono considerate come causate da negligenza.

I calcoli per l'applicazione di queste percentuali di riduzione sono elaborati dal SW sulla base dei dati acquisiti durante il controllo aziendale.

5.3.4.4 Metodologia di controllo

Il controllo relativo al rispetto della condizionalità deve essere sempre effettuato in contraddittorio con il rappresentante aziendale presso la sede aziendale, in occasione della medesima visita aziendale del controllo di ammissibilità.

Le eventuali anomalie registrate nel CAI durante il controllo di ammissibilità saranno quindi riportate dal SW anche nella parte della Relazione di controllo relativa agli Atti A7 e A8, in quanto gli elementi di verifica sono gli stessi (I&R).

5.3.4.5 Codici di Anomalia

Nel CAI vanno riportati gli elementi identificativi dei capi per i quali sia stata constatata nel corso della verifica aziendale una non conformità. In particolare, il CAI assegnerà per la Condizionalità il codice dell'anomalia secondo il seguente schema di corrispondenza con i codici anomalia dell'ammissibilità:

- A = Capo identificato/registrato in modo non corretto riguardo alla razza o alla specie (*può derivare dai codici anomalia 5 o 6 dell' ammissibilità*);
- B = Capo NON registrato nella BDN per responsabilità dell'allevatore (*può derivare dal codice anomalia 1 dell' ammissibilità*);
- C = Capo senza passaporto e/o marche auricolari / tatuaggio e/o documenti di provenienza e/o uscita (*può derivare dal codice anomalia 1 dell' ammissibilità*);

D = Infrazione di importanza minore sanabile con AZIONE CORRETTIVA (può derivare dai codici anomalia 2, 3 o 4 dell' ammissibilità).

Codice Anomalia D – Infrazioni di importanza minore e Azioni correttive

Il Regolamento (CE) 146/2008 all'art. 2 recita:

"In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni qualora, tenuto conto della sua gravità, portata e persistenza, un caso di **inadempienza** sia da ritenersi **di importanza minore**. **I casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o animale non possono tuttavia essere considerati di importanza minore.**

Salvo che l'agricoltore abbia adottato un'azione correttiva immediata che abbia messo fine all'inadempienza constatata, l'autorità competente prende le misure necessarie che **possono**, se del caso, **limitarsi ad un controllo amministrativo**, per assicurare che l'agricoltore provveda a sanare i relativi casi di inadempienza. L'inadempienza minore e l'azione correttiva necessaria sono notificate all'agricoltore."

Nel caso di aziende Zootecniche, sono stati individuate come "inadempienze di importanza minore" quelle infrazioni che non pregiudicano totalmente l'osservanza del sistema I&R da parte del produttore.

- Esempi Inadempienze Minori:
 - bovini/ovicapri con una sola marca auricolare (per gli ovicapri questa è anomalia se NON c'è il bolo elettronico);
 - Registro aziendale o BDN non aggiornati, ma presenti in azienda i documenti utili per determinare la situazione corretta dell'allevamento (documenti di compravendita dei capi, mod. 4, d.d.t., etc.).

Queste Inadempienze/Infrazioni minori possono essere sanate (e quindi non generano sanzioni sul premio comunitario) se l'allevatore attua le AZIONI CORRETTIVE, che corrispondono alla regolarizzazione dell'infrazione entro un tempo prefissato.

Le Azioni correttive, quindi, sono a vantaggio del produttore perché gli consentono di mettersi in regola "a posteriori" senza perdere soldi. Però, se l'azione correttiva NON viene attuata, l'infrazione minore diventa "Reiterazione" e la sanzione corrispondente all'infrazione inizialmente accertata viene moltiplicata x 3.

5.3.4.6 Impegni di Ripristino Obbligatori

Nel caso di infrazioni gravi accertate dal Tecnico **che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o animale** (es.: capi privi di entrambe le marche auricolari o del passaporto, assenza di mod. 4, d.d.t., etc.), non si applica alcun trattamento "di favore" al produttore, il quale è **obbligato** ad attuare i cosiddetti IMPEGNI DI RIPRISTINO, subendo comunque la sanzione relativa all'infrazione grave accertata.

Gli impegni di ripristino sono sempre obbligatori e consistono nel prescrivere all'azienda la completa regolarizzazione, in tempi stabiliti e comunicati dal Tecnico al momento del controllo, della documentazione e/o della situazione aziendale accertata non conforme.

Sia le Azioni correttive che gli Impegni di ripristino prescritti al rappresentante aziendale *potranno essere oggetto di successivo controllo da parte dell'Organismo Pagatore per verificarne l'effettiva realizzazione.*

Il Tecnico è tenuto ad evidenziare questa fattispecie al Rappresentante aziendale .

Nell'assegnazione delle **Azioni correttive** prescritte all'azienda, il Tecnico dovrà indicare:

- ✓ il numero di giorni entro il quale l'azienda deve aver provveduto alla regolarizzazione della violazione accertata;
- ✓ la descrizione dell'azione correttiva, se non compresa nelle 2 già indicate (Altro).

Lo stesso dovrà essere fatto per gli **Impegni di ripristino obbligatori** prescritti all'azienda:

- ✓ il numero di giorni entro il quale l'azienda deve aver provveduto alla regolarizzazione della violazione accertata;

- ✓ la descrizione dell'impegno di ripristino, se non compresa nelle 2 già indicate (Altro).

5.3.4.7 Modalità di controllo delle Azioni correttive

Verifica amministrativa (o in loco quando necessario) sul 100% delle aziende con Azioni correttive, prima della validazione del dato riportato nel SW.

Riportare l'esito di tale verifica nel CAI.

5.4 Controlli per la verifica del rispetto degli impegni Programmi di Sviluppo Rurale

La presente sezione del documento definisce i principi generali del controllo relativo alla verifica del rispetto degli impegni previsti nell'ambito delle misure a superficie dei PSR e gli elementi specifici del controllo relativi ad alcune misure del PSR della regione Campania.

Per la campagna 2011 tramite l'applicazione CAI – PDA sarà gestito il processo completo di controllo del rispetto degli impegni per le seguenti misure del PSR della regione Campania:

- mis. 2.1.1 - “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”;
- mis. 2.1.2 - “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane”;
- mis. 2.1.4 – “Pagamenti agroambientali”;
- mis. 2.1.5 – “Pagamenti per il benessere degli animali”.

Tuttavia per le aziende che NON ricadono nel territorio della Regione Campania e che sono soggette al controllo PSR, sarà comunque necessario provvedere all’acquisizione, tramite l’applicazione CAI – PDA, della scansione del verbale relativo al controllo impegni del PSR. Si precisa che di tale verbale dovranno essere acquisiti i seguenti modelli:

- mod. R_1: sempre
- mod. R_5 – ZOOT: solo se compilati
- mod. R_7 – RMIB: solo se compilati
- mod. R_6 – BPA: solo se compilati
- mod. R_8 –IMP: solo se compilati
- mod. R_9 – IMP: sempre
- mod. R_13 _ 1 _2: sempre

In merito alle funzioni sw per l’acquisizione del verbale mediante l’applicazione CAI – PDA si consulti lo specifico manuale di utilizzo del CAI/PDA (par. “VERBALE PSR).

Per le modalità di esecuzione dei controlli per le misure a superficie previste dai PSR delle regioni che ricadono nella competenza dell’O.P. AGEA si rimanda al documento “SPECIFICHE controlli in loco PSR 2011 30 10 11 vers 1.1” disponibile nell’area download del portale SIAN.

5.4.1 Indicazioni generali

La procedura prevista per la verifica del rispetto degli impegni relativi alle misure a superficie del PSR, prevede la combinazione dei seguenti metodi di controllo:

- **Verifiche documentali:** tali controlli prevedono la possibilità di richiedere ai Beneficiari di esibire la documentazione relativa alle operazioni agricole, si richiederà, solitamente, di poter acquisire copia delle fatture e dei documenti contabili. Tali documenti, in combinazione con i registri di magazzino, rappresentano un’importante fonte di prova;
- **Valutazioni tecnico agronomiche formulate nel corso delle visite in loco relative alle strutture dell’azienda ed alle superfici aziendali:** per alcune tipologie d’impegno, l’effettuazione di visite presso le strutture dell’azienda (magazzini, stalle, terreni) fornisce la principale fonte di informazione ai fini della verifica del rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai Beneficiari;
- **Misure analitiche:** Il prelievo di campioni di terreno, di foglie e frutti, qualora previsto, consente generalmente, di conseguire un elevato livello di certezza nella verifica della presenza di molecole riferibili a fitofarmaci o altre sostanze nocive;

- **Controlli svolti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo:** in questa categoria sono incluse tutte le verifiche che sia possibile effettuare mediante l'incrocio di banche dati certificate (esempio: BDN) e mediante l'utilizzo del GIS AGEA che fornisce dati relativi agli utilizzi del suolo derivati da attività di fotointerpretazione di immagini multitemporale e multispettrali e di controllo in campo;

Nelle prime fasi del controllo presso la sede aziendale, è previsto lo svolgimento delle seguenti attività:

- **Riconoscimento del rappresentante aziendale:** il tecnico incaricato si presenterà alla data e all'ora prevista presso la sede aziendale o il luogo di appuntamento prefissato, nel caso in cui sia stato fornito un preavviso, e svolgerà le seguenti attività:
 - verifica della presenza del rappresentante aziendale;
 - riconoscimento del rappresentante aziendale, con eventuale acquisizione del modello "C1" (vedi allegato n° 4) di conferimento d'incarico nel caso in cui il rappresentante sia un delegato del Beneficiario.
- **Presentazione al rappresentante aziendale della procedura di controllo:** preliminarmente all'avvio del controllo il tecnico incaricato della verifica, dovrà comunicare al rappresentante aziendale alcune informazioni relative al controllo in corso. Le informazioni che obbligatoriamente dovranno essere fornite sono:
 - gli scopi del controllo;
 - procedura di esecuzione del controllo;
 - i principi generali del metodo di calcolo dell'esito.

Nell'ambito delle misure "a superficie", sono oggetto di verifica:

1. obblighi ed impegni relativi alla misura oggetto di adesione (asse 2 e 4 del PSR 2007 – 2013 – Regolamento UE 65/11) compresi gli impegni pertinenti di condizionalità;
2. impegni essenziali ed accessori specifici per misura (misure a superficie PSR 2000 – 2006);
3. criteri ammissibilità relativi alla consistenza zootecnica;
4. impegni relativi alla Buona Pratica Agricola normale – BPA_n (misure a superficie PSR 2000 – 2006);
5. controllo relativo al rispetto delle norme in materia di condizionalità e degli ulteriori requisiti minimi;
6. impegni relativi al rispetto dei requisiti minimi di igiene ambiente e benessere degli animali (misure a superficie PSR 2000 – 2006 se espressamente previsto dal bando regionale).

5.4.2 Verifica del rispetto degli obblighi ed impegni (asse 2 e 4 del PSR 2007 – 2013 e degli impegni essenziali ed accessori (misure a superficie PSR 2000 – 2006));

La procedura di verifica del rispetto degli obblighi e degli impegni, prevede l'utilizzo di checklist contenenti elementi di controllo specifici per misura / azione di ciascun PSR.

In funzione della misura/azione oggetto di adesione, saranno inserite all'interno della relazione di controllo le checklist necessarie.

Circa le modalità di controllo relative a ciascun impegno previsto dalle misure/azioni oggetto di adesione, si rimanda alle specifiche "note operative" predisposte per ciascun PSR.

In particolare per gli impegni relativi alle misure agro ambientali (di cui all'articolo 36, lettera a, punto iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/05), si provvederà a verificare anche il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità, ovvero degli obblighi di condizionalità chiaramente ricollegabili all'impegno che grava sul beneficiario. Tali impegni pertinenti di condizionalità così come individuati dalle regioni / provincie autonome, saranno evidenziati nelle checklist allegate alla relazione di controllo in corrispondenza degli impegni agro ambientali il cui rispetto è oggetto di verifica.

Si evidenzia che ogni eventuale infrazione di tali impegni (anche per le aziende non facenti parte del campione di controllo condizionalità) dovrà essere valutata e registrata all'interno della relazione di controllo.

A seguito di tali segnalazioni verranno valutati e predisposti i necessari approfondimenti del controllo.

5.4.3 Controllo relativo al rispetto della Buona Pratica Agricola normale (BPAn) e degli impegni connessi alle misure agroambientali finalizzate a ridurre o ad eliminare concimi e fitofarmaci

La verifica del rispetto della buona pratica agricola normale (BPAn) e degli impegni connessi alle misure agroambientali finalizzate a ridurre o ad eliminare concimi e fitofarmaci si effettua utilizzando essenzialmente i seguenti metodi di controllo:

- verifica della corretta compilazione del registro aziendale unico di magazzino e delle operazioni colturali (quaderno di campagna o documento equivalente);
- verifica dei documenti probanti, relativi all'acquisto dei fitofarmaci e dei concimi;
- valutazione tecnico agronomica, a cura del tecnico controllore, relativa al rapporto tra le caratteristiche aziendali, le tecniche agronomiche impiegate e quelle previste dalla Buona Pratica Agricola normale e / o dai protocolli di coltivazione specifici (es. : agricoltura biologica; / agricoltura integrata).

Il ricorso a tecniche di controllo più approfondite quali le analisi chimiche, i controlli fiscali presso i fornitori, ecc., potranno essere attivate in presenza di fondati dubbi o in modo sistematico nel caso in cui sia stato previsto un piano di prelievo dei campioni basato su apposita analisi dei rischi.

In particolare, nel caso delle misure agroambientali finalizzate a ridurre o ad eliminare concimi e fitofarmaci, sarà oggetto di verifica:

- la registrazione dei metodi di coltivazione;
- la verifica dello stato delle colture;
- la resa delle colture;
- le fatture di acquisto e la contabilità aziendale.

Si evidenzia che l'elemento fondamentale del controllo, è la verifica dell'esistenza in azienda del registro dei trattamenti e la sua conformità a quanto disposto dalla normativa. Il tecnico si accerterà della presenza e corretta tenuta del registro dei trattamenti.

Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

In relazione al registro dei trattamenti, saranno effettuati i seguenti controlli:

- presenza del registro;
- registrazione per ogni coltura delle fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura stessa (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);

- registrazione per ogni trattamento eseguito, del prodotto utilizzato, della quantità utilizzata e della superficie su cui è stato effettuato;

Si precisa che il registro dovrà essere conservato per l'anno successivo a quello a cui si riferiscono i trattamenti e dovrà essere disponibile per ogni verifica.

Valgono i seguenti casi particolari:

- nel caso in cui l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;

N.B.: il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Si potrà anche verificare il caso in cui le registrazioni dei trattamenti siano riportate sullo stesso modulo o quaderno che ospita le annotazioni relative alle utilizzazioni di effluenti zootecnici e fertilizzazioni, o riguardanti le movimentazioni di prodotto. Questo fatto, ferme restando le informazioni minime che devono essere riportate (vedi sopra), non avrà nessuna conseguenza ai fini del controllo.

Il tecnico, sulla base di quanto contenuto nel registro dei trattamenti e della documentazione d'acquisto dei prodotti, procede alla verifica del rispetto delle prescrizioni di utilizzo. In particolare sono controllati i seguenti elementi:

- utilizzo dei prodotti sulle colture non previste in etichetta;
- mancato rispetto dei tempi di carenza rispetto alla raccolta dei prodotti;
- utilizzo in dosi maggiori rispetto a quelle previste dalle istruzioni in etichetta;
- assenza dei dispositivi di protezione previsti in etichetta.

Detti controlli potranno essere effettuati su di un campione di registrazioni, estratti dal registro o dalla documentazione equivalente disponibile in azienda.

A tale scopo, nel caso sia necessario procedere al controllo di un campione rappresentativo, al fine di individuare il numero di operazioni da comprendere nel campione, si potrà adottare il seguente schema:

n° di registrazioni nel periodo	registrazioni da controllare
da 1 a 3 registrazioni	tutte
da 4 a 10 registrazioni	4 registrazioni
più di 10 registrazioni	6 registrazioni

Nel caso in cui il controllo dovesse evidenziare anche una sola anomalia, il tecnico, procederà alla verifica sistematica di tutte le registrazioni presenti.

Al termine della verifica, il tecnico incaricato è tenuto ad acquisire copia del registro dei trattamenti oggetto di controllo, anche in assenza di infrazioni. Per documenti particolarmente voluminosi, saranno acquisite almeno la prima pagina, l'ultima pagina che contiene registrazioni ed ogni pagina per la quale si rilevano anomalie.

È utile sottolineare che, ai fini di questo controllo, devono essere controllate almeno le registrazioni dei trattamenti realizzati in azienda a partire dalla data di attivazione dell'impegno.

Per le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari "molto tossici, tossici o nocivi", oltre alle verifiche illustrate ai punti precedenti, il tecnico verificherà che:

- la documentazione d'acquisto sia presente in originale o in copia;
- il rappresentante aziendale in caso di trattamenti effettuati direttamente, posseda il patentino previsto dalla normativa;
- che detto patentino sia valido o che, in caso sia scaduto, sia stata inoltrata la domanda di rinnovo nei tempi previsti.

Nel caso dell'agricoltura biologica vengono visionati ed utilizzati anche i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 889/2008 e s.m.i.

5.4.4 Modalità di controllo relative alla consistenza zootecnica

Ai fini della verifica del rispetto di particolari impegni previsti dalle singole misure dei PSR (esempio: verifica del rapporto UBA/ ettaro; verifica del numero di UBA richieste a premio; ecc.), sono oggetto di controllo i capi di bestiame presenti in azienda.

In tal caso, questi devono essere identificati tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- ove gli animali siano della specie bovina ed ovi - caprina il riscontro ed i controlli sono garantiti tramite la consultazione dell'Anagrafe Zootecnica Nazionale (BDN) per le verifiche incrociate dei capi dichiarati. Qualora la dichiarazione sia riferita ad animali di altra specie, il controllo viene garantito tramite la consultazione dei libri genealogici qualora esistenti o del registro anagrafico;
- il rispetto delle condizioni e degli obblighi relativi agli animali deve essere effettuata sulla base del numero degli animali presenti nel registro di stalla;
- la verifica del numero di capi nell'ambito dell'azione relativa alla salvaguardia delle razze minacciate di abbandono prevede l'identificazione di ogni singolo capo oggetto di premio;
- gli animali, per i quali non esistono registri di stalla, vengono contati fisicamente e ove non sia possibile farlo, sulla base di un campione rappresentativo allorché il conteggio individuale di tutti gli animali si riveli impossibile. A tale scopo, nel caso sia necessario procedere al controllo di un campione rappresentativo, al fine di individuare il numero di animali da comprendere nel campione, si potrà adottare il seguente schema:

n° di animali presenti nell'allevamento (n° medio animali registrati nell'anno)	n° di animali costituenti il campione da controllare
da 1 a 30 capi	tutti
da 31 a 100 capi	5 capi
da 101 a 300 capi	10 capi
più di 300 capi	20 capi

Nel caso in cui si riscontrino irregolarità, è comunque necessario ampliare l'indagine, estendendola a tutti i capi presenti nell'allevamento.

5.4.5 Controllo relativo al rispetto delle norme in materia di condizionalità e degli ulteriori requisiti minimi

Al pari degli aiuti diretti (I° pilastro), anche l'erogazione dei premi per le misure a superficie dello sviluppo rurale richiede il rispetto da parte dei Beneficiari dei requisiti di condizionalità.

Per le misure pluriennali dei PSR 2000-2006, per le quali vige l'obbligo del solo rispetto della buona pratica agricola normale (BPAn), a norma del regolamento (CE) 1257/99 e del n. 817/04, continua ad applicarsi tale baseline (BPAn), salvo il disposto di cui all'articolo 11 del regolamento n. 1320/2006 in caso di trasformazione dell'impegno, nel qual caso si applicano le nuove regole (condizionalità) vigenti dal 1° gennaio 2007.

Il rispetto dei criteri di condizionalità che si applica per il periodo 2007-2013 (Regg. CE 73/2009 e 1698/05) fa riferimento al D.M. n°30125 del 22/12/09 come modificato dal DM 10346 del 13/05/11 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale

Ai sensi del regolamento (CE) 1698/05 e in coerenza con le norme quadro nazionali previste nel regime di condizionalità, si applica un quadro comune a livello nazionale per gli **ulteriori requisiti minimi obbligatori** da definire nei Programmi di sviluppo rurale 2007-2013, in particolare per quanto attiene ai requisiti ulteriori relativi ai "Pagamenti agroambientali" (misura 214) – art. 39, par. 3, Reg (CE) 1698/05.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione di tali controlli, si faccia riferimento alle specifiche di controllo AGEA – CONTROLLI AZIENDALI INTEGRATI - CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' - Criteri di Gestione Obbligatori – campagna 2011, pubblicate sul portale SIAN.

5.4.6 Elementi minimi in materia di Igiene Benessere degli Animali

Per alcune regioni, nell'ambito di talune misure a superficie previste dai PSR 2000 – 2006, è stato previsto che l'erogazione del premio sia vincolata anche al rispetto da parte del Beneficiario degli elementi minimi in materia di Igiene Benessere degli Animali. Circa le modalità di esecuzione di tali controlli, si rimanda alle note operative specifiche per ciascun PSR.

5.4.7 Costatazione di infrazioni o non rispetto degli impegni

Ogni rilevazione di eventuali infrazioni accertate dovrà essere documentata fotograficamente e le fotografie scattate dovranno essere archiviate insieme ai documenti relativi al controllo.

In generale il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le foto:

- siano correttamente esposte (né buie né eccessivamente chiare);
- possibilmente contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc);
- documentino (con riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari di infrazione;

Nei casi di infrazione, sarà necessario che il tecnico inquadri nell'immagine fotografica una tabella con i riferimenti catastali della particella sulla quale viene rilevata l'infrazione.

In questo caso il tecnico dovrà quindi inquadrare nell'immagine fotografica una tabella di dimensioni non inferiori al formato A3 su cui dovranno essere riportati:

- la sigla della provincia;
- l'ISTAT del comune ed eventuale sezione censuaria;
- numero del foglio catastale;
- numero particella catastale ed eventuale subalterno;
- il numero progressivo della foto scattata;
- data del sopralluogo.

I riferimenti di ogni scatto eseguito con questa procedura dovranno essere annotati nel campo "note del tecnico" presente nella relazione di controllo.

Data la necessità di acquisire una quantità notevole di documenti, in condizioni spesso non favorevoli, la macchina fotografica digitale potrà essere utilizzata anche a questo scopo, avendo l'accortezza di effettuare fotografie nitide, tramite le quali siano visionabili facilmente gli elementi qualificanti della documentazione. Una volta in sede, nei casi di infrazioni rilevate, tali fotografie dovranno poi essere stampate ed allegate al fascicolo di controllo.

Si precisa che il tecnico è tenuto ad acquisire idonea documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi oggetto di verifica anche in assenza di infrazioni.

Ai fini dell'archiviazione all'interno del fascicolo di controllo, i file relativi alle riprese fotografiche dovranno essere stampati su carta, su ogni pagina dovrà essere apposto il timbro professionale e la firma del tecnico incaricato del controllo.

5.4.8 Verifica rispetto impegni misura 2.1.1 PSR Campania

Per l'ottenimento dell'indennità relative alle misura 2.1.1 - **“Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”** gli imprenditori agricoli devono soddisfare i seguenti requisiti:

- coltivare una SAU di almeno di 0,5 ettari, in aree definite montane in base ad un legittimo titolo di possesso (proprietà, usufrutto, affitto, bilaterale e/o unilaterale, registrato nei modi di legge). Ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal presente avviso è escluso il comodato d'uso. Nelle attività zootecniche la conduzione del pascolo è assimilabile alla coltivazione dei terreni.
- essere in possesso di partita IVA;
- essere iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) - Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole. Sono esclusi da tale obbligo le aziende di cui al comma 3, art. 2 della legge 25.03.1997, n. 77 e s.m.i.

Nel caso di richiesta di indennità riferita a superfici a pascolo, queste sono concesse solo per quelle superfici con un carico di bestiame compreso tra un minimo di **0,5 UBA/ha/Anno** (UBA = Unità di Bestiame Adulto) ed un massimo di **3 UBA/ha/Anno**, anche nel caso di superfici a pascolo sfruttate in comune da più agricoltori.

Le indennità compensative relative a superfici a pascolo sfruttate in comune da più agricoltori ai fini di pascolo, possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno, che devono garantire la disponibilità di una SAU aziendale minima di 0,5 ha ed il rispetto del carico minimo e massimo sopraindicato.

Qualora in azienda, in relazione alla superficie pascolabile, sia presente un carico di bestiame da pascolo superiore o inferiore al carico minimo e massimo ammissibile, l'azienda, fermo restando il rispetto dello standard di condizionalità **4.6 - Densità di bestiame minimi e/o regimi adeguati**, che stabilisce un carico minimo e massimo compreso tra 0,2 e 4 UBA/HA, può essere ammessa a beneficiare dell'indennità nei seguenti casi:

a) con un carico massimo superiore a 3 UBA/HA:

1. in presenza di una superficie aziendale investita a colture foraggere che giustifichi il mantenimento degli animali in azienda senza ricorrere al pascolamento;
2. in presenza di animali allevati a stabulazione fissa, per i quali l'allevatore avrà cura di produrre idonea autodichiarazione attestante per essi l'assenza di pascolamento, non oltre i termini utili per la conclusione dell'iter di istruttoria delle domande da parte degli Uffici regionali.

b) con un carico minimo inferiore a 0,5 UBA/HA:

1. in presenza di pascolo sul quale viene effettuato almeno uno sfalcio annuo;

2. nel caso di interventi agronomici e/o impegni diversi dallo standard 4.6 ove previsti dal Regolamento CE 1122/ 09.

Nel caso di superfici vitate, l'indennità è concessa a condizione che le stesse siano in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia d'impianto dei vigneti.

Ai fini della verifica del rispetto degli impegni relativi a questa misura è prevista l'acquisizione all'interno degli appositi campi del software CAI – PDA dei seguenti elementi:

- domanda: CAM-211-A0quadro: 211_A	<i>Si richiede di verificare e dichiarare la conformita' e completezza dei titoli di possesso detenuti dall' azienda per ciascuno degli appezzamenti a premio riportati in tabella utilizzando i pulsanti associati a ciascuno di essi. I titoli di possesso previsti dal bando sono: proprieta', usufrutto, affitto, bilaterale e/o unilaterale. Il comodato d' uso non costituisce titolo valido</i>
- domanda: CAM-211-A1quadro: 211_B	<i>Sulla base di quanto accertato in fase di verifica oggettiva, l' azienda dispone di un numero di UBA accertate pari a:</i>
- domanda: CAM-211-B1quadro: 211_B	<i>Sulla base delle informazioni acquisite, l'azienda risulta disporre di titoli di proprieta' / possesso validi per tutte le superfici oggetto di impegno?</i>
- domanda: CAM-211-B2quadro: 211_A	<i>Specificare la non conformita' relativa ai titoli di possesso:</i>
- domanda: CAM-211-C1quadro: 211_C	<i>Sulla base delle informazioni disponibili, l'azienda risulta disporre di una superficie SAU a premio pari a mq.:</i>
- domanda: CAM-211-C2quadro: 211_C	<i>sulla base delle informazioni disponibili, l'azienda risulta sopportare, sulla base dei capi accertati e delle superfici a pascolo oggetto di impegno e riscontrate, un carico di bestiame UBA/ha pari a</i>
- domanda: CAM-211-C3quadro: 211_C	<i>sulla base delle informazioni disponibili, l'azienda risulta avere delle superfici a pascolo pari a mq:</i>
- domanda: CAM-211-D1quadro: 211_D	<i>Nell' anno in corso, l' azienda ha effettuato almeno uno sfalcio delle superfici a pascolo oggetto dell' impegno?</i>
- domanda: CAM-211-D2quadro: 211_D	<i>Sulla base dei riscontri acquisiti, l'impegno di mantenere il carico di bestiame gravante sui terreni nell'intervallo 0,5 - 3 UBA/ha, e' mantenuto:</i>
- domanda: CAM-211-E1quadro: 211_E	<i>Le superfici investite a foraggiere, a disposizione dell' azienda, sono pari a mq.:</i>
- domanda: CAM-211-E2quadro: 211_E	<i>Le superfici a foraggiere sopra indicate sono sufficienti ad alimentare gli animali detenuti dall' azienda senza ricorrere al pascolamento?</i>
- domanda: CAM-211-E3quadro: 211_E	<i>Gli animali detenuti dall' azienda sono allevati a stabulazione fissa?</i>
- domanda: CAM-211-E4quadro: 211_E	<i>Sulla base dei riscontri acquisiti, l'impegno di mantenere il carico di bestiame gravante sui terreni nell' intervallo 0,5 - 3 UBA/ha, e' mantenuto:</i>

5.4.9 Verifica rispetto impegni misura 2.1.2 PSR Campania

Per l'ottenimento dell'indennità relative alle misura 2.1.2 - **“Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane”** gli imprenditori agricoli devono soddisfare i seguenti requisiti:

- coltivare una SAU di almeno di 0,2 ettari in zone classificate svantaggiate in base ad un legittimo titolo di possesso (proprietà, usufrutto, affitto, bilaterale e/o unilaterale, registrato nei modi di legge). Ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal presente bando è escluso il comodato d'uso. Nelle attività zootecniche la conduzione del pascolo è assimilabile alla coltivazione dei terreni;
- essere in possesso di partita IVA;
- essere iscritto nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) - Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole. Sono esclusi da tale obbligo le aziende di cui al comma 3, art. 2 della legge 25.03.1997, n. 77.

Nel caso di richiesta di indennità riferita a superfici a pascolo, queste sono concesse solo per quelle superfici con un carico di bestiame compreso tra un minimo di 0,5 UBA/ha/Anno (UBA = Unità di Bestiame Adulto) ed un massimo di 3 UBA/ha/Anno, anche nel caso di superfici a pascolo sfruttate in comune da più agricoltori. Le indennità compensative relative a superfici a pascolo sfruttate in comune da più agricoltori ai fini di pascolo, possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno, che devono garantire la disponibilità di una SAU aziendale minima di 0,2 ha ed il rispetto del carico minimo e massimo sopraindicato.

Qualora in azienda, in relazione alla superficie pascolabile, sia presente un carico di bestiame da pascolo superiore o inferiore al carico minimo e massimo ammissibile, l'azienda, fermo restando il rispetto dello standard di condizionalità 4.6 - Densità di bestiame minimi e/o regimi adeguati, che stabilisce un carico minimo e massimo compreso tra 0,2 e 4 UBA/HA, può essere ammessa a beneficiare dell'indennità nei seguenti casi:

a) con un carico massimo superiore a 3 UBA/HA:

1. in presenza di una superficie aziendale investita a colture foraggere che giustifichi il mantenimento degli animali in azienda senza ricorrere al pascolamento;
2. in presenza di animali allevati a stabulazione fissa, per i quali l'allevatore avrà cura di produrre idonea autodichiarazione attestante per essi l'assenza di pascolamento, non oltre i termini utili per la conclusione dell'iter di istruttoria delle domande da parte degli Uffici regionali.

b) con un carico minimo inferiore a 0,5 UBA/HA:

1. in presenza di pascolo sul quale viene effettuato almeno uno sfalcio annuo;
2. nel caso di interventi agronomici e/o impegni diversi dallo standard 4.6 ove previsti dal Regolamento CE 1122/ 09.

Ai fini della verifica del rispetto degli impegni relativi a questa misura è prevista l'acquisizione all'interno degli appositi campi del software CAI – PDA dei seguenti elementi:

- domanda: CAM-212-A0quadro: 212_A	<i>Si richiede di verificare e dichiarare la conformita' e completezza dei titoli di possesso detenuti dall' azienda per ciascuno degli appezzamenti a premio riportati in tabella utilizzando i pulsanti associati a ciascuno di essi. I titoli di possesso previsti dal bando sono: proprieta', usufrutto, affitto, bilaterale e/o unilaterale. Il comodato d' uso non costituisce titolo valido.</i>
- domanda: CAM-212-A1quadro: 212_B	<i>Sulla base di quanto accertato in fase di verifica oggettiva, l' azienda dispone di un numero di UBA accertate pari a:</i>
- domanda: CAM-212-B1quadro: 212_B	<i>Sulla base delle informazioni acquisite, l' azienda risulta disporre di titoli di proprieta' / possesso validi per tutte le superfici oggetto di impegno?</i>
- domanda: CAM-212-B2quadro: 212_A	<i>Specificare la non conformita' relativa ai titoli di possesso:</i>
- domanda: CAM-212-C1quadro: 212_C	<i>Sulla base delle informazioni disponibili, l' azienda risulta disporre di una superficie SAU a premio pari a mq.:</i>
- domanda: CAM-212-C2quadro: 212_C	<i>Sulla base delle informazioni disponibili, l' azienda risulta sopportare, sulla base dei capi accertati e delle superfici a pascolo oggetto di impegno e riscontrate, un carico di bestiame UBA/ha pari a:</i>
- domanda: CAM-212-C3quadro: 212_C	<i>sulla base delle informazioni disponibili, l'azienda risulta avere delle superfici a pascolo pari a [mq]:</i>
- domanda: CAM-212-D1quadro: 212_D	<i>Nell' anno in corso, l' azienda ha effettuato almeno uno sfalcio delle superfici a pascolo oggetto dell' impegno?</i>
- domanda: CAM-212-D2quadro: 212_D	<i>Sulla base dei riscontri acquisiti, l' impegno di mantenere il carico di bestiame gravante sui terreni nell' intervallo 0,5 - 3 UBA/ha, e' :</i>
- domanda: CAM-212-E1quadro: 212_E	<i>Le superfici investite a foraggiere, a disposizione dell' azienda, sono pari a mq.:</i>
- domanda: CAM-212-E2quadro: 212_E	<i>Le superfici a foraggiere sopra indicate sono sufficienti ad alimentare gli animali detenuti dall' azienda senza ricorrere al pascolamento?</i>
- domanda: CAM-212-E3quadro: 212_E	<i>Gli animali detenuti dall' azienda sono allevati a stabulazione fissa?</i>
- domanda: CAM-212-E4quadro: 212_E	<i>Sulla base dei riscontri acquisiti, l' impegno di mantenere il carico di bestiame gravante sui terreni nell' intervallo 0,5 - 3 UBA/ha, e' :</i>

5.4.10 Verifica rispetto impegni misura 2.1.4 PSR Campania

La misura è articolata in 7 azioni per la realizzazione delle quali è necessaria l'adozione di tecniche specifiche di produzione sulle superfici o per l'allevamento degli animali oggetto di impegno, in particolare:

- Azione a - "Agricoltura integrata";
- Azione b - "Agricoltura biologica";
- Azione c - "Mantenimento sostanza organica";
- Azione d - "Azioni extra Buone Condizioni Agronomiche Ambientali";
 - d1 - Pratiche agronomiche conservative;
 - d2 - Sostegno al pascolo estensivo in aree destinate al pascolo;
- Azione e1 - "Allevamento di specie animali locali in via di estinzione";
- Azione f1 - "Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione";
- Azione g - "Conservazione di ceppi centenari di vite".

5.4.10.1 AZIONE a) "AGRICOLTURA INTEGRATA"

L'azione premia l'introduzione o il mantenimento di metodi di difesa e/o di produzione agricola a minore impatto ambientale, che prevedono una riduzione dell'uso di input chimici, attraverso l'adesione al Piano Regionale per la Difesa Fitosanitaria Integrata (PRLFI) ed al Piano Regionale per la Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale (PRCFA), adottati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 43 del 28.01.2010.

E' prevista l'azione collettiva, cioè quella promossa da più aziende confinanti che costituiscono dei Comprensori ad Agricoltura Integrata (aggregazioni collettive di più aziende). L'azione è considerata collettiva quando è assicurata la partecipazione di almeno 3 aziende confinanti, cioè aventi almeno una linea di confine in comune con almeno una delle altre aziende, per un minimo di superficie complessiva sotto impegno di ha 10. Il requisito della linea di confine comune è rispettato quando le aziende non risultano separate da SAU non assoggettata all'azione.

Per la sola coltura del tabacco, l'azione a prevede il rispetto di impegni specifici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti su tutta la superficie aziendale, rivolti ad obiettivi agroambientali. Gli impegni specifici aggiuntivi per il tabacco, che tra l'altro comprendono l'obbligo di alternare almeno una coltura diversa nella successione al tabacco sulla stessa superficie, sono raggruppabili in 3 tipologie di seguito descritti:

- Impegno aggiuntivo 1 "Scelta e distribuzione del fertilizzante"

Tale impegno prevede l'obbligo di distribuire concimi a lento effetto in dosi frazionate in almeno quattro interventi sulla superficie a tabacco, oltre che di seguire le prescrizioni tecniche del Piano Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale, come già previsto dall'azione. Tale impegno ha dei risvolti ambientali consistenti tenuto conto della pratica diffusa tra i tabacchicoltori campani di un eccesso delle dosi somministrate, soprattutto per la concimazione azotata, nei periodi più piovosi dell'anno, di concimi facilmente asportabili, ma più economici.

- Impegno aggiuntivo 2 "Controllo delle piante infestanti e lotta ai parassiti"

L'impegno aggiuntivo prevede, oltre che di seguire le prescrizioni tecniche del Piano Regionale di Lotta Fitopatologia Integrata, come già previsto dall'azione, di ridurre ulteriormente i trattamenti chimici eseguiti per il controllo delle erbe infestanti e per la lotta ai parassiti del tabacco seguendo le prescrizioni per il diserbo

impartite dalle norme regionali relative ai principi attivi ed alle dosi di utilizzo, adottando anche metodi meccanici e manuali per la loro eliminazione. Tale impegno consiste, inoltre, nel realizzare non più di due interventi chimici (uno pre ed uno post trapianto), dimezzando le dosi di principio attivo rispetto all'ordinarietà, eseguendo almeno due sarchiature meccaniche e un passaggio manuale (zappatura) per la lotta alle erbe infestanti. L'adozione di tali pratiche, finalizzate alla riduzione dei residui di fitofarmaci persistenti e dannosi per l'ambiente, consente di ridurre l'impatto negativo della coltivazione intensiva del tabacco, tutelando così la qualità delle acque superficiali e profonde.

- Impegno aggiuntivo 3 “Gestione ottimizzata dell'acqua a fini irrigui”

Le aziende si impegnano ad ottimizzare l'uso dell'acqua di irrigazione, monitorando il fabbisogno della coltura e riducendo così gli sprechi. Si tratta cioè di adottare un piano di irrigazione che deve prevedere l'utilizzo di un quantitativo di acqua inferiore del 25% rispetto all'ordinarietà e tener conto dei fabbisogni irrigui della coltura, nelle diverse fasi fenologiche, date le condizioni pedo - climatiche dell'area. Gli interventi irrigui devono essere eseguiti tenendo conto del piano di irrigazione di cui sopra, adattato secondo i fabbisogni irrigui effettivamente determinati nel corso della coltura e devono essere registrati in apposite schede di campo. I terreni sottoposti ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale, fermo restando però, nel periodo vincolativo, la superficie ad impegno (art. 10, comma 4 del regolamento UE n. 65/11).

Per poter accedere agli aiuti previsti dall'azione, la superficie minima ammissibile:

- per tutte le colture è pari a 0,50 ha di SAU;
- per le ortive è di 0,30 ha di SAU;
- per le floricole, il tabacco ed il limone, 0,20 ha di SAU.

Qualora in azienda esistano più tipologie di colture, tale prescrizione deve essere soddisfatta per almeno uno dei gruppi di colture presenti in azienda. Per beneficiare dell'incremento di premio per azione collettiva, deve essere assicurata, nel quinquennio di impegno, la partecipazione ad un Comprensorio ad Agricoltura Integrata costituito da almeno 3 aziende confinanti, per un minimo di superficie sottoimpegno di ha 10 di SAU totale. Riduzioni involontarie nel numero di aziende partecipanti all'azione collettiva, oppure nella superficie sotto impegno, al di sotto dei suddetti limiti, comportano l'applicazione dei premi previsti per l'azione singola, sempre che ne sussistano i requisiti specifici. Per il controllo delle macchine irroratrici, il premio supplementare è riconosciuto a partire dall'anno di presentazione del primo “attestato di controllo della funzionalità ed efficienza delle macchine irroratrici utilizzate per i trattamenti fitosanitari”, rilasciato in data non anteriore a 24 mesi dalla data della domanda di pagamento.

Per poter accedere agli aiuti previsti dall'azione a), i beneficiari devono impegnarsi per cinque anni a:

- aderire al Piano Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale (PRCFA) ed al Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI);
- rispettare quanto disposto nelle “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” vigenti, aggiornate annualmente;
- effettuare l'aggiornamento del responsabile aziendale sull'applicazione delle Norme tecniche di difesa integrata, secondo le prescrizioni del PRLFI;
- disporre dell'analisi del suolo di base (Scheletro, Tessitura, pH, Conduttività elettrica, Calcare totale, Calcare attivo, Carbonio organico, Azoto totale, Fosforo assimilabile, Capacità di scambio cationico, Basi di scambio: potassio, calcio, magnesio e sodio scambiabili) ed eseguire l'analisi semplificata (Carbonio organico, Azoto totale, Fosforo assimilabile, Basi di scambio: potassio, calcio, magnesio e sodio scambiabili), secondo le modalità individuate dal PRCFA;
- disporre del Piano di Concimazione Aziendale (PCA), redatto secondo le indicazioni del PRCFA, e rispettarne i limiti di unità fertilizzanti e le epoche di distribuzione in esso indicate;
- conservare per i successivi 5 anni dall'acquisto, tutte le fatture relative ai mezzi tecnici;
- annotare tutti i trattamenti e tutte le concimazioni ed effettuare tutte le registrazioni secondo le indicazioni riportate nelle Norme tecniche vigenti, sul “Registro cronologico delle concimazioni e dei

trattamenti fitosanitari, stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti” vidimato dalla Regione Campania, che integra e sostituisce il “Quaderno di campagna”;

- assoggettarsi agli obblighi previsti dall’azione per l’intera superficie aziendale, con l’eccezione delle superfici destinate a colture biologiche e di quelle investite a colture non ammesse all’impegno, per le quali il richiedente ha l’obbligo di praticare la sola “condizionalità” e di gestire separatamente le registrazioni ed i magazzini;

Oltre i suddetti impegni, **per la coltura del tabacco**, i beneficiari devono impegnarsi a rispettare i seguenti impegni aggiuntivi:

- alternare almeno una coltura diversa nella successione del tabacco sulla stessa superficie;
- **scelta e distribuzione del fertilizzante**
 - in fase di pre-trapianto sono ammessi esclusivamente i concimi complessi e/o composti, anche a lento rilascio;
 - realizzare la concimazione di fondo in almeno due passaggi con dosi frazionate;
 - realizzare la concimazione di copertura in almeno due passaggi con dosi frazionate; è consentito l’uso delle tecniche fertirrigue con fertilizzanti idrosolubili laddove tecnicamente realizzabili;
 - non superare la dose complessiva annuale di 140 kg/ha di azoto, per i concimi azotati;
- **controllo delle piante infestanti e lotta ai parassiti**
 - limitare l’impiego degli agrofarmaci utilizzati per il controllo dello sviluppo vegetativo e della produzione di seme delle infestanti del tabacco, riducendo a non più di due interventi il controllo delle inf
 - completare con tre sarchiature meccaniche e due passaggi con manodopera il controllo delle infestanti in campo. Tali operazioni vanno debitamente registrate nel Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari, stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti, specificando la data, la tipologia e la manodopera utilizzata;
- **gestione ottimizzata dell’acqua a fini irrigui**
 - razionalizzare l’impiego di acqua irrigua mediante l’adozione di un piano di irrigazione che deve prevedere l’utilizzo di un quantitativo di acqua di irrigazione per la coltura del tabacco inferiore a 2100 mc/ha e tener conto dei fabbisogni irrigui della coltura, nelle diverse fasi fenologiche, date le condizioni pedo climatiche dell’area;
 - per gli interventi irrigui, utilizzare il volume di acqua determinato controllando l’umidità del suolo mediante l’uso di strumenti tensiometrici oppure attraverso la stima del fabbisogno irriguo dai valori di evapotraspirazione, Kc (coefficiente colturale) e P (apporti di pioggia). In caso di metodo della stima del fabbisogno idrico, possono essere utilizzati i dati rilevati mediante stazioni meteorologiche aziendali, ovvero forniti dalla rete di rilevazione regionale.
 - eseguire gli interventi irrigui solamente quando necessario ed evitando adacquamenti eccessivi;
 - registrare tutte le operazioni in apposite schede da inserire nel quaderno di campagna.

Inoltre, **per l’azione collettiva**, ciascun beneficiario si impegna a produrre annualmente, in allegato alla domanda di aiuto, una dichiarazione recante l’indicazione delle aziende partecipanti al Comprensorio ad Agricoltura Integrata (Cognome e nome o Ragione sociale; Sede; Partita IVA/codice fiscale), corredata da una carta aggiornata (mappa del comprensorio), ridotta in scala al massimo fino a 1:50.000, nella quale sono rappresentati i confini aziendali di tutte le aziende aderenti al gruppo. Per gli anni successivi al primo, se non intervengono cambiamenti nella composizione o nella superficie delle aziende aderenti al Comprensorio, è sufficiente la dichiarazione del beneficiario di conferma di azione collettiva.

Per ricevere il premio supplementare annuale per il controllo delle macchine irroratrici, i beneficiari si impegnano ad effettuare un numero di controlli della funzionalità non inferiore a 3 nell'arco dei 5 anni con un intervallo tra di essi non inferiore a 12 mesi, dimostrandoli con la presentazione degli attestati rilasciati dalla Regione o da centri privati iscritti all'Albo delle strutture e degli operatori abilitati all'attività di controllo delle macchine irroratrici per la protezione delle colture, in uso presso le aziende agricole della Campania", istituito con D.G.R. n. 1006 del 15.06.2007 (BURC n. 41 del 23 luglio 2007); inoltre, sono considerati validi gli attestati rilasciati da centri privati operanti in altre regioni, purché i controlli siano stati eseguiti in conformità alle modalità previste dalle linee guida predisposte dall'Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola (ENAMA) ed approvate con gli allegati tecnici al DRD n. 217 del Settore S.I.R.C.A. del 3 luglio 2007 (BURC speciale del 16 agosto 2007).

Ai fini della verifica del rispetto degli impegni relativi a questa misura è prevista l'acquisizione all'interno degli appositi campi del software CAI – PDA dei seguenti elementi

codice domanda	testo campo applicazione
domandaCAM-214-AA1quradro:214AA	<i>l'azienda risulta coltivare una SAU complessiva pari a [ha]:</i>
domandaCAM-214-AA2quradro:214AA	<i>L'azienda risulta ottemperare alle prescrizioni in merito alla SAU complessiva minima ?</i>
domandaCAM-214-AA3quradro:214AA	<i>L'azienda risulta coltivare ad ortive una superficie complessiva pari a [ha]:</i>
domandaCAM-214-AA4quradro:214AA	<i>L'azienda risulta ottemperare alle prescrizioni in merito alla superficie complessiva minima coltivata ad ortive ?</i>
domandaCAM-214-AA5quradro:214AA	<i>L'azienda risulta coltivare a floricole una superficie complessiva pari a [ha]:</i>
domandaCAM-214-AA6quradro:214AA	<i>L'azienda risulta ottemperare alle prescrizioni in merito alla superficie complessiva minima coltivata a floricole?</i>
domandaCAM-214-AA7quradro:214AA	<i>L'azienda risulta coltivare a limone una superficie complessiva pari a [ha]:</i>
domandaCAM-214-AA8quradro:214AA	<i>L'azienda risulta ottemperare alle prescrizioni in merito alla superficie complessiva minima coltivata a limone?</i>
domandaCAM-214-AB1quradro:214AB	<i>L'azienda ha mantenuto, per tutto il periodo d'impegno, le superfici oggetto di aiuto con titolo prescritto dal bando ?</i>
domandaCAM-214-AC1quradro:214AC	<i>L'azienda dispone del Piano di Concimazione Aziendale (PCA)?</i>
domandaCAM-214-AD1quradro:214AD	<i>L'azienda ha rispettato l'impegno di presentare annualmente, e per almeno un quinquennio a decorrere dalla prima domanda di aiuto, la domanda di conferma degli impegni assunti?</i>
domandaCAM-214-AE1quradro:214AE	<i>L'azienda ha assoggettato alle prescrizioni della misura 214A tutta la superficie aziendale, non condotta con metodo biologico, coltivata con la coltura specificata?</i>
domandaCAM-214-AF1quradro:214AF_1	<i>L'azienda ha effettuato, sul gruppo colturale specificato, trattamenti in accordo con le Norme Tecniche per quanto concerne la soglia di intervento prevista per il trattamento delle fitopatie ?</i>
domandaCAM-214-AF2quradro:214AF_1	<i>L'azienda ha effettuato, sul gruppo colturale specificato, trattamenti in accordo con le Norme Tecniche per quanto concerne i principi attivi abilitati sulla coltura?</i>
domandaCAM-214-AF3quradro:214AF_1	<i>L'azienda ha effettuato, sul gruppo colturale specificato, trattamenti in accordo con le Norme Tecniche per quanto concerne le dosi applicate alle colture per le specifiche avversità</i>
domandaCAM-214-AF4quradro:214AF_1	<i>L'azienda ha effettuato, sul gruppo colturale specificato, trattamenti in accordo con le Norme Tecniche per quanto concerne i principi attivi utilizzati per le specifiche avversità</i>

codice domanda	testo campo applicazione
domandaCAM-214-AF5quradro:214AF_1	L'azienda ha effettuato, sul gruppo colturale specificato, un numero di trattamenti per coltura (riferiti a tutto il ciclo colturale) inferiore a quelli richiesti dalle Norme tecniche?
domandaCAM-214-AF6quradro:214AF_1	L'azienda ha fatto uso, sul gruppo colturale specificato, di prodotti ormonici nelle operazioni di diserbo chimico ?
domandaCAM-214-AF7quradro:214AF_1	L'azienda ha utilizzato, sul gruppo colturale specificato, prodotti fitoregolatori non in accordo con le Norme Tecniche per quanto concerne le colture trattate ?
domandaCAM-214-AF8quradro:214AF_2	Le violazioni riscontrate sul gruppo colturale specificato, interessano una superficie pari a mq
domandaCAM-214-AF9quradro:214AF_2	Le violazioni riscontrate sul gruppo colturale specificato, interessano una superficie % rispetto alla SOI pari a:
domandaCAM-214-AG1quradro:214AG	L'azienda dispone di un Attestato di Frequenza per i corsi di aggiornamento richiesti per l'applicazione delle norme tecniche di difesa integrata?
domandaCAM-214-AG2quradro:214AG	L'Attestato di Frequenza risulta aggiornato?
domandaCAM-214-AJ1quradro:214AJ	L'azienda dispone dell' Analisi Chimico-Fisica "di base" del Terreno?
domandaCAM-214-AJ2quradro:214AJ	L' Analisi Chimico-Fisica del Terreno "di base" risulta valida?
domandaCAM-214-AJ3quradro:214AJ	L'azienda dispone dell' Analisi Chimico-Fisica del Terreno "semplificata" ?
domandaCAM-214-AJ4quradro:214AJ	L'azienda dispone del Piano di Concimazione Aziendale ?
domandaCAM-214-AJ5quradro:214AJ_1	L' Analisi Chimico-Fisica "di base" del Terreno, per lo specifico gruppo colturale, risulta completa?
domandaCAM-214-AJ6quradro:214AJ_1	L' Analisi Chimico-Fisica "semplificata" del Terreno, per lo specifico gruppo colturale, risulta completa?
domandaCAM-214-AJ7quradro:214AJ_1	Il Piano di Concimazione Aziendale, per lo specifico gruppo colturale, risulta completo?
domandaCAM-214-AJ7aquadro:214AJ_1	Il Piano di Concimazione Aziendale, per lo specifico gruppo colturale, presenta errori formali?
domandaCAM-214-AJ7bquradro:214AJ_1	Numero di errori formali relativi al Piano di Concimazione Aziendale, per lo specifico gruppo colturale
domandaCAM-214-AJ8quradro:214AJ_1	le violazioni riscontrate sul gruppo colturale specificato, interessano una superficie pari a mq
domandaCAM-214-AJ9quradro:214AJ_1	le violazioni riscontrate sul gruppo colturale specificato, interessano una superficie % rispetto alla SOI pari a:
domandaCAM-214-AH1quradro:214AH	L'azienda ha rispettato, per la coltura specificata, le prescrizioni del PRCFA, cioè ha rispettato le unità max. di fertilizzante prescritte dalla corrispondente scheda del PCA?
domandaCAM-214-AH2quradro:214AH	Le unità di azoto [N] conferite al terreno per la coltura in oggetto, superano il max consentito dalle norme regionali di un valore % pari a:
domandaCAM-214-AH3quradro:214AH	Le unità di potassio [K] conferite al terreno per la coltura in oggetto, superano il max consentito dalle norme regionali di un valore % pari a :
domandaCAM-214-AH4quradro:214AH	Le unità di fosforo [P] conferite al terreno per la coltura in oggetto, superano il max consentito dalle norme regionali di un valore % pari a:
domandaCAM-214-AH5quradro:214AH	L'azienda ha sempre rispettato le prescrizioni circa l'epoca di distribuzione dei fertilizzanti?
domandaCAM-214-AH6quradro:214AH	Il mancato rispetto delle prescrizioni del PRCFA rispetto all'uso dei fertilizzanti sulla coltura in oggetto ha interessato un superficie % rispetto a quella della SOI verificata pari a:

codice domanda	testo campo applicazione
<i>domandaCAM-214-AI1quradro:214AI_1</i>	<i>L'azienda dispone del Registro Cronologico delle Concimazioni e dei Trattamenti Fitosanitari [RCCTF], nella sua forma completa? (comprendente cioè lo stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti, l'identificazione degli appezzamenti, il registro delle fertilizzazioni, ecc.)?</i>
<i>domandaCAM-214-AI2quradro:214AI_1</i>	<i>I documenti costituenti il Registro Cronologico delle Concimazioni e dei Trattamenti Fitosanitari [RCCTF], in possesso dell'azienda, risultano completi?</i>
<i>domandaCAM-214-AI3quradro:214AI_1</i>	<i>I documenti costituenti il Registro Cronologico delle Concimazioni e dei Trattamenti Fitosanitari [RCCTF], in possesso dell'azienda, presentano errori formali ?</i>
<i>domandaCAM-214-AI4quradro:214AI_1</i>	<i>I documenti costituenti il Registro Cronologico delle Concimazioni e dei Trattamenti Fitosanitari [RCCTF], in possesso dell'azienda, presentano complessivamente un numero di errori formali pari a:</i>
<i>domandaCAM-214-AI5quradro:214AI_1</i>	<i>Sono state riscontrate mancanze o incompletezze nelle fatture di acquisto dei fertilizzanti / fitosanitari da parte dell'azienda ?</i>
<i>domandaCAM-214-AI6quradro:214AI_2</i>	<i>Si riscontrano incompletezze nello Stato del Magazzino dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti?</i>
<i>domandaCAM-214-AI7quradro:214AI_2</i>	<i>Si riscontrano incompletezze nelle registrazioni delle Movimentazioni dei Prodotti?</i>
<i>domandaCAM-214-AI8quradro:214AI_2</i>	<i>le violazioni interessano una superficie complessiva pari a mq:</i>
<i>domandaCAM-214-AI9quradro:214AI_2</i>	<i>le violazioni interessano una superficie % rispetto alla SOI pari a:</i>
<i>domandaCAM-214-AK1quradro:214AK</i>	<i>L'azienda, nell'ambito dell'azione collettiva, ha mantenuto la propria partecipazione al gruppo di almeno tre aziende confinanti?</i>
<i>domandaCAM-214-AL1quradro:214AL</i>	<i>L'azienda, nell'ambito dell'azione collettiva, ha operato in modo da non determinare la riduzione della superficie complessiva assoggettata all'impegno al di sotto di 10 ha (minimo per l'azione collettiva)?</i>
<i>domandaCAM-214-AM1quradro:214AM</i>	<i>L'azienda, nell'ambito del premio supplementare di taratura macchine, ha provveduto a presentare, al momento della domanda dell'anno, il secondo attestato di controllo della taratura delle macchine utilizzate per ciascuno degli specifici raggruppamenti colturali?</i>

5.4.10.2 AZIONE b) “AGRICOLTURA BIOLOGICA”

L'azione premia l'uso di tecniche colturali che eliminano l'impiego di sostanze chimiche di sintesi mediante l'introduzione, o il mantenimento dei metodi di produzione biologica di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni, sulle superfici assoggettate all'impegno.

E' prevista la possibilità di azione collettiva, cioè promossa da più aziende confinanti che costituiscono dei Comprensori ad Agricoltura Biologica (aggregazioni collettive di più aziende). L'azione è considerata collettiva quando è assicurata la partecipazione di almeno 3 aziende confinanti, cioè aventi almeno una linea di confine in comune con almeno una delle altre aziende, per un minimo di superficie sotto impegno di ha 10. Il requisito della linea di confine comune è rispettato quando le aziende non risultano separate da SAU non assoggettata all'azione.

Per poter accedere agli aiuti previsti dall'azione, la superficie minima ammissibile:

- per tutte le colture è pari a 0,50 ha di SAU,
- per le ortive è di 0,30 ha di SAU,
- per le floricole, il tabacco ed il limone, 0,20 ha di SAU,

Qualora in azienda esistano più tipologie di colture, tale prescrizione deve essere soddisfatta per almeno uno dei gruppi di colture presenti in azienda. Per beneficiare dell'incremento di premio per azione collettiva, deve essere assicurata, nel quinquennio di impegno, la partecipazione ad un Comprensorio ad Agricoltura Biologica, costituito da almeno 3 aziende confinanti, per un minimo di superficie sotto impegno di ha 10 di SAU totale.

Per poter accedere agli aiuti, i beneficiari devono impegnarsi a rispettare i seguenti obblighi per un periodo di 5 anni, che decorrono dalla data di presentazione della domanda:

- essere inseriti nel sistema di controllo nazionale per l'agricoltura biologica, attraverso l'assoggettamento al controllo di un organismo di controllo autorizzato (OdC), senza soluzioni di continuità nel caso di assoggettamento ad altro OdC;
- applicare i metodi di produzione biologica su tutta la superficie aziendale, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia. E' ammessa anche la partecipazione "parziale" per uno solo o per più corpi aziendali, alle seguenti condizioni e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni:
 - i corpi aziendali nei quali non viene praticata l'agricoltura biologica dovranno essere "separati", lungo tutto il perimetro, fisicamente o in maniera "colturale" (ricorrendo ad una fascia di rispetto chiaramente individuata) dai corpi aziendali nei quali viene praticata l'agricoltura biologica;
 - nei corpi aziendali "separati", non potranno essere coltivate le medesime specie vegetali praticate nella parte "biologica" dell'azienda; la gestione dei magazzini dovrà essere in ogni caso separata, sia fisicamente che riguardo alla documentazione di gestione;
- effettuare la gestione della fertilità chimica del suolo secondo un Piano di Concimazione Aziendale (PCA), reso noto all'Organismo di controllo. Esso è predisposto in conformità alle regole dettate dal Piano Regionale di Consulenza alla Concimazione Aziendale. Il beneficiario che intende effettuare la gestione della fertilità del suolo senza l'apporto esterno di concimi (con le sole rotazioni ed il sovescio), sempre nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007, non è obbligato a dotarsi del Piano di Concimazione Aziendale;
- disporre dell'analisi del suolo di base (Scheletro, Tessitura, pH, Conduttività elettrica, Calcare totale, Calcare attivo, Carbonio organico, Azoto totale, Fosforo assimilabile, Capacità di scambio cationico, Basi di scambio: potassio, calcio, magnesio e sodio scambiabili) ed eseguire l'analisi semplificata (Carbonio organico, Azoto totale, Fosforo assimilabile, Basi di scambio: potassio, calcio, magnesio e sodio scambiabili) secondo quanto previsto dal PRCFA. Il beneficiario che intende effettuare la gestione della fertilità del suolo senza l'apporto esterno di concimi non è obbligato a dotarsi delle analisi del suolo;

- fare uso di materiale di riproduzione vegetativa rigorosamente non modificato geneticamente e, possibilmente, ottenuto anch'esso con metodo di produzione biologico;
- conservare per i successivi 5 anni tutte le fatture di acquisto del materiale di riproduzione utilizzato e dei mezzi tecnici;

Inoltre, per l'azione collettiva, i beneficiari si impegnano a produrre annualmente, in allegato alla domanda di aiuto, una dichiarazione recante l'indicazione delle aziende partecipanti al Comprensorio ad Agricoltura Biologica (Cognome e nome o Ragione sociale; Sede; Partita IVA/codice fiscale), corredata da una carta aggiornata (mappa del comprensorio), ridotta in scala fino a 1:50.000, nella quale sono rappresentati i confini aziendali di tutte le aziende aderenti al gruppo. Per gli anni successivi al primo, se non intervengono cambiamenti nella composizione o nella superficie delle aziende aderenti al Comprensorio, è sufficiente la dichiarazione del beneficiario di conferma di azione collettiva.

Ai fini della verifica del rispetto degli impegni relativi a questa misura è prevista l'acquisizione all'interno degli appositi campi del software CAI – PDA dei seguenti elementi:

codice domanda	testo campo applicazione
domandaCAM-214-BA1quradro:214BA	<i>L'azienda risulta coltivare una SAU complessiva pari a [ha]:</i>
domandaCAM-214-BA2quradro:214BA	<i>L'azienda risulta ottemperare alle prescrizioni in merito alla SAU complessiva minima?</i>
domandaCAM-214-BA3quradro:214BA	<i>L'azienda risulta coltivare ad ortive una superficie complessiva pari a [ha]:</i>
domandaCAM-214-BA4quradro:214BA	<i>L'azienda risulta ottemperare alle prescrizioni in merito alla superficie complessiva minima coltivata ad ortive?</i>
domandaCAM-214-BA5quradro:214BA	<i>L'azienda risulta coltivare a floricole una superficie complessiva pari a [ha]:</i>
domandaCAM-214-BA6quradro:214BA	<i>L'azienda risulta ottemperare alle prescrizioni in merito alla superficie complessiva minima coltivata a floricole?</i>
domandaCAM-214-BA7quradro:214BA	<i>L'azienda risulta coltivare a limone una superficie complessiva pari a [ha]:</i>
domandaCAM-214-BA8quradro:214BA	<i>L'azienda risulta ottemperare alle prescrizioni in merito alla superficie complessiva minima coltivata a limone?</i>
domandaCAM-214-BB1quradro:214BB	<i>L'azienda ha mantenuto, per tutto il periodo d'impegno, le superfici oggetto di aiuto con titolo prescritto dal bando ?</i>
domandaCAM-214-BC1quradro:214BC	<i>L'azienda dispone dell'Attestato di Idoneità Aziendale?</i>
domandaCAM-214-BC2quradro:214BC	<i>Il documento è completo?</i>
domandaCAM-214-BC3quradro:214BC	<i>Il documento è aggiornato?</i>
domandaCAM-214-BC4quradro:214BC	<i>Descrizione di eventuali anomalie</i>
domandaCAM-214-BD1quradro:214BD	<i>L'azienda ha rispettato l'impegno di presentare annualmente, e per almeno un quinquennio a decorrere dalla prima domanda di aiuto, la domanda di conferma degli impegni assunti?</i>
domandaCAM-214-BE1quradro:214BE	<i>L'azienda ha assoggettato alle prescrizioni della misura 214B tutta la superficie aziendale, ad eccezione dei corpi separati e non condotti col metodo biologico?</i>
domandaCAM-214-BJ1quradro:214BJ_1	<i>L'azienda utilizza fertilizzanti o/e ammendanti?</i>
domandaCAM-214-BJ2quradro:214BJ_1	<i>L'azienda dispone dell'Analisi Chimico-Fisica di base del Terreno?</i>
domandaCAM-214-BJ3quradro:214BJ_1	<i>L'Analisi Chimico-Fisica del Terreno di base risulta valida?</i>
domandaCAM-214-BJ4quradro:214BJ_1	<i>L'azienda dispone dell'Analisi Chimico-Fisica del Terreno semplificata</i>
codice domanda	testo campo applicazione

domandaCAM-214-BJ5quradro:214BJ_1	L'azienda dispone del Piano di Concimazione Aziendale ?
domandaCAM-214-BJ6quradro:214BJ_2	L'Analisi Chimico-Fisica di base del Terreno, per lo specifico gruppo colturale, risulta completa?
domandaCAM-214-BJ7quradro:214BJ_2	L'Analisi Chimico-Fisica semplificata del Terreno, per lo specifico gruppo colturale, risulta completa?
domandaCAM-214-BJ8quradro:214BJ_2	Il Piano di Concimazione Aziendale, per lo specifico gruppo colturale, risulta completo?
domandaCAM-214-BJ8aquradro:214BJ_2	Il Piano di Concimazione Aziendale, per lo specifico gruppo colturale, presenta errori formali?
domandaCAM-214-BJ8bquradro:214BJ_2	Numero di errori formali relativi al Piano di Concimazione Aziendale, per lo specifico gruppo colturale
domandaCAM-214-BJ9quradro:214BJ_2	le violazioni riscontrate sul gruppo colturale specificato, interessano una superficie pari a mq
domandaCAM-214-BJ10quradro:214BJ_2	le violazioni riscontrate sul gruppo colturale specificato, interessano una superficie % rispetto alla SOI pari a:
domandaCAM-214-BG1quradro:214BG_1	L'azienda ha rispettato per ciascun gruppo colturale le prescrizioni del PRCFA, cioè ha rispettato le unità max. di fertilizzante prescritte dalla corrispondente scheda del PCA?
domandaCAM-214-BG2quradro:214BG_1	Le unità di azoto [N] conferite al terreno per la coltura in oggetto, superano il max consentito dalle norme regionali di un valore % pari a:
domandaCAM-214-BG3quradro:214BG_1	Le unità di potassio [K] conferite al terreno per la coltura in oggetto, superano il max consentito dalle norme regionali di un valore % pari a :
domandaCAM-214-BG4quradro:214BG_1	Le unità di fosforo [P] conferite al terreno per la coltura in oggetto, superano il max consentito dalle norme regionali di un valore % pari a:
domandaCAM-214-BG5quradro:214BG_1	L'azienda ha sempre rispettato le prescrizioni circa l'epoca di distribuzione dei fertilizzanti ?
domandaCAM-214-BG6quradro:214BG_1	Il mancato rispetto delle prescrizioni del PRCFA rispetto all'uso dei fertilizzanti sul gruppo di colture in oggetto ha interessato un superficie % rispetto a quella della SOI verificata pari a:
domandaCAM-214-BH1quradro:214BH_1	L'azienda ha utilizzato esclusivamente prodotti a norma CE?
domandaCAM-214-BH2quradro:214BH_1	L'azienda ha utilizzato il prodotto fitosanitario su coltura non consentita?
domandaCAM-214-BH3quradro:214BH_1	L'azienda non ha rispettato i tempi di carenza previsti in etichetta?
domandaCAM-214-BH4quradro:214BH_1	Si riscontrano violazioni in merito all'utilizzo di mezzi tecnici?
domandaCAM-214-BH5quradro:214BH_1	L'azienda ha utilizzato il prodotto fitosanitario, sulla coltura in oggetto, con dosi superiori a quelle consentite?
domandaCAM-214-BH6quradro:214BH_1	le violazioni riscontrate sulla coltura specificata, interessano una superficie pari a mq:
domandaCAM-214-BH7quradro:214BH_1	le violazioni riscontrate sulla coltura specificata, interessano una superficie % rispetto alla SOI pari a:
domandaCAM-214-BI1quradro:214BI_1	L'azienda dispone del Registro Aziendale previsto dal sistema di certificazione del metodo biologico?
domandaCAM-214-BI2quradro:214BI_1	Il Registro aziendale previsto dal sistema di certificazione del metodo biologico è completo?
domandaCAM-214-BI3quradro:214BI_1	Il Registro presenta errori formali?
codice domanda	testo campo applicazione

domandaCAM-214-BI4quadro:214BI_1	Numero di errori formali presenti nel Registro Aziendale.
domandaCAM-214-BI5quadro:214BI_2	L'azienda dispone della Scheda per le Operazioni Colturali riferita al gruppo colturale in oggetto?
domandaCAM-214-BI6quadro:214BI_2	La Scheda per le Operazioni Colturali è completa?
domandaCAM-214-BI7quadro:214BI_2	Il Registro Colturale riferito al gruppo colturale in oggetto presenta errori formali?
domandaCAM-214-BI8quadro:214BI_2	Numero di errori formali presenti nel Registro Colturale riferiti al gruppo colturale in oggetto:
domandaCAM-214-BI9quadro:214BI_3	l'azienda dispone del registro vendite riferito al gruppo colturale in oggetto?
domandaCAM-214-BI10quadro:214BI_3	Il Registro Vendite riferito al gruppo colturale in oggetto è completo?
domandaCAM-214-BI11quadro:214BI_3	Il Registro Vendite riferito al gruppo colturale in oggetto presenta errori formali?
domandaCAM-214-BI12quadro:214BI_3	Numero di errori formali presenti nel Registro Vendite riferiti al gruppo colturale in oggetto:
domandaCAM-214-BI13quadro:214BI_4	Il Registro delle Materie Prime riferito al gruppo colturale presenta errori formali?
domandaCAM-214-BI14quadro:214BI_4	Numero di errori formali presenti nel Registro delle Materie Prime riferito al gruppo colturale in oggetto:
domandaCAM-214-BI15quadro:214BI_4	Sono state riscontrate mancanze o incompletezze nelle fatture di acquisto dei fertilizzanti, prodotti fitosanitari e sementi da parte dell'azienda ?
domandaCAM-214-BI16quadro:214BI_4	Le fatture dei mezzi tecnici presentano errori formali?
domandaCAM-214-BI17quadro:214BI_4	Numero di errori formali presenti sulle Fatture dei mezzi tecnici
domandaCAM-214-BK1quadro:214BK	L'azienda, nell'ambito dell'azione collettiva, ha mantenuto la propria partecipazione al gruppo di almeno tre aziende confinanti?
domandaCAM-214-BL1quadro:214BL	L'azienda, nell'ambito dell'azione collettiva, ha operato in modo da non determinare la riduzione della superficie complessiva assoggettata all'impegno al di sotto di 10 ha (minimo per l'azione collettiva) ?

5.4.10.3 AZIONE c) “MANTENIMENTO SOSTANZA ORGANICA”

Tale azione è finalizzata al mantenimento e/o all'incremento della sostanza organica, esclusivamente nei terreni che ne presentano una scarsa dotazione, attraverso:

- l'apporto al terreno di ammendanti organici naturali di produzione certificata appartenenti alle seguenti due tipologie (come definite dal D.lgs n. 217 del 26/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni):
 - ammendante compostato verde (prodotto ottenuto attraverso processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, con esclusione di alghe ed altre piante marine)
 - ammendante compostato misto (prodotto ottenuto attraverso processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica di RSU proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde)
- l'incentivazione e/o l'introduzione di pratiche agronomiche che favoriscono l'incremento e/o la conservazione della sostanza organica; e precisamente:
 - per i fruttiferi e la vite lavorazioni meccaniche con attrezzi dotati di bassa velocità periferica, come erpice a dischi o a denti;
 - interrimento dei residui colturali;
 - profondità delle lavorazioni non superiore ai 40 cm nel caso di colture da rinnovo ed ai 30 cm per le colture successive (ad eccezione degli scassi).

Per poter accedere agli aiuti previsti dall'azione, la superficie minima ammissibile:

- per tutte le colture è pari a 0,50 ha di SAU,
- per le ortive è di 0,30 ha di SAU,
- per le floricole, il tabacco ed il limone, 0,20 ha di SAU.

Qualora in azienda esistano più tipologie di colture, tale prescrizione deve essere soddisfatta per almeno uno dei gruppi di colture presenti in azienda.

Per poter accedere agli aiuti, i beneficiari devono dimostrare, sulla base di analisi del suolo effettuate secondo i Metodi Ufficiali di Analisi Chimica del Suolo approvati con D.M. del 13.09.99 ed eseguite in data non antecedente i 24 mesi dalla presentazione della domanda di aiuto per la prima annualità di impegno, che le superfici per le quali è richiesto il premio presentano una dotazione scarsa in sostanza organica, determinata analiticamente come carbonio organico. Essa è definita scarsa quando, in funzione della tessitura del terreno, i valori di riferimento in carbonio organico sono inferiori ai limiti riportati nella seguente tabella:

Tessitura del terreno (USDA)	Carbonio Organico (g/kg) (orizzonte arato o primi 30 cm di suolo)
sabbioso, sabbioso franco, franco sabbioso	7 (<1,2 % s.o.)
franco, franco sabbioso argilloso, franco limoso, argilloso sabbioso, limoso	8 (<1,4 % s.o.)
argilloso, franco argilloso, argilloso limoso, franco argilloso limoso	10 (<1,7% s.o.)

Sono escluse dall'azione le superfici a seminativo, assoggettate allo standard 2.1 “Gestione delle stoppie” della Condizionalità, nelle quali si pratica la bruciatura delle stoppie nei previsti casi di deroga.

Per beneficiare degli aiuti previsti dall'azione c), i richiedenti devono impegnarsi a rispettare i seguenti obblighi per un periodo di cinque anni, che decorrono dalla data di presentazione della domanda:

- apportare annualmente al terreno ammendanti organici naturali di produzione certificata e precisamente ammendante compostato verde e/o ammendante compostato misto, ai sensi del D.lgs n. 217/2006 e s.m.i., sulle superfici oggetto di impegno nelle seguenti quantità minime e massime:

	Macroaree A1, A2, A3, B	Macroaree D1, D2	Macroarea C
apporto minimo	5,0 t s.s. / ha	2,5 t s.s. / ha	3,7 t s.s. / ha
apporto massimo	7,5 t s.s. / ha	3,8 t s.s. / ha	5,6 t s.s. / ha

- adottare le seguenti pratiche agronomiche
 - per i fruttiferi e la vite lavorazioni meccaniche con attrezzi dotati di bassa velocità periferica, come erpice a dischi o a denti;
 - interrimento dei residui colturali;
- la profondità delle lavorazioni non superiore ai 40 cm nel caso di colture da rinnovo ed ai 30 cm per le colture successive (ad eccezione degli scassi);
- annotare le operazioni di interrimento dei residui e gli apporti di ammendante sul “Quaderno di campagna” e conservare per i successivi 5 anni tutte le fatture di acquisto dei mezzi tecnici;

Ai fini della verifica del rispetto degli impegni relativi a questa misura è prevista l'acquisizione all'interno degli appositi campi del software CAI – PDA dei seguenti elementi:

codice domanda	testo campo applicazione
domandaCAM-214-CA1quadro:214CA	<i>l'azienda risulta coltivare una SAU complessiva pari a [ha]:</i>
domandaCAM-214-CA2quadro:214CA	<i>L'azienda risulta ottemperare alle prescrizioni in merito alla SAU complessiva minima ?</i>
domandaCAM-214-CA3quadro:214CA	<i>L'azienda risulta coltivare ad ortive una superficie complessiva pari a [ha]:</i>
domandaCAM-214-CA4quadro:214CA	<i>L'azienda risulta ottemperare alle prescrizioni in merito alla superficie complessiva minima coltivata ad ortive ?</i>
domandaCAM-214-CA5quadro:214CA	<i>L'azienda risulta coltivare a floricole una superficie complessiva pari a [ha]:</i>
domandaCAM-214-CA6quadro:214CA	<i>L'azienda risulta ottemperare alle prescrizioni in merito alla superficie complessiva minima coltivata a floricole?</i>
domandaCAM-214-CA7quadro:214CA	<i>L'azienda risulta coltivare a limone una superficie complessiva pari a [ha]:</i>
domandaCAM-214-CA8quadro:214CA	<i>L'azienda risulta ottemperare alle prescrizioni in merito alla superficie complessiva minima coltivata a limone?</i>
domandaCAM-214-CB1quadro:214CB	<i>L'azienda ha mantenuto, per tutto il periodo d'impegno, le superfici oggetto di aiuto con titolo prescritto dal bando ?</i>
domandaCAM-214-CC1quadro:214CC	<i>L'azienda detiene le analisi del suolo effettuate secondo i Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo?</i>
domandaCAM-214-CC2quadro:214CC	<i>Le analisi chimiche dimostrano che il suolo aziendale è dotato di scarso carbonio organico?</i>

<i>domandaCAM-214-CE1quadro:214CE</i>	<i>I residui colturali, associati alla singola coltura, vengono interrati?</i>
<i>domandaCAM-214-CE2quadro:214CE</i>	<i>L'azienda effettua lavorazioni con attrezzi a bassa velocità ?</i>
<i>domandaCAM-214-CF1quadro:214CF_1</i>	<i>Il Quaderno di Campagna contiene le registrazioni degli interramenti per la specifica coltura?</i>
<i>domandaCAM-214-CF2quadro:214CF_1</i>	<i>Le registrazioni delle operazioni di interramento per la coltura specifica sono complete?</i>
<i>domandaCAM-214-CF3quadro:214CF_1</i>	<i>Sono presenti errori formali nelle registrazioni riferite alla specifica coltura per le operazioni di interramento?</i>
<i>domandaCAM-214-CF4quadro:214CF_1</i>	<i>Numero di errori formali per le registrazioni di interramento</i>
<i>domandaCAM-214-CF5quadro:214CF_2</i>	<i>Le registrazioni relative alle fertilizzazioni, per la specifica coltura, sono complete?</i>
<i>domandaCAM-214-CF6quadro:214CF_2</i>	<i>Sono presenti errori formali nelle registrazioni relative alle fertilizzazioni, per la specifica coltura?</i>
<i>domandaCAM-214-CF7quadro:214CF_2</i>	<i>Numero di errori formali relativi alle registrazioni delle fertilizzazioni, per la specifica coltura:</i>
<i>domandaCAM-214-CF8quadro:214CF_2</i>	<i>L'azienda detiene le fatture di acquisto dei mezzi tecnici?</i>
<i>domandaCAM-214-CF9quadro:214CF_2</i>	<i>Le fatture dei mezzi tecnici presentano errori formali?</i>
<i>domandaCAM-214-CF10quadro:214CF_2</i>	<i>Numero di errori formali</i>

5.4.10.4 AZIONE d) “Azioni extra Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) della Condizionalità”

5.4.10.4.1 SUB-AZIONE d.1) “Pratiche agronomiche conservative (inerbimento con lavorazioni minime del terreno)”

L'impegno prevede che le aziende pratichino l'inerbimento artificiale dei filari delle colture arboree (frutteti, vigneti ed oliveti) attraverso la semina di prati monofiti o polifiti, con lavorazioni minime del terreno e senza il ricorso al diserbo chimico.

Per poter accedere agli aiuti previsti dall'azione, la superficie minima ammissibile:

- per tutte le colture arboree (frutteti, vigneti ed oliveti) è pari a 0,50 ha di SAU;
- per il limone 0,20 ha di SAU.

Qualora in azienda esistano più tipologie di colture, tale prescrizione deve essere soddisfatta per almeno uno dei gruppi di colture presenti in azienda.

Per poter accedere agli aiuti previsti dalla sub-azione d.1), i beneficiari devono rispettare gli adempimenti tecnici di seguito specificati, per un periodo di cinque anni:

- assicurare la copertura autunno-vernina del terreno nell'interfilare delle colture arboree oggetto di impegno, attraverso la semina di prati monofiti o polifiti, da effettuarsi entro la data comunicata all'atto della domanda iniziale e che, in ogni caso, non deve essere successiva al 30 ottobre di ogni anno; inoltre, lo sfalcio primaverile non deve essere effettuato prima del 30 marzo ed i residui devono essere mantenuti sul terreno con funzione pacciamante o, in alternativa, deve essere mantenuta la copertura viva durante l'intero periodo annuale;
- non eseguire lavorazioni al terreno, fatta eccezione per le operazioni connesse alla semina e all'arieggiamento del prato (preparazione del letto di semina, erpicature, rullature, sfalci e irrigazione del prato), su tutta la superficie aziendale oggetto di impegno;
- annotare le date della semina e delle operazioni colturali del prato sul "Quaderno di campagna" e conservare per i successivi 5 anni tutte le fatture di acquisto dei mezzi tecnici;
- in caso di variazione della data iniziale di semina, che non può essere comunque successiva al 30 ottobre, ne va data opportuna comunicazione allo STAPA-CePICA competente per territorio almeno 10 gg prima.

5.4.10.4.2 SUB-AZIONE d.2) "Sostegno al pascolo estensivo in aree destinate al pascolo"

L'azione sostiene la pratica del pascolamento e la sua estensivizzazione, attraverso la corresponsione, di un premio legato alla superficie effettivamente pascolata (pascolo o prato-pascolo), agli allevatori che si impegnano a mantenere i propri animali al pascolo, per un periodo di almeno 180 giorni all'anno.

Per poter accedere agli aiuti previsti dalla sub-azione, la superficie minima ammissibile è pari a 0,50 ha di SAU destinata a pascolo o a prato-pascolo per un periodo minimo di 180 giorni all'anno, sulla quale è mantenuto un carico minimo di 0.5 UBA/ha.

La superficie di tratturi, di sentieri pascolabili ed in fida pascolo può essere riconosciuta a premio solo a condizione che ne sia individuata la porzione affidata in manutenzione, tramite pascolamento, al singolo beneficiario.

Per essere ammessi all'azione, i beneficiari devono essere proprietari dei capi pascolati, nel rispetto dei limiti di carico prescritti, per i quali è richiesto l'aiuto ed in regola con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, previsto dalla normativa vigente in materia.

Per poter accedere agli aiuti previsti dalla sub-azione d.2), i beneficiari devono rispettare gli adempimenti tecnici di seguito specificati, per un periodo di cinque anni:

- mantenere tutti i propri animali (ovini, caprini, bovini compresi i bufalini ed equidi) al pascolo per un periodo di almeno 180 giorni all'anno, con un carico minimo di 0.5 UBA/ha.

I tassi di conversione degli animali in UBA risultano dalla seguente tabella:

Bovino con età inferiore a 6 mesi	0,4 UBA
-----------------------------------	---------

Bovino con età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UBA
Tori, vacche ed altri bovini, con età superiore a 2 anni	1 UBA
Equini con età superiore a 6 mesi	1 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

- rispettare il carico massimo indicato per ciascuna area nella seguente tabella:

Carico massimo di bestiame	Macroaree A1, A2, A3, B (Euro/Ha)	Macroaree D1, D2 (Euro/Ha)	Macroarea C (Euro/Ha)
UBA/ha	1,6	1,12	1,86

- non ridurre la SAU foraggera aziendale per unità di bestiame da pascolo nell'intero periodo di impegno;

5.4.10.5 AZIONE e) “ALLEVAMENTO DI SPECIE ANIMALI LOCALI IN VIA DI ESTINZIONE” (e1)

Al fine di salvaguardare il patrimonio genetico regionale, costituito da razze animali spesso a rischio di estinzione, è istituito un regime di premi per gli allevatori che possiedono e mantengono, per un periodo almeno pari ad un quinquennio, animali appartenenti ai tipi genetici autoctoni. E' previsto un premio maggiore per gli animali allevati con metodi di produzione zootecnica biologica.

Per essere ammessi all'azione, i beneficiari devono essere in regola con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, previsto dalla normativa vigente in materia.

Per i bovini da latte, inoltre, i beneficiari devono essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

I Tipi Genetici Autoctoni (TGA) animali, oggetto della presente azione, sono quelli il cui numero di esemplari femmina da riproduzione è al di sotto delle soglie di estinzione stabilite dalla Commissione Europea, iscritte nel rispettivo Libro Genealogico ovvero al relativo Registro Anagrafico, la cui tenuta è di competenza della rispettiva Associazione nazionale indicata in tabella.

Razza	L.G./R.A.	Associazione Titolare
Ovino laticauda	L.G.	Associazione Nazionale della Pastorizia (AssoNaPa)
Ovino bagnolese	R.A.	AssoNaPa
Capra cilentana	R.A.	AssoNaPa
Bovino Agerolese	R.A.	Associazione Italiana Allevatori (AIA)
Cavallo napoletano	R.A.	AIA
Cavallo persano	R.A.	AIA
Cavallo salernitano	R.A.	AIA
Suino casertano	R.A.	Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS)

Per poter accedere agli aiuti previsti dalla sub-azione e.1), i beneficiari devono rispettare gli adempimenti tecnici di seguito specificati:

- allevare in purezza i capi appartenenti ai TGA ammissibili ed iscritti nel rispettivo Libro Genealogico / Registro Anagrafico, per il numero di UBA per il quale è riconosciuto l'aiuto;
- attuare, se richiesto dai competenti uffici regionali o dall'Associazione titolare, un programma di accoppiamento per il miglioramento genetico dell'allevamento (esclusivamente per l'ovino laticauda);

- allevare le specie animali per il quinquennio di impegno;
- mantenere la consistenza dell'allevamento dichiarata nella prima annualità di impegno, con riferimento agli animali minacciati;
- iscrivere i nuovi nati al corrispettivo Libro Genealogico o Registro Anagrafico;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di condizionalità, in tutta l'azienda.

Nel corso dell'impegno, sono consentite sostituzioni dei capi allevati con altri anche appartenenti ad altri TGA a rischio di estinzione iscritti al rispettivo libro o registro.

Sono altresì consentite riduzioni del numero di UBA iniziali, comunque non oltre il 15% della consistenza dichiarata al momento dell'assunzione dell'impegno; in caso di piccolissimi allevamenti (numero inferiore a 6 capi), la riduzione ammissibile è di un solo capo. Di tali sostituzioni e/o riduzioni va data opportuna comunicazione allo STAPA-CePICA competente per territorio entro 10 gg. Inoltre, per beneficiare del premio previsto per i TGA di aziende biologiche, i beneficiari devono avere le specie oggetto dell'aiuto inserite nel sistema di controllo per l'agricoltura biologica previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i.

5.4.10.6 AZIONE f) “ALLEVAMENTO DI SPECIE VEGETALI AUTOCTONE IN VIA DI ESTINZIONE”(f1)

L'azione prevede la corresponsione di aiuti per le superfici coltivate con gli ecotipi locali, individuati nelle tabelle allegate al bando regionale.

Gli impegni ed i premi, indicati ai successivi paragrafi, sono distinti per i seguenti gruppi di colture a cui appartengono gli ecotipi locali, date le caratteristiche specifiche di ciascun gruppo: i) colture erbacee, ii) colture frutticole e vite.

i) Colture erbacee

Per ciascun ecotipo indicato nella specifica tabella allegata al bando regionale, è stata riportata la superficie massima che può aderire all'azione per l'anno in corso, il numero massimo di aziende per le quali è assicurata la disponibilità di semente e i Comuni dove è ammissibile la coltivazione dell'ecotipo.

Per poter accedere agli aiuti previsti dalla azione f.1) colture erbacee, i beneficiari devono rispettare gli adempimenti tecnici di seguito specificati:

- mettere a coltura la quantità di semente di ecotipo locale, richiesta per il tramite dello STAPA CePICA competente, secondo le modalità definite e sulla superficie investita non inferiore a quelle dallo stesso indicate;
- coltivare in azienda gli ecotipi, rispettando le eventuali condizioni particolari di coltivazione richieste ed indicate nella comunicazione di cui al punto precedente;
- non ridurre la superficie coltivata oggetto di impegno;
- riprodurre e consegnare, a fine di ogni ciclo colturale, una quantità di semente almeno pari a quella ricevuta per il tramite dello STAPA CePICA competente per territorio, nel precedente anno di impegno, secondo quanto indicato nella comunicazione di cui al primo punto;

Per l'anno 2011, considerata la ridotta disponibilità di seme, la semente da mettere a coltura verrà consegnata alle aziende che ne faranno esplicita richiesta nei limiti di quella occorrente per l'impegno sulla superficie massima di un ettaro, indicata per ciascuna macroarea nella corrispondente colonna “SAU max per ettaro erbacee” della tabella sotto riportata per il calcolo del premio, fatta salva la possibilità di consegnare maggiori quantità di semente per beneficiario, in mancanza di altre richieste.

ii) Colture frutticole e vite

Per poter accedere agli aiuti previsti dalla sub-azione f.1) colture arboree, i beneficiari devono rispettare gli adempimenti tecnici di seguito specificati:

- coltivare e/o conservare in azienda uno o più degli ecotipi locali individuati dalla Amministrazione regionale, su una superficie non inferiore a quella per la quale è richiesto il premio;
- presentare idonea documentazione attestante l'appartenenza della specie coltivata ad un ecotipo locale ammissibile, rilasciata dagli Enti competenti (Istituti Sperimentali, Università, ecc.), con l'indicazione della superficie investita con i riferimenti catastali;
- non ridurre la superficie coltivata oggetto di impegno;
- mettere a disposizione, a richiesta dell'Amministrazione regionale, per attività di ricerca e promozionali, almeno il 10% del prodotto (seme, frutto, ecc.) e/o delle piante e/o delle parti di piante, ottenuti sulla suddetta superficie;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di condizionalità, in tutta l'azienda;
- per le superfici vitate, essere in regola con le vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di impianto dei vigneti.

Per accedere agli aiuti, le aziende devono assicurare la coltivazione e/o la conservazione di uno o più ecotipi per almeno il periodo quinquennale di impegno, fatta salva l'impossibilità di reperire semente e/o materiale di propagazione, accertata dal STAPA CePICA competente per territorio.

5.4.10.7 AZIONE g) “CONSERVAZIONE DI CEPPI CENTENARI DI VITE”

L'azione prevede la corresponsione di aiuti agli imprenditori che si impegnano al mantenimento delle forme di allevamento particolari preesistenti nella coltivazione di ceppi centenari di vitigni locali, in un sistema di produzione a ridotti input chimici attraverso l'adesione obbligatoria alle azioni a) “Agricoltura integrata” o b) “Agricoltura biologica”, per cinque anni.

L'intervento riguarda i ceppi che hanno superato i 60 anni, sono franchi di piede e presentano caratteri di monumentalità, accertati dal S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. competente per territorio, a seguito di valutazioni su documentazioni storiche e rilevamenti in loco, che ne rilascia attestazione specifica.

Possono partecipare all'impegno i beneficiari che sono ammessi all'azione a) “Agricoltura integrata” o b) “Agricoltura biologica” ed abbiano acquisito, prima della domanda di adesione all'impegno, l'attestazione rilasciata dallo S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. competente per territorio, che i ceppi allevati possiedono i requisiti di “ceppi centenari di vite”, secondo le caratteristiche stabilite per l'accesso all'azione (hanno superato i 60 anni, sono franchi di piede e presentano caratteri di monumentalità).

Per beneficiare degli aiuti previsti dall'azione g), i richiedenti devono impegnarsi a rispettare i seguenti obblighi, che decorrono dalla data di presentazione della domanda:

- coltivare e mantenere con le loro particolari forme di allevamento i ceppi centenari di vitigni locali, dichiarati conformi, dai competenti uffici regionali (S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. competente per territorio), alle caratteristiche stabilite dalla Amministrazione regionale per l'aiuto;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di condizionalità, in tutta l'azienda;
- aderire ad una delle azioni, a) “Agricoltura integrata” o b) “Agricoltura biologica”.

5.4.11 Verifica rispetto impegni misura 2.1.5 PSR Campania

Per poter accedere ai pagamenti previsti per l'annualità 2011 gli allevatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere in possesso degli animali oggetto dell'aiuto e delle relative strutture di allevamento;
- essere in possesso di almeno 10 UBA appartenenti alla stessa specie all'atto della presentazione della domanda; il numero minimo di UBA richiesto è riferito ad un singolo allevamento distinto per tipologia dello stesso e per singola specie allevata;
- essere in regola con la certificazione della competente autorità sanitaria in ordine al rispetto delle norme in materia di benessere e salute degli animali.

In particolare deve garantire:

per l'Azione A):

- di assicurare gli spazi previsti per le tipologie di allevamento indicate in domanda.

per l'Azione B):

- di aver presentato richiesta di vidimazione, al competente Settore STAPA-CePICA, del registro conforme all'allegato C del presente documento in cui sono indicati i capi in lattazione, la data del parto, la quantità di latte prodotto/giorno/capo e la destinazione dello stesso (trasformazione o alimentazione dei vitelli);
- di assicurare nell'allevamento bufalino da latte che tutti i capi in lattazione garantiscano ai vitelli bufalini, dopo la fase colostrale pari a 12-36 ore, un periodo complessivo di allattamento materno di almeno 14 giorni, prolungando in tal modo l'allattamento naturale;
- di detenere in azienda ed aggiornare il registro di cui all'allegato C che deve essere ritirato nei 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di pagamento.

per l'Azione C):

- di assicurare una puntuale applicazione nella propria azienda delle prescrizioni e degli interventi previsti dal Piano volontario di profilassi diretta;
- di presentare la certificazione della competente A.S.L. relativa alla conformità al Piano di profilassi volontaria diretta delle prescrizioni e degli interventi previsti dallo stesso ed attuati nella propria azienda all'atto della presentazione della domanda di pagamento.

La **certificazione della competente autorità sanitaria** in ordine al rispetto nell'allevamento dei requisiti minimi in materia di benessere degli animali per le specie per le quali si chiede la concessione del contributo ed in particolare:

- per gli allevamenti bovini e/o bufalini il rispetto delle norme di cui alla direttiva 98/58/CEE - recepita con il d.lgs n. 146/2001 - e, nel caso di allevamento di vitelli, alla direttiva 91/629/CEE (abrogata dalla DIRETTIVA 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli) e smi - recepita con il d.lgs n. 533/92 e smi -;
- per gli allevamenti suini il rispetto delle norme di cui alla direttiva 98/58/CEE - recepita con il d.lgs n. 146/2001 - ed alla direttiva 91/630/CEE (abrogata dalla direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008) che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini e smi - recepita con il d.lgs n. 534/92 e smi -.

Certificazione della competente autorità sanitaria attestante il rispetto nell'allevamento delle prescritte disposizioni sanitarie in ordine alla tutela della salute degli animali per le specie per le quali si chiede la concessione del contributo ed in particolare:

- per gli allevamenti bovini e bufalini il rispetto di tutti gli obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo della brucellosi, tubercolosi e leucosi ai sensi rispettivamente del D.M. n. 651/94, del D.M. n. 592/95 e del D.M. 358/1996;
- per gli allevamenti suini il rispetto di tutti gli obblighi di cui alla Decisione 2005/779/CE (malattia vescicolare dei suini) e smi ed alle disposizioni nazionali e regionali di riferimento.

Per le aziende suinicole deve essere allegato alla domanda anche la copia conforme del registro di cui all'Ordinanza 12 aprile 2008 recante "Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 Giugno 2008.

5.4.12 Stampa ed invio ai produttori dei verbali contenenti l'esito dei controlli

Una volta conclusa, la fase di validazione dei controlli nell'ambito dell'applicazione CAI, per le sole aziende interessate da controlli CGO e PSR , si dovrà procedere alla stampa del verbale mediante le funzioni software (*SITIconvo*ca per i controlli CGO e *Gestione Controlli in Loco* per i controlli PSR) descritte nelle apposite note operative.

Mediante queste funzioni verrà prodotto un file in formato “.pdf” che dovrà essere stampato su carta in duplice copia.

Su entrambe le copie del verbale dovrà essere apposta la firma ed il timbro professionale del tecnico che ha eseguito il controllo presso l’azienda.

5.4.13 Consegna dei verbali alle aziende a campione tramite gli uffici provinciali dei CAA

La consegna della copia del verbale al Produttore / Beneficiario ha lo scopo di integrare la relazione di controllo, già consegnata nel corso della verifica aziendale, notificando l’esito tecnico del controllo di condizionalità CGO e quello degli impegni PSR calcolato mediante il software.

La prima copia del verbale relativo a ciascuna azienda a controllo dovrà essere trasmessa, a cura dei Responsabili Provinciali di Sede, agli uffici provinciali dei CAA di competenza.

L’invio della documentazione dovrà essere accompagnata da una “lettera di trasmissione” il cui facsimile è riportato nella sezione allegati del presente documento. La lettera di trasmissione dovrà essere redatta in duplice copia, di cui una verrà consegnata al referente del CAA, l’altra (firmata per accettazione dal referente del CAA) sarà archiviata a cura del coordinatore provinciale delle sedi SIN.

Per i produttori in proprio la copia del verbale dovrà essere trasmesso all’indirizzo dell’interessato tramite Raccomandata A.R..

6.PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI

<p><i>OPERAZIONI DA SVOLGERE</i></p>	<p>1. Archiviazione secondo le specifiche delle relazioni di controllo e della relativa documentazione acquisita nel corso delle verifiche;</p>
<p><i>INPUT</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione prodotta nel corso dei controlli; - Specifiche tecniche per l'archiviazione;
<p><i>OUTPUT</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Archiviazione della documentazione inerente i controlli in loco.

I materiali in carico alle società competenti in materia di esecuzione dei Controlli Oggettivi, sulle aziende del "Campione 2011", dovranno essere predisposti in modo opportuno ai fini della restituzione al Centro Trattamento Documenti (C.T.D.) della Società S.I.N. S.p.A..

In particolare, si rappresentano nella successiva tabella le indicazioni da seguire nella predisposizione delle singole tipologie di materiale in restituzione.

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le modalità di predisposizione indicate in quanto la loro inosservanza potrebbe pregiudicare la possibilità della loro archiviazione. I materiali predisposti, dovranno essere inoltrati al seguente indirizzo, previa comunicazione da parte del coordinamento centrale di SIN del calendario di consegna:

**S.I.N. S.p.A. -CTD
VIA DELL'IMBRECCIATO, 136
00149 ROMA**

Ciascuna spedizione dovrà essere accompagnata dal modello "check-list", fornito dal coordinamento provinciale di S.I.N., riportante il numero di colli oggetto della spedizione, riepilogato per singola tipologia nell'ambito di una singola provincia.

Tale modello dovrà essere inserito in una busta trasparente, come prima pagina del Dox n. 1 relativo alla tipologia "Fascicoli Aziendali".

Tipologia materiale	Modalità di predisposizione
---------------------	-----------------------------

<p>Fascicoli aziendali</p> <p>CONTROLLI AZIENDALI INTEGRATI</p>	<p>Si riferisce al fascicolo di ogni singola azienda controllata. Si compone di tutta la documentazione cartacea riferita alla singola Azienda, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>relazione di controllo prodotta da software;</i> - <i>documentazione acquisita nel corso dell'incontro (conferimento incarico, documentazione catastale; registri; ecc.);</i> <p>I fascicoli dovranno essere ordinati per numero domanda. Ciascun fascicolo dovrà essere contenuto in una busta trasparente, in naturene, con foratura universale ed apertura sul lato superiore, di formato interno 22x30 cm. Si raccomanda di disporre, per ogni fascicolo, la pagina recante il “codice a barre” in modo che risulti ben visibile, aprendo il Dox, sul lato superiore destro. Ciascuna busta dovrà essere inserita in un Dox delle dimensioni di cm. 9x35x29 (LxHxP), dotato di meccanismo per la raccolta ed il contenimento delle buste, con chiusura di sicurezza.</p> <p>I Dox dovranno essere di colore rosso, sul dorso di ciascuno, dovrà essere apposta un’etichetta indicante: CONTROLLI AZIENDALI INTEGRATI campagna 2011.</p> <p>FASCICOLI AZIENDE CAMPIONE CAI 2011 PROVINCIA n. domanda da A DOX ... DI ...</p> <p>I dox contenenti i fascicoli aziendali dovranno essere spediti in scatole di cartone che ne devono contenere al massimo 6; su ciascuna scatola dovrà essere apposta un’etichetta esterna riportante le seguenti informazioni: CONTROLLI OGGETTIVI CAI 2011 - FASCICOLI AZIENDE CAMPIONE CONTROLLI AZIENDALI INTEGRATI -Provincia DI- COLLO N di M (ad es. 1 di 8). Nello stesso collo dovranno essere presenti materiali di una sola provincia.</p> <p>Si ricorda che nello stesso fascicolo dovranno essere inseriti anche i verbali relativi ai controlli di ammissibilità superfici relativi alle stesse superfici.</p>
---	--

7.ALLEGATI

7.1 Fac-simile Relazione di controllo

AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Via Palestro 81 - 00185 Roma

CUAA	campagna 2011
Provincia rappresentativa	quadro A
Codice UTE	tipo campione

Regime di Pagamento Unico 2011 (Reg. CE n. 73/2009) - Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 (Reg. CE 1698/05)

CONTROLLI AZIENDALI – RELAZIONE DI CONTROLLO (Reg CE n. 1122/09 e Reg.UE n. 65/11)

Premesso che l'Azienda indicata ha presentato domanda per : pagamento del Premio Unico pagamento di misure del PSR pagamenti del settore viticolo

A norma del Reg. CE n.1122/09, la presente relazione viene redatta nel corso del controllo in contraddittorio con il rappresentante aziendale, per la verifica del rispetto degli atti delle norme e dei requisiti di condizionalità; degli impegni e/o degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e dai bandi regionali relativi alle misure oggetto della domanda di adesione al PSR; del rispetto dei criteri di condizionalità e di ammissibilità dei premi per capi animali previsti dal regime di pagamento unico, allo scopo di rendere informato e consapevole il rappresentante aziendale sull'esito del controllo, anche in riferimento agli obblighi tutti a carico dell'AG.E.A. ai sensi della legge 241/90.

A1 - ESTREMI DEL CONTROLLO			
ESTREMI DEL PREAVVISO		IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE	
invio preavviso	si	no	titolarita' del rappresentante
data invio preavviso			identita' del rappresentante
data prevista per l'incontro			tipo documento identita'
non si è presentato alcun rappresentante aziendale			numero documento identita'
conferimento d'incarico			

A2 - SOSPENSIONE INCONTRO			
MOTIVO SOSPENSIONE		Si concorda che l'ulteriore incontro è fissato per il giorno ___/___/___ alle _____ presso _____	
documentazione non idonea			
documentazione incompleta			
verifica della documentazione acquisita			
richiesta di sopralluogo suppletivo in campo			
altro (specificare):	Nel caso il Beneficiario non si presenti al successivo incontro munito dei documenti richiesti, saranno presi a riferimento per la definizione dell'esito tecnico del controllo, i risultati attualmente in possesso dell'Amministrazione.		

A3 - PROSPETTO DI SINTESI DELL'ESITO TECNICO DEI CONTROLLI SVOLTI											
CONDIZIONALITA' - Criteri di Gestione Obbligatorie e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali: standard 4.6. e 5.1	atto A1	atto A5	atto A2	atto A3	atto A4	atto B9	atto B11	r.m. FER	r.m. FIT	st. 4.6	st. 5.1
applicabilità											
violazione											

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE Criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi all'adesione a specifiche misure	impegni ed obblighi misure asse 2 e 4 PSR 2007 – 2013 (art. 18 del Reg. UE 65/11)	impegni essenziali ed accessori misure a superficie PSR 2000 – 2006 (Reg. CE 1257/99)	Buona Pratica Agricola normale misure a superficie PSR 2000 – 2006 (Reg. CE 1257/99)
applicabilità			
violazione			

ZOOTECNIA - Controlli di ammissibilità e condizionalità - pagamenti per animali previsti dal Regime di Pagamento Unico	ammissibilità bovini	ammissibilità ovicapri	atto A6	atto A7	atto A8
applicabilità					
violazione					

Avvertenze per il rappresentante aziendale:

- Le risultanze della presente relazione di controllo sono relative esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto quanto accertato, costituisce soltanto elemento di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile da parte degli Organismi Pagatori;
 - Il dato quantitativo delle eventuali violazioni sopra accertate, unitamente all'esito complessivo del controllo, sarà riportato in dettaglio nel verbale di notifica degli esiti che verrà consegnato al rappresentante aziendale successivamente al presente controllo;
 - La mancata sottoscrizione della relazione di controllo da parte del produttore o del suo incaricato comporta che:
 - non possano essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro, né la successiva richiesta di ulteriore sopralluogo congiunto in azienda;
 - ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nel presente verbale;
 - l'istruttoria tecnica si intende definitivamente conclusa;
 - La consegna della relazione di controllo costituisce, ai sensi della legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli oggettivi;
- La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall'Organismo Pagatore solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in azienda alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dalla regolamentazione comunitaria.

A4 – QUADRI ALLEGATI ALLA PRESENTE RELAZIONE DI CONTROLLO					
B – esito tecnico condizionalità A6;A7;A8	C – esito tecnico condizionalità A1-A5;B9;B11;RM; 4.6; 5.1	D – infrazioni, azioni correttive e/o impegni di ripristino	E – esito controlli ammissibilità bovini	F – identificazione capi in anomalia bovini	
G – esito controlli ammissibilità ovicapri	H – identificazione capi in anomalia ovicapri	I – checklist condizionalità atti A6; A7; A8	L – esito verifica del rispetto degli impegni misure PSR	N - note	

FATTO A	IN DATA	ORA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE	PAGINA
		inizio fine			di

AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Via Palestro 81 - 00185 Roma

CUAA	campagna 2011
Provincia rappresentativa	quadro B
Codice UTE	tipo campione

Regime di Pagamento Unico 2011 (Reg. CE n. 73/2009) - Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 (Reg. CE 1698/05)

CONTROLLI AZIENDALI – RELAZIONE DI CONTROLLO (Reg CE n. 1122/09 e Reg.UE n. 65/11)

B - ESITO TECNICO DEI CONTROLLI RELATIVI ALLA CONDIZIONALITA' – CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO)						
campo di condizionalità		Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante				
Atto		Portata (P)	Gravità (G)	Durata (D)	punteggio ponderato	intenzionalità
Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;						
Atto A7 - Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;						
Atto A8 - Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m.i. che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento CE 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (gu L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.						
totale campo di condizionalità Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante					classe	
intenzionalità						

griglia di valutazione					
punteggio totale da 1,00 a 2,99		punteggio totale da 3,00 a 4,99		punteggio totale uguale o maggiore di 5	
classe	riduzione	classe	riduzione	classe	riduzione
I	1%	II	3%	III	5%

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE	PAGINA
				di

AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Via Palestro 81 - 00185 Roma

CUAA	campagna 2011
Provincia rappresentativa	quadro D
Codice UTE	tipo campione

Regime di Pagamento Unico 2011 (Reg. CE n. 73/2009) - Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 (Reg. CE 1698/05)

CONTROLLI AZIENDALI – RELAZIONE DI CONTROLLO (Reg CE n. 1122/09 e Reg.UE n. 65/11)

D1 - AZIONI CORRETTIVE PREVISTE PER GLI ATTI CON INFRAZIONI DI IMPORTANZA MINORE					
campo di condizionalità	X	X	X	X	X
cod_atto / st	intervento da realizzare			tempi di realizzazione (gg)	
A4	Aggiornamento della Comunicazione/PUA adeguando la documentazione di asservimento dei terreni				
A2/B9	Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori				
B11	Prevedere la predisposizione o l'adeguamento / completamento del Manuale Aziendale, relativo alla produzione del latte fresco così come previsto dalla normativa				
A6/A7/A8	Regolarizzare la registrazione e marchiatura dei capi			30	

D2 - IMPEGNI DI RIPRISTINO PREVISTI PER GLI ATTI VIOLATI					
campo di condizionalità	X	X	X	X	X
cod_atto / st	intervento da realizzare			SI	tempi di realizzazione (gg)
	Sottoporre l'attrezzatura per la distribuzione dei fitofarmaci ad una verifica di funzionalità con rilascio di relativo certificato				
	Realizzazione del piano di adeguamento per l'ampliamento della capacità degli impianti di stoccaggio degli effluenti				
	Presentazione della Comunicazione Completa + PUA Semplificato				
	Presentazione del piano di adeguamento per l'ampliamento della capacità degli impianti di stoccaggio degli effluenti				
	Richiesta di Adeguamento o richiesta dell'Autorizzazione alla captazione delle acque ad uso irriguo				
	Ripristinare le condizioni di conformità del proprio sito per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari				
	Realizzazione del Piano di Adeguamento per realizzazione dei necessari impianti di stoccaggio degli effluenti				
	Presentazione della comunicazione Semplificata				
	Realizzazione ex novo di un deposito per i fitofarmaci				
	Prevedere l'aggiornamento delle registrazioni delle movimentazioni in uscita del latte				
	Predisposizione delle notifiche di spandimento				
	Prevedere la predisposizione del registro dei trattamenti				
	Prevedere l'adeguamento delle registrazioni circa la movimentazione delle produzioni di mangimi				
	Prevedere l'adeguamento delle modalità di stoccaggio dei prodotti pericolosi al fine di evitare la contaminazione delle derrate				
	Adeguamento o predisposizione del Registro di Utilizzazione dei terreni				
	Ripristino delle condizioni di equilibrio tra effluenti prodotti e superfici disponibili per la distribuzione, al fine di garantire il rispetto dei massimali previsti per l'azoto al campo				
	Manutenzione dell'impianto di stoccaggio degli effluenti e ripristino dello stato di impermeabilità dello stesso				
	Prevedere l'adeguamento e/o l'aggiornamento del Registro dei Trattamenti				
	Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino)				
	Presentazione della Comunicazione Completa + PUA Completo				
	Presentazione della richiesta di Adeguamento della Valutazione d'incidenza				
	Adeguamento o predisposizione del Formulario di Identificazione				
	Presentazione della Comunicazione Semplice				
	Iscrizione all'Albo delle Imprese				
	Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose				
	Presentazione della Comunicazione Completa				
	Adeguamento o predisposizione delle schede di accompagnamento				
	Presentazione della Comunicazione Completa + PUA Completo + integrazione procedure D.Lgs 59/2005				
	Eliminazione immediata delle fonti di inquinamento, ove possibile				
	Presentazione della richiesta di Adeguamento dell'autorizzazione				
	Presentazione del Piano di Adeguamento per realizzazione dei necessari impianti di stoccaggio degli effluenti				
	Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori adibiti allo stoccaggio di carburanti e/o oli lubrificanti				

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE	PAGINA
				di

AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Via Palestro 81 - 00185 Roma

CUAA	campagna 2011
Provincia rappresentativa	quadro E
Codice UTE	tipo campione

Regime di Pagamento Unico 2011 (Reg. CE n. 73/2009) - Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 (Reg. CE 1698/05)

CONTROLLI AZIENDALI – RELAZIONE DI CONTROLLO (Reg CE n. 1122/09 e Reg.UE n. 65/11)

E - ESITI CONTROLLI AMMISSIBILITA' BOVINI

E1 - REGIMI DI INTERVENTO INTERESSATI		vitello da vacche da carne primipare
TITOLI SPECIALI	PREMI SUPPLEMENTARI ART. 68	vitello da vacche a duplice attitudine
		vitello da vacche da carne pluripare
		capi macellati
		capi macellati certificazione Qualità

E2 - VERIFICA CONSISTENZA AZIENDALE CON REGISTRO E BANCA DATI ANAGRAFE ZOOTECNICA		
capi in BDN		registro assente
capi presenti in azienda		inosservanza da parte del detentore delle norme identificazio./registrazione
capi sul registro		
totale capi non conformi al sistema di identificazione e registrazione		
di cui:		
	bovini maschi	
	vacche	
	vitelli	

E3 - VERIFICA CAPI MACELLATI		
	capi controllati	
	di cui senza anomalie	
	di cui con anomalie	

E4 – DOCUMENTI ACQUISITI ED ALLEGATI ALLA RELAZIONE DI CONTROLLO		
	registro BDN	
	registro di stalla	
	Altro (specificare su quadro N)	

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE	PAGINA
				di

AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Via Palestro 81 - 00185 Roma

CUAA	campagna 2011
Provincia rappresentativa	quadro G
Codice UTE	tipo campione

Regime di Pagamento Unico 2011 (Reg. CE n. 73/2009) - Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 (Reg. CE 1698/05)

CONTROLLI AZIENDALI – RELAZIONE DI CONTROLLO (Reg CE n. 1122/09 e Reg.UE n. 65/11)

G - ESITI CONTROLLI AMMISSIBILITA' OVICAPRINI

G1 - REGIMI DI INTERVENTO INTERESSATI		montone ARR/ARR/ARQ acquistato
TITOLI SPECIALI	PREMI SUPPLEMENTARI ART. 68	montone ARR/ARR/ARQ detenuto
		pecora/capra (carico =< 1 UBA/ha)
		capi macellati certif. Qualità

G2 - VERIFICA CONSISTENZA AZIENDALE CON REGISTRO E BANCA DATI ANAGRAFE ZOOTECNICA			
capi in BDN		di cui maschi	di cui n. femmine > 12 mesi o già partorito
capi sul registro alla data del controllo		di cui maschi	di cui n. femmine > 12 mesi o già partorito
capi tot contati in azienda		di cui maschi	di cui n. femmine > 12 mesi o già partorito
inosservanza da parte del detentore delle norme identificazione e registrazione			
totale capi non conformi al sistema di identificazione e registrazione			
		di cui maschi	di cui pecore / capre (> 12 mesi o già partorito)

G3 - REGISTRO AZIENDALE DI STALLA	
assente o non regolarmente compilato	
non regolarmente compilato ma accertata una situazione soddisfacente sin dall'inizio del periodo di detenzione	
regolarmente compilato	

G4 - VERIFICA CAPI MACELLATI	
capi controllati	
di cui senza anomalie	
di cui con anomalie	

G5 – DOCUMENTI ACQUISITI ED ALLEGATI ALLA RELAZIONE DI CONTROLLO	
	registro BDN
	registro di stalla
	Altro (specificare su quadro N)

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE	PAGINA di

AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Via Palestro 81 - 00185 Roma

CUAA	campagna 2011
Provincia rappresentativa	quadro L
Codice UTE	tipo campione

Regime di Pagamento Unico 2011 (Reg. CE n. 73/2009) - Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 (Reg. CE 1698/05)

CONTROLLI AZIENDALI – RELAZIONE DI CONTROLLO (Reg CE n. 1122/09 e Reg.UE n. 65/11)

L - RIEPILOGO VIOLAZIONI ACCERTATE - OBBLIGHI ED IMPEGNI (asse 2 e 4 del PSR 2007 – 2013 – art. 18 del Reg. CE 65/011)

regione	misura	azione	descrizione impegno violato (art.18 par.1 reg. CE 1975/06)	montante riducibile				calcolo della riduzione							
				misura	azione	gr. colture	coltura	Entità (E)	Gravità (G)	Durata (D)	Media (E+G+D)/3	% di riduzione	esclusione	violazione impegni pertinenti di condizionalità	violazioni commesse deliberatamente
				X				1	1	5	2,33	5%	100%		
			sommatoria delle riduzioni ed esclusioni per misura												

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE	PAGINA
				di

AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Via Palestro 81 - 00185 Roma

CUAA	campagna 2011
Provincia rappresentativa	quadro M
Codice UTE	tipo campione

Regime di Pagamento Unico 2011 (Reg. CE n. 73/2009) - Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 (Reg. CE 1698/05)

CONTROLLI AZIENDALI – RELAZIONE DI CONTROLLO (Reg CE n. 1122/09 e Reg.UE n. 65/11)

M - NOTE

M1 -EVENTUALI NOTE DEI TECNICI INCARICATI DEL CONTROLLO	

	<input type="checkbox"/> CONTROLLO NON ESEGUITO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'AGRICOLTORE O A CHI NE FA LE VECI
	<p>A norma dell'art. 26 del Reg. CE 1122/09, qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci, la domanda di aiuto in questione viene respinta.</p> <p>Il presente verbale, in cui sono riportati i dati relativi alla comunicazione per mezzo telegramma di preavviso del controllo, ha lo scopo di rendere informato e consapevole il rappresentante aziendale, anche in riferimento agli obblighi tutti a carico dell'AGEA ai sensi della legge 241/90, che il controllo aziendale non è stato effettuato per cause a lui imputabili, con le conseguenze di quanto indicato dall'art. 26 del Reg. CE 1122/09.</p>

M2 - EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE	

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE	PAGINA di

7.2 ELENCO DOCUMENTAZIONE PROBATORIA RICHIESTA ALL'AZIENDA

- Nel seguito si riporta un elenco indicativo della documentazione che l'azienda dovrà mettere a disposizione nel corso del controllo (della documentazione elencata, l'azienda dovrà fornire solo quella riferibile agli impegni ed obblighi alla quale risulta effettivamente soggetta):
- Documento di identità del Rappresentante Aziendale
- Autorizzazione e/o valutazione di incidenza di interventi strutturali realizzati in area SIC e/o ZPS, a partire dall'1/01/05 (CGO atti A1/A5)
- Autorizzazione allo scarico diretto di sostanze pericolose, rilasciata dalle Autorità competenti per l'azienda che svolge attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o che trasforma materia prima proveniente prevalentemente dall'esterno DL 3/4/06 n.152 (CGO atto A2)
- Verifiche effettuate dagli Enti competenti circa lo scarico di sostanze pericolose (CGO atto A2)
- Formulario di identificazione dei fanghi di depurazione (CGO atto A3)
- Schede di accompagnamento dei fanghi di depurazione (CGO atto A3)
- Registro di utilizzazione dei fanghi di depurazione sui terreni (CGO atto A3)
- Notifiche di spandimento dei fanghi di depurazione (CGO atto A3)
- Autorizzazione allo spandimento dei fanghi di depurazione (CGO atto A3)
- Iscrizione all'albo delle imprese che effettuano gestione rifiuti (CGO atto A3)
- Registro di Carico e Scarico dei fanghi di depurazione (CGO atto A3)
- Comunicazione Semplificata di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici (CGO atto A4)
- Comunicazione Completa di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici (CGO atto A4)
- Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma semplificata (CGO atto A4)
- Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma completa (CGO atto A4)
- Autorizzazione Integrata Ambientale (CGO atto A4)
- Documentazione di asservimento dei terreni (CGO atto A4)
- Registro dei Trattamenti e/o Quaderno di Campagna (CGO Atti B9/B11)
- Fatture o documentazione d'acquisto dei prodotti (CGO Atto B9)
- Moduli di acquisto per i prodotti tossici o nocivi intestati all'azienda (CGO Atto B9)
- Moduli di acquisto per i prodotti tossici o nocivi intestati al consulente (CGO Atto B9)
- Patentino per l'utilizzo di prodotti fitosanitari intestato all'azienda (CGO Atto B9)
- Domanda di rinnovo del patentino per l'utilizzo di prodotti fitosanitari intestato all'azienda (CGO Atto B9)
- Patentino dell'utilizzatore dei prodotti fitosanitari (CGO Atto B9)
- Contratto o scheda trattamento intestata al contoterzista in cui si specifica che il servizio prevede l'acquisto e/o l'utilizzo dei fitofarmaci (CGO Atto B9)
- Delega a un consulente per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (CGO Atto B9)
- Delega a un consulente, dotato di patentino, per il solo acquisto di fitofarmaci nel periodo oggetto di indagine (CGO Atto B9)
- Delega a un consulente, dotato di patentino, per il solo utilizzo di trattamenti fitosanitari nel periodo oggetto di indagine (CGO Atto B9)
- Certificato della verifica delle attrezzature per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari (CGO Atto RM-FIT)
- Manuale del Latte (CGO Atto B11)
- RegISTRAZIONI di vendita del latte (CGO Atto B11)
- RegISTRAZIONE delle movimentazioni dei foraggi e delle componenti dei mangimi (CGO Atto B11)
- Analisi delle produzioni vegetali (CGO Atto B11)
- Registro delle fasi fenologiche/agronomiche delle colture (CGO Atto B11)
- Documentazione attestante l'appartenenza dell'azienda ad un Consorzio irriguo (CGO Standard 5.1)
- Autorizzazione all'utilizzo di un pozzo (CGO Standard 5.1)

- Autorizzazione alla captazione di acque appartenenti a fiumi o laghi (CGO Standard 5.1)
- Autorizzazione alla captazione di acque da uno stagno aziendale (CGO Standard 5.1)
- Autorizzazione all'utilizzo di acqua irrigua da una fonte diversa da quelle sopra specificate (CGO Standard 5.1)

- Documento di asservimento dei terreni ai fini del pascolo (CGO Standard 4.6)
- Accordi per il pascolo di animali di terzi sui terreni aziendali (CGO Standard 4.6)
- Documento di trasporto dei capi ai fini del pascolo (CGO Standard 4.6)
- Documento di monticazione dei capi (CGO Standard 4.6)
- Documento di demonticazione dei capi (CGO Standard 4.6)

- Documento di richiesta marche auricolari (ammissibilità bovini/ovicapri)
- Modello 4 (ammissibilità bovini/ovicapri)
- Modulo di consegna delle marche auricolari (ammissibilità bovini/ovicapri)
- Ricevuta della ASL di presa incarico (ammissibilità bovini/ovicapri)
- Fattura d'acquisto degli animali (ammissibilità bovini/ovicapri)
- Fattura di vendita degli animali (ammissibilità bovini/ovicapri)
- Elenco capi profilassi sanitaria asl (ammissibilità bovini/ovicapri)

7.3 Fac-simile telegramma di preavviso per visita in azienda

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 / REGIME DI PAGAMENTO UNICO 2011

Si comunica at Signoria Vostra che il giorno

alle ore

c/o.....

si svolgerà visita di controllo ai sensi Regolamento (CE) 1122/09. Si dovrà in tale data assicurare necessaria Vs. presenza ai previsti controlli eseguiti da parte di funzionari incaricati AGEA.

Si rammenta che l'art. 26 del Regolamento (CE) 1122/09 stabilisce che "qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci, la domanda di aiuto in questione viene respinta".

(Nome del Tecnico e numero telefonico al quale il Tecnico può essere contattato)

7.4 Fac-simile conferimento d'incarico

CONFERIMENTO D'INCARICO

Il/ la sottoscritto/a _____ in qualità di
titolare della domanda di pagamento n° _____ (PSR / DPU)

dichiara, anche ai sensi e per gli effetti della legge 675/95,

di aver incaricato il / la Sig. _____ a

rappresentarlo all'incontro previsto per il giorno ___ / ___ / ___ per lo svolgimento dei controlli in loco relativi alla domanda di cui sopra, accettando sin d'ora ogni suo operato e decisione in merito.

data ___ / ___ / ___

firma del titolare della domanda

N.B. Si ricorda che il presente conferimento d'incarico deve essere necessariamente accompagnato da un documento del titolare della domanda in corso di validità (fotocopia integrale)

7.5 Fac-simile fax di preavviso per visita in azienda

Spett.le
CAA XXX
Responsabile Provinciale
Fax

Luogo, data

Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 / REGIME DI PAGAMENTO UNICO 2011 - controlli in loco.

Con la presente si comunica lo svolgimento ai sensi Regolamento (CE) 1122/09 di un controllo in loco relativo alla verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità e condizionalità per le seguenti aziende:

- martedì 05 agosto 2011 ore 10:30 Az. Agr. Rossi Roberto n. dom. 747101xxxxx;
- mercoledì 06 agosto 2011 ore 12:30 Az. Agr. Verdi Roberto n. dom. 747101xxxxx;

Si richiede cortesemente la presenza di un Vostro funzionario per l'apertura del procedimento.

Cordiali saluti

Allegato: modello conferimento d'incarico

per SIN S.r.l.

XXX XXX

telefono

fax

cellulare

e-mail

7.6 Modello per la trasmissione ai caa dei verbali di notifica delle risultanze dei controlli in loco svolti

Spett.le CAA XXX
Responsabile Provinciale

Luogo, data

Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 (REGOLAMENTO CE 1698/2005)
– REGIONE xxxxxxx - controlli in loco – consegna schede esito tecnico controllo impegni.

Presenza in carico documentazione:

Con la presente si provvede alla consegna dei verbali contenenti l'esito tecnico del controllo degli impegni per le domande relative alla

Provincia di _____000 - XXXXXXXX

Tramite _____000 - XXXXXXXX

Elenco domande:

cod_istat_prov_rapp	Provincia	cod_bar_domanda	misura	descr_denominazione_az
057	RIETI	70820xxxxxx	2.1.X	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

per SIN S.r.l.

il responsabile dei controlli della provincia di XXX

per il CAA XXXXX

il responsabile della sede di XXXXX